ISTRUZIONE
PASTORALE
DI MONSIGNORE
ARCIVESCOVO DI PARIGI
Sopra la Causa de' Gesuiti
TRADOTTA DAL FRANCESE.

Da Cristoforo di Beaumont

MDCCLXVII.

ISTRUZIONE
PASTORALE.

CRISTOFORO DI BEAUMONT per la Divina Misericordia, e per la grazia della S. Sede Apostolica Arcivescovo di Parigi, Duca di S. Claudio, Pari di Francia, Commendatore dell' Ordine dello Spirito Santo, Provisore di Sorbona, ec. al Clero Secolare, e Regolare della nostra Diocesi: SALUTE E BENEDIZIONE.

Ad imitazione dell' Apostolo Noi siamo in obbligo, MIEI FRATELLI CARISSIMI, *di onorare il nostro Ministero.* Una parte di questo obbligo consiste nell' assicurarci della fedeltà, e de' talenti di quelli, che si presentano per travagliare sotto i nostri ordini nel Campo immenso confidato a noi dal Signore. Se questi fossero Uomini e di virtù sforniti e di dottrina, non potremmo senza delitto associarli alle nostre funzioni. Se fossero tali quali bramavansi da S. Paolo, *Operaj graditi a Dio, incapaci di far nulla onde dovessero arrossire, e capaci di far buon uso della parola di verità* (a); sarebbesi da noi torto agl' interessi di Dio, e del suo popolo, privandoci de' lor travagli, e de' loro esempj: Finalmente, se dopo averli trovati degni della nostra confidenza noi li vedessimo esposti a violenti procelle, a odiose imputazioni, a persecuzioni crudeli, ci crederemmo obbligati a consolarli ne' giorni della loro afflizione, e a rendere una pubblica testimonianza alla loro Innocenza.

Rom. XI. 13.

I. Oggetto di questa Istruzione.

Non v' è fra voi chi non sappia, MM. FF. CC., le calamità, che in oggi soffrono i Gesuiti di Francia. Da due Secoli in quà sussisteva fra noi la loro Compagnìa, e s' era diffusa per tutte le nostre Provincie. Aveva ricevuti da' nostri Re i contrassegni d' una protezione la più co-

II. Persecuzione contra i Gesuiti di Francia.

A 2

(a) Cura te ipsum probabilem exhibere Deo, operarium inconfusibilem, recte tractantem verbum veritatis. 2. *Tim.* II. 15.

costante, e generosa. I suoi figliuoli moltiplicati, come quelli d'un gran popolo, godevano le prerogative dello Stato Religioso, e il favore, che si accorda ai migliori Cittadini. Avevano abbracciato di buona fede questo genere di vita, e si figuravano d' aver trovato nelle Case di quest'ordine un asilo contra la seduzione, i pericoli, e le vicende del Mondo. Ma tutto ad un tratto, MM. FF.CC., si è inalzata una di quelle tempeste, che la Scrittura caratterizza co' termini spaventosi *di turbine impetuoso, e di fiamme divoratrici* (a). I Tribunali della Magistratura hanno pronunciato una moltitudine di giudizj, che han ferito tutta questa Religiosa Società; che n' han posto in dispersione i Superiori, e i Sudditi; Che gli han privati de' loro beni, delle loro Case, del loro stato: Che han ridotto in solitudine le loro Chiese, e le loro Scuole: Che in qualche modo n' hanno scomposte fin le persone, obbligandoli di comparire in pubblico sotto insolite forme.

Questa strana catastrofe, MM. FF. CC., è avvenuta senza che siasi accusato alcun Gesuita in particolare. Tutti i fulmini sono stati scagliati contra il corpo medesimo della Società. Ma siccome nell' ordine morale, non altramente che nel Mondo fisico, altro i Corpi non sono, se non l' unione delle membra insieme congiunte; La tempesta formata contra la Società ha avuto il suo effetto contra ciascun Gesuita della Capitale, e delle Provincie. Ciascun di loro è stato spogliato, e proscritto, come se egli stato fosse l' oggetto della pubblica punizione. Tutti i nemici della Società presa in Corpo si sono uniti di concerto per distruggerne i Membri. E quali nemici, MM.FF.CC.! Qual concerto! Quali mezzi di distruzione hanno eglino impiegati! *Crederebbesi un sogno notturno*, diceva Isaia, *il vedere tutti i popoli scatenati contra Gerusalemme* (b). Figura naturale dello stordimento cagionato in questo Regno dalla caduta d' un ordine Religioso, il qual pareva stabilito sopra i più solidi

(a) Voce magna turbinis, & tempestatis, & flammæ ignis devorantis. *Is.* XXIX. 6.

(b) Et erit sicut somnium visionis nocturnæ multitudo omnium gentium quę dimicaverunt contra Ariel. *Is.* XXIX. 7

lidi fondamenti. La moltitudine de' ſuoi avverſarj n'è ſembrata un' illuſione, la loro intrapreſa un ſogno, il loro accordo un ſiſtema chimerico, il lor ſucceſſo un' avvenimento incredibile.

III. Piano, e diviſione di queſt'Iſtruzione.

Con tutto ciò, MM.FF.CC., hanno condotto a fine il loro progetto. Ma in porvi l'ultima mano hanno potuto far credere al Mondo Criſtiano, e Cattolico, che i Geſuiti meritavano la diſgrazia, che han ſofferta? Si rimprovera a queſta Società il ſuo proprio Iſtituto, i ſuoi Voti religioſi, la ſua Dottrina, le ſue funzioni. Le leggi di queſta Società ſi rappreſentano come vizioſe; i voti fatti nel ſeno di lei come abuſivi; La Dottrina che inſegna come deteſtabile; La maniera onde eſercita le ſue funzioni come dannoſa. Ma noi poſſiamo, e dobbiamo, MM.FF.CC., aſſicurarvi, che di queſti quattro articoli non ve n'ha alcuno che ſia provato. Diciam meglio: niuno ve n'ha, che non ſia un' imputazione ſenza verità, e ſenza fondamento. Queſto è quello, che noi imprendiamo a moſtrarvi in queſta Iſtruzion Paſtorale. Queſta in voi deve fare impreſſione tanto maggiore, quanto che l'argomento, di cui trattiamo è totalmente di Diritto Eccleſiaſtico. Giudicar delle Leggi d'un ordine Religioſo; pronunziar ſopra i Voti che vi ſi fanno; decider della Dottrina, che vi s'inſegna; Eſaminar le funzioni, che vi ſi eſercitano; ſon tutti oggetti, che eſſenzialmente appartengono alla vigilanza de' primi Paſtori. E quello che aggrava infinitamente il peſo delle preſenti diſgrazie ſi è, che i Tribunali della Magiſtratura ſianſi arrogati l'autorità di fiſſare il giudizio del pubblico ſopra queſte queſtioni, come ſe a loro appartenèſſe il conoſcerne; mentre non v'è coſa alcuna, che meno ſia di lor competenza. Avremo cura di ſovente ripeterlo, e di reclamare con forza i dritti incontraſtabili del noſtro Miniſtero.

PRI-

PRIMA PARTE.

IV. Natura dello Stato Religioso.

Ogni Ordine Religioso ha il suo fine particolare, il suo spirito proprio, il suo carattere distintivo, che lo determina più specialmeute ad un genere singolare di santificazione, e perfezione. Gli uni sepolti in un ermo deserto non altramente rompono il silenzio, che con il can o de' Salmi, e con i gemiti delle preghiere, or per calmare i suoi sdegni, or per implorarne benedizioni. Altri in austero ritiro crocifiggono il loro corpo, e lo purificano con le asprezze della penitenza e mortificazioni. Seguaci alcuni della più stretta povertà non d'altro si gloriano, se non delle sofferenze, e dell' umiltà di Gesù Cristo. Ve n' ha di quelli, che a guisa d'Angeli rapiti in Dio non s'impiegano in altro, che in contemplarlo e lodarlo. Ve n' ha degli altri, che alle virtù del proprio stato uniscono il zelo, e le funzioni Apostoliche. Queste sante diversità, che contradistinguono gli Ordini differenti, sono ispirate da Dio medesimo, approvate, ed autorizzate dalla Chiesa; acciocchè nel Mondo Cristiano vi sieno Religioni proporzionate a tutte quelle celesti attrattive, e a tutte le pie inclinazioni, che la grazia, da cui vengono seminate, diversifica, e accomoda, per così dire, alle diverse inclinazioni degli animi, e al loro diverso carattere.

V. Diversità degl' Istituti Religiosi.

Queste virtù particolari, e queste diverse funzioni son quelle, che differenziano le famiglie Religiose, ne formano il proprio spirito, e additano ai loro figli quel termine, a cui tutti devono di concerto avanzarsi, per compire ai doveri della lor vocazione, e per giungere alla perfezione, a cui devono aspirare per obbligo del proprio stato. I Patriarchi della vita Monastica, e i Fondatori delle Congregazioni Regolari spiravano sopra tutta questa santità propria del loro Istituto. Con i discorsi, e con gli esempi non mai cessavano d' invitarvi, e di esortarvi i suoi discepoli, come allo scopo principale della lor professione. Il loro Isti-

tuto consiste realmente nel piano generale che n'avevano conceputo. Le Regole, e le Costituzioni non son altro che mezzi per dirigerli sicuramente al fine della lor vocazione. Quest' Istituto, queste Regole, queste Costituzioni sono il testamento de' Padri, e l' eredità de' Figliuoli, cui per conservare, e coltivare non può esser mai troppo il loro zelo, e la loro emulazione.

VI. Concorso delle due Potenze nello stabilimento d' un Ordine Religioso.

Ma quest' Istituto, Regole, e Costituzioni altro non sono, che un progetto fin che la Chiesa non pongavi il suo sigillo. Ella è questa una verità incontrastabile. Troviamo ne' Canonisti l' Epoca di sua origine, e le ragioni della sua necessità. Un ordine Religioso non può formarsi senza l'approvazione della Chiesa, come non può acquistar possesso senza il beneplacito del Sovrano. Non altronde conosce quest' Ordine la sua Canonica costituzione, che dalla Potenza Ecclesiastica; e non ottiene stabilimento legale se non dalla Civil potestà. Per la prima di queste potenze esiste quest' Ordine nella Chiesa, per la seconda esiste nello stato.

VIII. Incompetenza della Giustizia Secolare per conoscer della natura degl' Istituti Religiosi.

Da questo partaggio incontrastabile risulta con evidenza la più perfetta, che la forma essenziale, il governo interiore, e l'osservanze domestiche d' un Ordine Religioso non devono dipendere se non dall'Ecclesiastica Giurisdizione, e che niun altro Tribunale deve prenderne conoscenza. Può in verità, e deve il Magistrato Secolare, qual'or ne venga richiesto, prestar la sua autorità alla Potenza Ecclesiastica per obbligare i Religiosi ribelli, scandalosi, e incorrigibili, a rientrar nella regola; ma in tal caso Egli è il vendicatore e il protettore, e non l' arbitro, e il padrone dell' Istituto e della Disciplina Regolare. Sopra materie di tal fatta non può competergli giurisdizione più ampia.

In fatti cos'è l' Istituto d' un Ordine Religioso? Noi l' abbiamo detto, e ci deve esser permesso di ripeterlo molte volte. Egli è per coloro, che l'abbracciano, un piano di perfezione, e di santità. Di che si tratta nel giudizio, che dee formarsi di questo piano? Si tratta di sapere, se convenga alla Chiesa Cristiana; se possa contribuire alla sua edificazione; se sia, o nò superiore alle forze comuni della natura, e della

grazia ; se sia conforme allo spirito di Gesù Cristo ; se ben sia stata compresa la sapienza de' consigli Evangelici; se sperar se ne possino frutti di benedizione, e servizj importanti nel Cristianesimo; se la via di perfezione in quello delineata non abbia nulla di capriccioso, e straordinario; se nell'autorità del governo, e nel giogo della dipendenza non vi sia qualch' eccesso o difetto, per cui s'accosti al dispotismo, o all' Anarchia; in una parola, se la strada, che in esso si apre, è ben sicura in ordine alla salute; se non è esposta a qualche inconveniente; se non è seminata di scogli. Imperocchè il rigorismo non meno del rilassamento ha i suoi abusi, ed i suoi pericoli.

VIII. La medesima incompetenza riconosciuta dai Magistrati, e stabilita da' Teologi.

Or noi vi domandiamo, MM. FF. CC. Simili questioni possono mai esser sottoposte al giudizio de' Magistrati Secolari? Potrebbero eglino stessi evocarle al loro Tribunale senza rimproverarsi una usurpazione di giurisdizione Ecclesiastica? Nella legislazione, e nella disciplina d' un Ordine Religioso tutto è dunque spirituale: l' oggetto unico delle sue Regole, e leggi è la Cristiana Perfezione, e la pratica de' consigli Evangelici. La cognizione per tanto di questi interessi puramente spirituali deve essere assolutamente vietata ai Tribunali, per i quali è materia totalmente straniera. La natura medesima, e l' essenza degli oggetti è quella, che repugna alla Secolare giurisdizione, che reclama contra i suoi attentati, e che n' appella alla giurisdizione Ecclesiastica.

Questa giurisprudenza è tanto notoria, che se un Religioso prendesse un titolo alieno al suo stato per formare un' azion civile, e personale, o per esercitare que' dritti, de' quali s'è spogliato con la sua Professione, ei non sarebbe ricevuto in alcun Tribunale. Sarebbe rimandato al suo chiostro, e s' ingiungerebbe a' suoi Superiori di meglio vegliare sopra i suoi andamenti. Son così chiari questi principj, e talmente fondati sulla natura medesima dello Stato Religioso, che in ordine a ciò non v' ha la minima divisione fra i Teologi. Non son queste prerogative gloriose, nè esenzioni onorevoli accordate allo Stato Religioso: son' anzi conseguenze evidentemente dedotte

dal-

dalle sue obbligazioni le più essenziali, e da' suoi doveri più indispensabili.

IX. 1. Da S. Tommaso.

Udiamo su questa materia un S. Dottore, il qual non meno fu l' Angelo del suo Chiostro, che di sua Scuola; che le Regole dell' Ordin suo meglio sapeva de' privilegj, e più geloso mostrossi d'edificarlo con la pietà, che d' illustrarlo con la Dottrina. Al nome, dice Egli, di Stato Religioso la sola Idea che si presenta, è quella d' uno Stato di perfezione, il di cui fine è la perfezione medesima della Carità (*a*). Tutti gli esercizj che vi si praticano, tutte le virtù che vi si coltivano, sono mezzi, che si usano per acquistare la perfezione della Carità, superando tutti gli ostacoli, che vi s' oppongono. Le virtù, che si esercitano in Religione, hanno tutte per Madre la Carità, e tutti i lor atti son frutti della fecondità del suo seno (*b*). Quindi il nome di Religiosi, riserbato per distinzione, e per eccellenza a tutti quelli, che si consacrano, e si sacrificano al Divino servizio. La Religione adunque, siegue egli a dire, è come un luogo d' esercizio, ove le persone si formano alla penitenza. Ella è una scuola spirituale, in cui s' apprende da' suoi allievi la scienza e la pratica della perfezione: *Pœnitentiæ exercitium, schola perfectionis*: onde ne siegue, che questa Terra di benedizione più non sarebbe se non una Terra maladetta, qualor vi crescessero, e germogliassero zizanie tali, da non poter essere svelte se non per mano de' Magistrati secolari.

X. 2. da Van-Espen ec.

Fino a' dì nostri, MM.FF.CC., queste conclusioni non men che i lor principj sono state talmente ricevute, e tanto fuori di controversia, che da' Teologi, e dai Giuristi si son proposte a guisa d' assiomi, de' quali il solo enunciato facesse prova. Non si figu-

(*a*) 2. 2. *qu.* 186. *art.* 1. Religio perfectionis statum nominat. *Et ibid. art.* 3. Status Religionis ordinatur sicut in finem ad perfectionem charitatis, ad quam pertinent omnes actus virtutum, quarum mater est Charitas.

(*b*) *Ibid. art.* 1. Ed ideo antonomastice Religiosi dicuntur illi, qui se totaliter mancipant Divino servitio, quasi holocaustum Deo offerentes.

ravano, che dovesse venire un tempo, in cui diverrebbero problematici (a). Sopra lo stato Religioso non sapevano, non parlavano altro linguaggio, se non quello de' Padri, e de' Concilj. Non risguardavano dunque questo stato, se non come uno stato Spirituale, nè gli ordini Religiosi altramente, che come pie adunanze d'anime fervorose, intieramente spogliatesi d'ogni affezione alle cose del Mondo per dedicarsi interamente al Signore, *affectum suum totaliter abstrahat a rebus terrenis*. Segregati dal Secolo, e suo commercio, arrolati sotto l' insegna della Croce, formano diversi corpi di santa Milizia; e, o si riguardino le funzioni che esercitano, o l' armatura, che portano, tutto è in essi spirituale e celeste.

S.Th. 2. 2. q. 186. a 3.

Or, MM FF. CC., vi par egli questo un distretto, a cui si stende il potere de' Magistrati del secolo? Fintanto che vi si osserva la regola, potrà mai nascere in queste Religiose colonie o agitazione, o litigio, che non possa calmarsi, o decidersi se non per le vie giudiciarie della Civile autorità? La legislazione interiore degli ordini Religiosi, e la domestica disciplina de' Chiostri non furon mai l'oggetto della competenza de' Magistrati. Ogni Società Religiosa altro non essendo, che una milizia spirituale, alla sola Chiesa appartiene, ed a' suoi Pastori l'approvare, o rigettare, confermare, o riformare i suoi Statuti. Insegna di più Van Espen, che in oggi la conoscenza di tutte le nuove Istituzioni Religiose è riservata alla Santa Sede (b). Non deve dunque la Giustizia secolare ingerirsi, o framischiarsi nell' interior polizia delle Case Religiose, se non per rimediare a' disordini, de' quali l' autorità Ecclesiastica senza il soccorso del braccio secolare non può

(a) Vide Van-Espen, *part. 1. tit. 24. & seq.* usque ad *tit. 31.* Salmanticenses, Fagnan, Panormitan. Sylvium &c.

(b) Id certum est, nullam hodie religionem de novo Institutam admitti posse sine Sedis Apostolicæ prævia Approbatione seu Confirmatione, atque admissionem & institutionem novæ religionis numerari inter causas Sedi Apostolicæ reservatas. *Tit. 1. part. 1. tit. 24. cap. 2. Num. 13. pag. 96. Edit. Lovan. 1721.*

può guarire, nè chiudere le piaghe. Tal sempre è stata nella Chiesa la via, e la forma delle Canoniche procedure in questo genere. Questa altresì è la sola, che possa conciliarsi con i principj del Vangelo, e del dritto Ecclesiastico. Imperocchè d' altro quì non si tratta, che del Regno di Gesù Cristo; di quel Regno, che non è di questo Mondo, e per conseguenza si governa con leggi diverse da quelle d'una politica nazionale.

XI. Rovesciamento di tutti i principj sù questa materia ne' giudizj emanati contra i Gesuiti.

Di questi principj tanto evidenti, e dai quali discendono le conclusioni più prossime, e dirette, che formano il Codice d' ogni Legislazione Claustrale e Regolare; noi non cessiamo, MM. FF. CC., di piangerne il rovesciamento, dapoichè i Magistrati secolari hanno sottoposto al loro esame l' Istituto de' Gesuiti, e han pronunciato arresti, che lo proscrivono come *abusivo empio e sacrilego*. Da quel momento la professione di questo Istituto è divenuta agli occhi di alcuni di questi Tribunali un delitto di Stato. I Gesuiti non solamente sono stati espulsi dalle loro Case, dispersi, e secolarizzati, ma spogliati, esclusi dalle pubbliche funzioni, ridotti alla mendicità, minacciati, e di più condannati in qualche luogo all' Esilio, qual' or con l' abjura del loro Istituto, e governo non si arrendono a confessar la giustizia dell' arresto, che infama la loro santa professione. Eccoveli dunque dichiarati Preti secolari, e obbligati, o a vivere nello spergiuro, o apostasia, o a perire in una indigenza vergognosa, e vietata da' Sacri Canoni.

Nella Chiesa di Gesù Cristo si sono veduti tal volta sopprimere, o estinguere ordini Religiosi, i quali più non erano che una stirpe degenerata, da cui non poteva sperarsi una migliore posterità. I Figliuoli avevano posto in dimenticanza il testamento de' loro Padri, e n' avevano abbandonato lo spirito. Punendo questi tali veniva a vendicarsi l' Istituto medesimo dagli oltraggi sofferti per la loro licenza: Faceva questo testimonianza contra i colpevoli, e la sentenza della lor proscrizione era fondata sull' Istituto medesimo. Ma non s' eran mai visti Religiosi, senza delitto e rimprovero personale, diffamati, e dispersi

unicamente a cagione de' vizj imputati al loro Istituto. Questo obbrobrio di nuova specie era riserbato a' Gesuiti di Francia. Amano essi il loro Istituto, n' adempiono con fedeltà le obbligazioni: Eccovi tutto il torto che loro vien rinfacciato, e il fondamento di tutte le vessazioni e ignominie, onde son soprafatti. Rineghino quest' Istituto, rompano i legami, che ve li tengono uniti, e in un momento la loro innocenza ricupera il suo lustro; e il lor Sacerdozio le sue funzioni, e i suoi dritti. I vizj dunque pretesi del loro Istituto sono il solo delitto, che si punisce ne' Gesuiti, e tuttavia si perseguita in Essi con tanto rigore. Se voglia prestarsi fede ai loro delatori, questi vizj sono enormi, mostruosi, esecrabili. Non potevano troppo ingrandirli, e amplificarli, poichè erano l'unico mezzo, che si poneva in opera per ottenere gli arresti, che ci riempiono in oggi di meraviglia. Poichè finalmente, da' ducent' anni in qua ai piedi degli Altari, in faccia al Clero, ai Magistrati, e al Popolo, i nostri Concittadini impunemente abbracciavano questo Istituto, e la professione, in cui s' impegnavano, tanto più era tranquilla, quanto più violenti erano state le contraddizioni da quella sofferte prima d' essere ammessa nella Francia. Il loro stato tanto più sembrava sicuro, che i suoi Critici, e Censori i più illustri, e formidabili, dopo esami serj e maturi, n' erano divenuti i più sinceri Panegiristi, e i più zelanti Protettori. Con tuttociò malgrado queste sicurezze che lo rendevano in apparenza eterno, ed immobile, quest' Istituto ha dovuto soccombere sotto gli urti dell' odio e dell' invidia congiurati alla sua perdita.

XII. Ingiustizia de' mezzi impiegati alla proscrizione dell' Istituto de' Gesuiti.

Per eseguire una rivoluzione d' Idea tanto strana, per effettuare una Catastrofe sì luttuosa, qual luce mai talmente ha illuminato, e qual Incantesimo ha affascinato gli occhi de' Magistrati, sicchè più non vedessero che un Istituto pieno d' abuso, e d' empietà in un piano di Legislazione Religiosa, a cui minor lustro non han procacciato tante calunnie contro lui sparse, e dileguate, che gli Elogj magnifici, dai quali è stato difeso?

Un

Un Istituto pieno d' abuso, e d' empietà! Lo credereste voi, MM.FF.CC.? Queste qualificazioni cadono sopra un Istituto, che fin dal suo nascere tutti i nostri Re solennemente onorarono con i loro favori, procurando gli uni, che fosse ammesso in Francia, altri che fosse stabilito in tutte le Provincie del Regno: Sopra un' Istituto, di cui molti de' nostri Parlamenti han procurata, sollecitata, pervenuta la recezione; e di cui un tempo di calamità per quest' Ordine Religioso hanno protetta e mantenuta la conservazione: Sopra un' Istituto, di cui tutto il piano e la forma son l' opera d' un Santo, e che si gloria d' aver formato più altri Santi in ogni Stato, ed impiego della Società: Sopra un' Istituto, di cui in ogni parte del Mondo tanto abbondanti sono stati i frutti, e tanto luminosi i successi, e di cui sono immortali trofei millioni d' Eretici, e d' Infedeli, e di peccatori tolti all' errore, alla superstizione, e al libertinaggio.

XIII. Testimonianze in favore di questo Istituto rese da' Santi, e dagli uomini più grandi degli ultimi due Secoli.

Sopra un Istituto, di cui S. Carlo fu Panegirista in un Concilio Generale di cui S. Filippo Neri, S. Francesco di Sales, S. Vincenzo di Paola, S. Teresa (*) hanno stimato tanto lo spirito, e tanto hanno amato i figliuoli, e di cui la perfezione ha servito di modello a tutti i pii Istitutori di nuove Congregazioni, e a' Riformatori delle antiche. Testimonio ne sia il virtuoso Cardinale della Rochefoucauld, il quale in tutte le sue sante imprese ebbe sempre Gesuiti per Compagni de' suoi travagli, e alla sua morte lasciò loro il suo cuore in pegno dell' affezione, con cui vivendo gli aveva onorati.

(*) Vedete le Vite, e le Lettere di questi Santi.

Sopra un Istituto, di cui il gran Bossuet ammirava, e rispettava la profonda sapienza fino a qualificarlo di *Venerabile Istituto*. E qual' affetto non hanno avuto per quello un Baronio, un Duperron, un Commendone, un Polo, un Hosio, un Richelheu, e tant' altri Illustri Prelati? Senza qui parlare degl' Imperatori, e de' Re, che sono vissuti dopo la sua fondazione, ed alcuni de' quali, come Enrico IV., non hanno sdegnato di proteggere la causa contra i suoi Nemici, e di fare eglino stessi l' Apologia della Società.

Massime, e Riflessioni sulla Com. Ed. del 1674 *p.* 138. ec.

Sopra

XIV. Il Medesimo Istituto commendato, e approvato dai Sommi Pontefici.

Sopra un' Istituto lodato e protetto per più di due Secoli da tutti i Pontefici, che han governata la Chiesa. Possono nominarsi fra gli altri S. Pio V., Gregorio XIII., Clemente VIII., Urbano VIII., Alessandro VII., Clemente IX., Innocenzo XI., Benedetto XIII, Benedetto XIV. (a). Quest' ultimo accordando grazie alla Società, loda il suo Istituto come una Legislazione delle più saggie; *Ex præscripto sapientissimarum legum, & constitutionum ab eodem Ignatio institutore ipsis traditarum*. La pietà esemplare, i costumi illibati, la sana dottrina, l' erudizione prodigiosa, i talenti utili, gl' immensi travagli, i successi incredibili degli Operaj, che l' Istituto de' Gesuiti forma e somministra ai Vescovi, che gl' impiegano nelle funzioni dell' Apostolico Ministero, e del pubblico insegnamento, vedonsi commendate e lodate da questi Sommi Pontefici, e da ciascheduno di loro in congiunture diverse, or nelle Bolle indirizzate a tutta la Chiesa, or ne' Brevi spediti a tutti quasi i Sovrani, e a tutti gli stati dell' Europa Cattolica.

XV. Sentimenti del Clero di Francia vantaggiosi all' istesso Istituto.

Se queste testimonianze non vi sembrassero ancor sufficienti, noi vi aggiungeremmo, MM.FF.CC., l'Idea che il Clero di Francia nel. 1574. aveva di questo Istituto, allorchè dichiarava, *che egli non intendeva di derogare o innovare cosa veruna nelle lodevoli Costituzioni de' Cherici della Società del Nome di Gesù*. Vi aggiungeremmo l' istanze, che nel 1614. e nel 1615. nelli

(a) Vedansi i Brevi di Pio V. all' Elettor di Colonia 1568. e a S. Francesco Borgia; la Bolla di Gregorio XIII. *Immensa Dei*; la Bolla di Clemente VIII. *In Sacra Cœlestis Clavigeri Sede* 1591. Quella del 1602. Sopra le Congregazioni, e il suo Breve a Enrico IV. Il Breve di Gregorio XV. al Doge di Venezia 1622. Il Breve di Urbano VIII. ai Cantoni Svizzeri; di Clemente XI. ai Magistrati di Pola, la Bolla di Beatificazione di S. Gian Francesco Regis nel 1716. Quattro Bolle di Benedetto XIII. negli anni 1724. 1725 La Bolla di Clemente XII. per la Canonizzazione di S. Gian Francesco Regis, i Brevi di Benedetto XIV de' 14. Gennaro 1747. 7. Settembre 1748.

nelli Stati Generali fecero unitamente le Camere della Nobiltà, e del Clero per ottenere a' Gesuiti la restituzione delle loro case, e l'educazione della gioventù in Parigi, e per lor procurare nuovi Collegj nelle altre Città del Reame. Vi aggiungeremmo, che nel 1615. l' Assemblea del Clero risguardava, e proponeva le scuole de' Gesuiti come un mezzo *adattato a ristorare la Fede e la Religione nell' animo de' Popoli*. A tutti questi monumenti registrati ne' fasti della Chiesa Gallicana noi congiungeremmo la testimonianza non men solenne che gloriosa all' Istituto, Ammaestramento, Dottrina, e Condotta de' Gesuiti, resa e presentata al Re sulla fine dell' anno 1761. da una Assemblea numerosa di Cardinali, Arcivescovi, e Vescovi incaricata di esaminare tutti questi articoli, e di renderne conto a S. M.

XVI. Omaggio reso all'Istituto medesimo dagli Eretici, e da' nemici de' Gesuiti.

Noi non crediamo, MM. FF. CC., che voi esiterete di riportarvene a così gravi, così rispettabili, e così competenti autorità. Ma se il peso di tante approvazioni illuminate, e non sospette non bastasse ancora a chiuder la bocca ai nemici della Società, noi finiremmo di confonderli, presentando loro l' Istituto de' Gesuiti vincitore delle prevenzioni, che tal volta s' insinuano nelle Anime le più sante, e le più zelanti. Testimonio il celebre Palafox (*a*), il quale, dopo tante rotture contra la Società e suoi figliuoli, ha resa loro giustizia; ha riconosciuti, e riparati i suoi torti con altrettanta edificazione, che dignità. Noi vi citeremmo eziandio i Protestanti dell' ultimo secolo, i quali dopo l' Edizioni del suo Istituto fatte dalla Società, non potendo più screditarlo come un Codice occulto e misterioso, eglino stessi n'han pubblica-
ta

(*a*) Vedasi la sua Istoria della Conquista della Cina fatta dai Tartari, e le sue Note sopra le Lettere di S. Teresa, delle quali egli inviò il Manoscritto al Generale de' Carmelitani Scalzi nel 1656. E per conseguenza posteriormente alle doglianze, che aveva fatte contra i Gesuiti. Leggasi specialmente la Nota 4. *sulla Lettera 3. pag. 21. Edizione d' Anversa 1661. part. 4.*

ta un edizione, l' han dedicata ad Alessandro VII. (a), hanno colmato di lodi questo bel piano di condotta, e non altro più hanno accusato ne' Gesuiti, se non d'averlo abbandonato. Finalmente ne appelleremmo al Portogallo, che in questi tempi medesimi, proscrivendo la Società, venera, e canonizza le leggi da Lei ricevute dal suo Fondatore. Or, MM. FF. CC., non è egli evidente, che la sola forza della verità, e dell' equità può riunire tanti suffragj, e che non vi è se non lo spirito di Partito, che possa bravarne l'autorità, o dissimularne la notorietà avanti i Tribunali Secolari?

XVII. Il medesimo Istituto dichiarato pio dal S. Concilio di Trento.

In fatti, MM. FF. CC., potreste voi porre in dimenticanza il rispetto, e l' ubbidienza da voi dovuta ad un consenso, il giudizio del quale tanto è illuminato, decisivo, e perentorio in favore dell' Istituto proscritto? Consenso, che in qualche modo equivale al giudizio medesimo della Chiesa dispersa, qualor se ne attenda e la durata del tempo, e il numero degli approvatori. Dopo la fondazione della Società, non v' è stato un Papa, che non abbia lodato l' Istituto, non un Vescovo che n' abbia messa in dubbio la Saviezza, non uno Stato Cattolico, il quale non n' abbia riconosciuta l' utilità, non un Sovrano nella Chiesa, il qual non n' abbia favorito lo stabilimento ne' suoi Dominj. Potreste voi chiuder gli occhi alla luce, che si diffonde da questa nuvola di testimonj? Oblierreste voi finalmente l' onorevole testimonianza, che la Chiesa adunata in Trento solennemente ha resa all' Istituto de' Gesuiti. „ I Pa„ dri di questo Concilio lo chiamano un *Pio Istituto*, „ e per singolar privilegio dispensano i Religiosi di „ questa Società dalla Legge generale da essi fatta per „ gli

(a) Tibi igitur Alexander vere Magne .... Patrum (sic audire ambiunt) Societatis Jesu in quas primum juravere leges novis excusas typis consecro.... Curavi denuo fidelissime in lucem edi, ut tibi supremo Religiosorum cœtuum Præfecto & Censori, ut Orbi pateat universo, num avitum redoleant Institutum hodierni Societatis mores, num pristino congruant regimen &c. *Regulæ Societatis Jesu juxta exemplar impressum Lugduni* 1606. *Epist. dedic. pag.* 5. *&* 6.

„ gli altri Ordini “ son questi i termini stessi usati dall' assemblea de' Vescovi adunati a Parigi per ordine del Re in porgli sotto degli occhi la dichiarazione del Concilio. Essi vi aggiungono circostanze, che danno a questa testimonianza la più grande autenticità. Ci fan sapere in effetto, che la Magistratura Francese, o almeno il Parlamento di Parigi, altro non aspettava che il suffragio del Concilio per accordare a' Gesuiti il suo favore. S. Carlo Borromeo ne scrisse ai Legati della S. Sede (a). Nella sua lettera consiglia loro di conferirne col Cardinale di Lorena, le disposizioni del quale non erano dubbiose in favore della Società, e di spiegarsene favorevolmente nelle Sessioni qualor si trattasse di Regolari. V' erano in questo Concilio alcuni Dottori prevenuti contra l' Istituto della nascente Società. Ebbero occasione di meglio conoscerla, e di disingannarsi. „ Gli Ambasciatori de' Principi intervenuti al Concilio „ (*sieguono a dire i Prelati, de' quali Noi v' esponiamo* „ *i sentimenti, e i desiderj*) si univano al parere (di „ S. Carlo Borromeo) allorchè proponevano lo stabi- „ limento di più Collegj in Alemagna, come il mezzo „ più efficace per ristabilirvi la Fede e i buoni costu- „ mi. “ Le intenzioni del Sommo Pontefice, i desiderj del S. Cardinale, i Voti di Francia, e d' Alemagna esposti dai loro Ambasciatori, e sostenuti dal zelo de'

C

(a) Scripserat ante quatuor menses Borromæus ad legatos, supervacaneum a se putari causas illis recensere, quibus movebatur Pontifex ad amandam Societatem Jesu, & ad optandum, ut illi in cunctis Catholicorum Provinciis reciperentur, ignarus Legatos in eodem sensu convenire. Audivit enim in Gallia non excipi, idque potius ex quorundam Privatorum adversa affectione, quam ex Regis, Regiique Concilii voluntate. Ea propter cum Galliæ Senatus id negotii in Oecumenica Synodo reposuisset, gratum fore Pontifici, si ubi de Regularibus ageretur, Legati occasionem acciperent faciendi Societati in eo quod ipsis consentaneum videretur, ea de re quoque differant cum Lotharingo, quem certum erat eidem propitium esse. *Parere de' Vescovi pag. 5. e 6. in 12.*

de' Legati della Sede Apostolica, furon compiti per mezzo della distinzione, con cui il Concilio onorò l' Istituto della Società, consentendo, che non fosse compreso nella Regola stabilita per gli altri Ordini Religiosi, e qualificandolo con la Pietà, che ne forma il carattere: Qualificazione, onde veniva ugualmente difeso dalle prevenzioni innocenti, che dalle Satire Eretiche (a).

Eccovi dunque il medesimo Istituto dichiarato PIO da un Concilio della Chiesa universale, ed EMPIO da un corpo di Magistrati Secolari. Qual contrarietà di giudizj? Ma a chi dunque dovrem credere sù tal materia? Voi dovete saperlo, MM. FF. CC., la Fede, la ragione medesima vi insegna, qual de' due Tribunali è il meglio informato, e il più competente. Il dire, che non così l' approvazione, come la condanna è stata regolata da un esame serio di questo Istituto; è un ignorare l' Istoria del Concilio, la qualità de' suoi membri, e i Complotti eziandio orditi allora contra la Società. Dall' altra parte, MM. FF. CC., qual esame si è fatto di questo Istituto nelle Corti Secolari, ove il difetto d'Esame si rimprovera al Concilio di Trento?

Pur troppo avremo delle occasioni di porre in vista gli errori grossolani, che si palesano nella massima parte de' ragguagli, che se ne son fatti ai Tribunali, benchè per altro queste particolarità non entrino nel piano della nostra Istruzione: altro non essendoci noi proposto, se non di reclamare i dritti della nostra lesa giurisdizione, e di vendicare l' oltraggio fatto alla Chiesa, condannando ciò ch' Ella approva.

XVIII. Obiezioni fatte a questo Istituto.

Ma finalmente, mi direte voi, se questo Istituto non è vizioso, come è potuto avvenire, che quasi tutte le Corti Superiori d' un gran Regno l' abbiano riprovato? Ah! MM. FF. CC., se egli avesse i vizj, che gli si op-

(a) Ad eam æstimationem eventa erat Societas Jesu, ut Nuntii Pontificum, & Principum Oratores proponerent ut maximum inter cuncta remedia ad Germaniam restituendam, multitudinem illius Collegiorum, ut liquet ex voluminibus litterarum &c. *Parere de' Vescovi pag. 7. in 12.*

ſi oppongono, come mai, malgrado tanti rivali, e nemici della Società, nel decorſo di dugent' anni queſti vizj ſi ſono ſottratti agli occhi della Chieſa adunata, o diſperſa, agli occhi di tanti Papi, o Veſcovi, agli occhi di tutti i Potentati Cattolici, e de' loro Conſigli, agli occhi in fine de' Magiſtrati, che per tempo sì lungo l' hanno veduto in vigore, e mai non l' aveano incolpato.

XIX.
1. Riſpoſta al faſto rimproverato a queſto Iſtituto.

E quali mai vuolſi che ſieno queſti vizj, che la Chieſa avrebbe dovuto riconoſcere in queſt' Iſtituto? Si taccia in primo luogo la qualità di *Compagnia*, o *Società di Gesù*, che ſempre han preſa i Geſuiti, e che inceſſantemente ſi ripete nel loro Iſtituto. Si pretende, che queſto titolo è pien di faſto, e che fa ingiuria al Corpo intero de' Fedeli, i quali con ciò ſembrano eſcluſi dalla Società e Unione con Gesù Criſto. Ma, MM. FF. CC., nulla v' ha di più frivolo, e cento volte è ſtata ſciolta queſta objezione coll' eſempio di molti Iſtituti Religioſi, o Eccleſiaſtici, diſtintiſi con de' nomi ſopra de' quali tutti i Criſtiani hanno parimente de' dritti eſſenziali. Che voglion dire in effetto Religioſi della Santiſſima Trinità, Preti dell' Oratorio di Gesù, Cavalieri di Criſto, Canonici del Salvatore ec.? Religioſe della Miſericordia di Gesù, del Buon Paſtore, del Santiſſimo Sacramento, del Sangue Prezioſo, del Calvario ec.? Confraternite, o Aſſociazioni della Croce, del Cuor di Gesù, della Paſſione, dello Spirito Santo ec.? E come provare, che queſti nomi ſi ſon potuti tollerare, anzi approvare nella Chieſa, e pretendere con tutto ciò, che quello di *Compagnia*, o *Società di Gesù* doveva rigettarſi come pieno di faſto, e d' ambizione, come ingiurioſo al corpo intero de' Fedeli?

Riconoſciamo, MM. FF. CC., che niente v' ha di più ſemplice e men ſoſpetto di tutte queſte maniere di contradiſtinguere l' adunanze, le quali ſervono Dio, e la Chieſa ſecondo il proprio ſpirito, e le intenzioni de' loro Fondatori. Quando il Concilio di Trento, i Papi, e tutti i Veſcovi del Mondo Criſtiano hanno accordata la qualità *di Compagnia di Gesù* all' Ordine Religioſo fondato da S. Ignazio, non inteſero certamente di ſe-

 con-

de' Legati della Sede Apostolica, furon compiti per mezzo della distinzione, con cui il Concilio onorò l' Istituto della Società, consentendo, che non fosse compreso nella Regola stabilita per gli altri Ordini Religiosi, e qualificandolo con la Pietà, che ne forma il carattere: Qualificazione, onde veniva ugualmente difeso dalle prevenzioni innocenti, che dalle Satire Eretiche (a).

Eccovi dunque il medesimo Istituto dichiarato PIO da un Concilio della Chiesa universale, ed EMPIO da un corpo di Magistrati Secolari. Qual contrarietà di giudizj? Ma a chi dunque dovrem credere sù tal materia? Voi dovete saperlo, MM. FF. CC., la Fede, la ragione medesima vi insegna, qual de' due Tribunali è il meglio informato, e il più competente. Il dire, che non così l' approvazione, come la condanna è stata regolata da un esame serio di questo Istituto; è un ignorare l' Istoria del Concilio, la qualità de' suoi membri, e i Complotti eziandio orditi allora contra la Società. Dall' altra parte, MM. FF. CC., qual esame si è fatto di questo Istituto nelle Corti Secolari, ove il difetto d' Esame si rimprovera al Concilio di Trento?

Pur troppo avremo delle occasioni di porre in vista gli errori grossolani, che si palesano nella massima parte de' ragguagli, che se ne son fatti ai Tribunali, benchè per altro queste particolarità non entrino nel piano della nostra Istruzione: altro non essendoci noi proposto, se non di reclamare i dritti della nostra lesa giurisdizione, e di vendicare l' oltraggio fatto alla Chiesa, condannando ciò ch' Ella approva.

XVIII. Obiezioni fatte a questo Istituto.

Ma finalmente, mi direte voi, se questo Istituto non è vizioso, come è potuto avvenire, che quasi tutte le Corti Superiori d' un gran Regno l' abbiano riprovato? Ah! MM. FF. CC., se egli avesse i vizj, che gli si op-

(a) Ad eam æstimationem eventa erat Societas Jesu, ut Nuntii Pontificum, & Principum Oratores proponerent ut maximum inter cuncta remedia ad Germaniam restituendam, multitudinem illius Collegiorum, ut liquet ex voluminibus litterarum &c. *Parere de' Vescovi pag. 7. in 12.*

si oppongono, come mai, malgrado tanti rivali, e nemici della Società, nel decorso di dugent' anni questi vizj si sono sottratti agli occhi della Chiesa adunata, o dispersa, agli occhi di tanti Papi, o Vescovi, agli occhi di tutti i Potentati Cattolici, e de' loro Consigli, agli occhi in fine de' Magistrati, che per tempo sì lungo l' hanno veduto in vigore, e mai non l' aveano incolpato.

XIX.
1. Risposta al fasto rimproverato a questo Istituto.

E quali mai vuolsi che sieno questi vizj, che la Chiesa avrebbe dovuto riconoscere in quest' Istituto? Si taccia in primo luogo la qualità di *Compagnia*, o *Società di Gesù*, che sempre han presa i Gesuiti, e che incessantemente si ripete nel loro Istituto. Si pretende, che questo titolo è pien di fasto, e che fa ingiuria al Corpo intero de' Fedeli, i quali con ciò sembrano esclusi dalla Società e Unione con Gesù Cristo. Ma, MM. FF. CC., nulla v' ha di più frivolo, e cento volte è stata sciolta questa objezione coll' esempio di molti Istituti Religiosi, o Ecclesiastici, distintisi con de' nomi sopra de' quali tutti i Cristiani hanno parimente de' dritti essenziali. Che voglion dire in effetto Religiosi della Santissima Trinità, Preti dell' Oratorio di Gesù, Cavalieri di Cristo, Canonici del Salvatore ec.? Religiose della Misericordia di Gesù, del Buon Pastore, del Santissimo Sacramento, del Sangue Prezioso, del Calvario ec.? Confraternite, o Associazioni della Croce, del Cuor di Gesù, della Passione, dello Spirito Santo ec.? E come provare, che questi nomi si son potuti tollerare, anzi approvare nella Chiesa, e pretendere con tutto ciò, che quello di *Compagnia*, o *Società di Gesù* doveva rigettarsi come pieno di fasto, e d' ambizione, come ingiurioso al corpo intero de' Fedeli?

Riconosciamo, MM. FF. CC., che niente v' ha di più semplice e men sospetto di tutte queste maniere di contradistinguere l' adunanze, le quali servono Dio, e la Chiesa secondo il proprio spirito, e le intenzioni de' loro Fondatori. Quando il Concilio di Trento, i Papi, e tutti i Vescovi del Mondo Cristiano hanno accordata la qualità *di Compagnia di Gesù* all' Ordine Religioso fondato da S. Ignazio, non intesero certamente di se-

de' Legati della Sede Apostolica, furon compiti per mezzo della distinzione, con cui il Concilio onorò l' Istituto della Società, consentendo, che non fosse compreso nella Regola stabilita per gli altri Ordini Religiosi, e qualificandolo con la Pietà, che ne forma il carattere: Qualificazione, onde veniva ugualmente difeso dalle prevenzioni innocenti, che dalle Satire Eretiche (*a*).

Eccovi dunque il medesimo Istituto dichiarato Pio da un Concilio della Chiesa universale, ed Empio da un corpo di Magistrati Secolari. Qual contrarietà di giudizj? Ma a chi dunque dovrem credere sù tal materia? Voi dovete saperlo, MM. FF. CC., la Fede, la ragione medesima vi insegna, qual de' due Tribunali è il meglio informato, e il più competente. Il dire, che non così l' approvazione, come la condanna è stata regolata da un esame serio di questo Istituto; è un ignorare l' Istoria del Concilio, la qualità de' suoi membri, e i Complotti eziandio orditi allora contra la Società. Dall' altra parte, MM. FF. CC., qual esame si è fatto di questo Istituto nelle Corti Secolari, ove il difetto d' Esame si rimprovera al Concilio di Trento?

Pur troppo avremo delle occasioni di porre in vista gli errori grossolani, che si palesano nella massima parte de' ragguagli, che se ne son fatti ai Tribunali, benchè per altro queste particolarità non entrino nel piano della nostra Istruzione: altro non essendoci noi proposto, se non di reclamare i dritti della nostra lesa giurisdizione, e di vendicare l' oltraggio fatto alla Chiesa, condannando ciò ch' Ella approva.

XVIII. Obiezioni fatte a questo Istituto.

Ma finalmente, mi direte voi, se questo Istituto non è vizioso, come è potuto avvenire, che quasi tutte le Corti Superiori d' un gran Regno l' abbiano riprovato? Ah! MM. FF. CC., se egli avesse i vizj, che gli si op-

(*a*) Ad eam æstimationem eventa erat Societas Jesu, ut Nuntii Pontificum, & Principum Oratores proponerent ut maximum inter cuncta remedia ad Germaniam restituendam, multitudinem illius Collegiorum, ut liquet ex voluminibus litterarum &c. *Parere de' Vescovi pag. 7. in 12.*

ſi oppongono, come mai, malgrado tanti rivali, e nemici della Società, nel decorſo di dugent' anni queſti vizj ſi ſono ſottratti agli occhi della Chieſa adunata, o diſperſa, agli occhi di tanti Papi, o Veſcovi, agli occhi di tutti i Potentati Cattolici, e de' loro Conſigli, agli occhi in fine de' Magiſtrati, che per tempo sì lungo l' hanno veduto in vigore, e mai non l' aveano incolpato.

XIX. 1. Riſpoſta al faſto rimproverato a queſto Iſtituto.

E quali mai vuolſi che ſieno queſti vizj, che la Chieſa avrebbe dovuto riconoſcere in queſt' Iſtituto? Si taccia in primo luogo la qualità di *Compagnia*, o *Società di Gesù*, che ſempre han preſa i Geſuiti, e che inceſſantemente ſi ripete nel loro Iſtituto. Si pretende, che queſto titolo è pien di faſto, e che fa ingiuria al Corpo intero de' Fedeli, i quali con ciò ſembrano eſcluſi dalla Società e Unione con Gesù Criſto. Ma, MM. FF. CC., nulla v' ha di più frivolo, e cento volte è ſtata ſciolta queſta objezione coll' eſempio di molti Iſtituti Religioſi, o Eccleſiaſtici, diſtintiſi con de' nomi ſopra de' quali tutti i Criſtiani hanno parimente de' dritti eſſenziali. Che voglion dire in effetto Religioſi della Santiſſima Trinità, Preti dell' Oratorio di Gesù, Cavalieri di Criſto, Canonici del Salvatore ec.? Religioſe della Miſericordia di Gesù, del Buon Paſtore, del Santiſſimo Sacramento, del Sangue Prezioſo, del Calvario ec.? Confraternite, o Aſſociazioni della Croce, del Cuor di Gesù, della Paſſione, dello Spirito Santo ec.? E come provare, che queſti nomi ſi ſon potuti tollerare, anzi approvare nella Chieſa, e pretendere con tutto ciò, che quello di *Compagnia*, o *Società di Gesù* doveva rigettarſi come pieno di faſto, e d' ambizione, come ingiurioſo al corpo intero de' Fedeli?

Riconoſciamo, MM. FF. CC., che niente v' ha di più ſemplice e men ſoſpetto di tutte queſte maniere di contradiſtinguere l' adunanze, le quali ſervono Dio, e la Chieſa ſecondo il proprio ſpirito, e le intenzioni de' loro Fondatori. Quando il Concilio di Trento, i Papi, e tutti i Veſcovi del Mondo Criſtiano hanno accordata la qualità *di Compagnia di Gesù* all' Ordine Religioſo fondato da S. Ignazio, non inteſero certamente di ſe-

condare il fasto, e di concorrere ad uno scandalo. Altro non videro in questo titolo, che una pia emulazione, e un zelo attivo per imitare la vita, e i travagli del Salvatore degli Uomini. Conviene egli presentemente censurare il linguaggio, che un Concilio Ecumenico, diciannove Papi, e tutti i primi Pastori han consecrato col loro esempio?

XX.
2. Al mistero rimproverato a quest' Istituto.

Con successo migliore si è creduto di potere attaccare l' Istituto de' Gesuiti, rimproverandoli un mistero non confacentesi, *come si è detto*, con la Cristiana semplicità: Mistero altresì, che si pretende di cacciare come argomento di sospetti per uno stato, e suoi Cittadini. Chi crederebbe, MM. FF. CC., che un rimprovero in apparenza sì grave è una querela destituita di fondamento e d' oggetto? I Gesuiti hanno una regola, la quale divieta *di riferire alle Persone di fuori le cose, che occorrono in Casa, e di comunicare le Costituzioni, o altri Scritti, che trattano dell' Instituto senza il consenso del Superiore*. Eccovi ciò, che in oggi si esige in mistero, ciò che proponesi come l' indizio, e la prova di profondi segreti, e della Politica perigliosa de' Gesuiti. Ma riflettiamo un momento sopra un' ordinanza sì semplice. Si vieta in quella *di riferire alla persona di fuori le cose, che occorrono in Casa*. E che? nelle famiglie eziandio particolari sarebbe forse ben fatto il non prendere misura alcuna per occultare agli occhi del pubblico certe discussioni di affari, che devono a quello nascondersi? Le Religiose Comunità son gran famiglie composte di umori diversi, soggetti ad altercazioni passaggere, le quali fa nascere l' Umanità, e le dissipa la dipendenza: Sarebbe egli ragionevole di porre in vista alle persone di Mondo queste minuzie domestiche, e questo interior governo riconcentrato nella solitudine? La regola de' Gesuiti vieta il comunicare senza licenza del Superiore *le Costituzioni, o altri Libri, i quali trattano dell' Istituto*; E questa disposizione non dee sembrare sospetta, o contraria alla prudenza. Libri di tal fatta non son destinati alla lettura di persone, le quali vivon nel secolo. Sarebbe facile l' abusarne, e interpretare malignamente ciò che non è, se non prudenza, o semplicità Evangelica. Ma dall' altra

Reg. Soc. Jes 38. *Tom. II. Istit. pag. 77.*

altra parte, MM. FF. CC., (e questa osservazione sopra d'ogni altra è degna di riflesso) quello, che ordina S. Ignazio nella Regola, di cui parliamo, altro non è che la Legge prescritta quasi da tutti i Fondatori degli Ordini.

Le Costituzioni di Monte Casino vietano severamente *il riferire di fuori le cose avvenute nel Monastero* (*a*).

Quelle de' Camaldolesi minacciano *pene gravissime a coloro, i quali paleseranno agli esterni i segreti della Congregazione* (*b*).

S Bonaventura che era stato Generale del suo Ordine raccomanda *di non rivelare i segreti domestici, e di non manifestare alcun articolo degli Statuti, se pur non fosse nel caso d' una grave necessità* (*c*).

Cent' anni dopo S. Bonaventura il Generale del medesimo Ordine di S. Francesco (*d*) vietò di comunicare le Costituzioni agli esterni, e questo regolamento fu ancora rinnovato nel Capitolo Generale del 1618. (*e*). In questo fu ordinato a tutti i Superiori d' avere un esemplare delle Costituzioni dell' Ordine, ma di ben guardarsi, che non venissero in cognizione degli esterni. Facil cosa sarebbe l' adunare molti altri esempj della discrezione e prudenza de' Legislatori Monastici. Or chi potrà persuadersi, che imitandoli S. Ignazio, e i suoi Successori nel governo della Compagnia siensi renduti sospetti di maneggi segreti, e di rei artifizj?

Quello finalmente, che intieramente distrugge questo preteso mistero imputato in oggi a' Gesuiti, si è, che questi

(*a*) Cui pœnæ subditi sint qui referre foris ausi fuerint, quæ in Monasteriis acciderint. *Cassin. in cap. 67. Reg. S. Bened.*

(*b*) Gravissimæ pœnæ subjaceat, qui revelaverit secreta Congregationis alicui extra ordinem. *Camald. lib. 1. Constit. cap. 18.*

(*c*) Secreta Ordinis non revelent, nec Statutum aliquod publicent, nisi quod forte commode celari non potest. *B nav. apud Nigron. in Reg. 38. Soc. Jesu.*

(*d*) Guillel Fariner. Constit. gener. cap. 6. § *Districte.*

(*e*) Quilibet Guardianus studeat habere præfatas Constitutione, cavendo ne Extraneis publicentur.

questi non hanno mai occultato il loro Istituto a chi era in dritto di volerne conoscere: che ne hanno fatto un gran numero di Edizioni, e se ne trovano gli Esemplari in tutte le grandi Librerie: Che Rodriguez nel suo Trattato della Cristiana Perfezione, e Bouchours nella Vita di S. Ignazio n' hanno delineato il piano con molta ampiezza, e precisione: Che chiunque ha voluto esaminarlo, fosse amico, o nemico de' Gesuiti, ha potuto soddisfarsi presso i Gesuiti medesimi, poichè questi han potuto sempre comunicare questa Lettura, domandandone a tenor della Regola la permissione da' Superiori.

XXI. 3. All' instabilità rimproverata a questo Istituto.

Questo preteso mistero dell' Istituto de' Gesuiti è dunque un mero pregiudizio, MM. FF. CC., ed una accusa che non ha fondamento. Altrettanto dee dirsi d' un' altra objezione, che trovasi ripetuta per fino ne' pubblici Scritti sotto nomi di Autori rispettabili. Dicesi, che nulla v' ha di fisso, e stabile nell' Istituto de' Gesuiti, e che essi cambiar lo possono a lor talento, e darli tutti i caratteri, che esigono i loro interessi? Che le diverse regole in quello comprese sono distrutte da altre Regole opposte, le quali s' incontrano in altri luoghi dell' Istituto medesimo, o pur sono soggette a distinzioni, ed eccezioni, che le rendono inutili ec.

Facilmente si scorge che quì si taccia il potere, di cui è fornita la Società per fare regolamenti adattati ai tempi, ai luoghi, ed alle circostanze: Potere, di cui godono ugualmente tutte le altre Congregazioni Regolari. In fatti, per qual' altra cagione confermava Alessandro III. nel 1176. *gli Statuti fatti, o da farsi da' Certosini* (a), se non perchè era necessaria alla conservazione di quest' Ordine l' autorità di far Leggi nuove, e di mutare le antiche? Avendo gli altri Ordini i bisogni medesimi, hanno la medesima autorità, e di niun di loro si dice, che non abbia nulla di fisso nelle sue Costituzioni. Questi rimproveri non si fanno ad altri, che a' Gesuiti: Benchè di tutti gli Ordini Religiosi questo forse sia quello che meno ha cangiato ne' regolamenti

(a) Confirmat Institutiones factas & faciendas. *C' est le Titre du Bref accordè a ces Religieux.*

lamenti del suo Istituto. Fa veramente di tempo in tempo delle nuove Ordinanze; ma per sostenere la Lettera, o sviluppare lo spirito di quelle, che sono già state ricevute nel corpo delle sue Leggi: E quando pur si desse un pò di più libertà in questa materia, quali potrebbero esser gli oggetti di queste innovazioni? Tutto è stato preveduto, notato, limitato dall' Istituto medesimo. Eccovi in poche parole ciò, ch' egli ci insegna, e nel tempo medesimo eccovi un ristretto di questo Codice Religioso tanto esaminato fin quì, e tanto poco capito.

XXII. Ristretto dell' Istituto de' Gesuiti.

Il dritto della Società *Jus Societatis*, giusta l'espressione usata in un articolo delle sue Costituzioni, comprende quattro cose.

1. *L' Istituto* propriamente detto, il quale è esposto nelle Bolle de' Papi sopra tutto di Paolo III., di Giulio III., e di Gregorio XIII. Istituto, il quale consiste ne' tre Voti Religiosi, e nel quarto Voto con cui si contrae un obbligo speciale d' ubbidienza al Papa in ordine alle Missioni: Nella distinzione di Professi, Coadjutori, e Scolari. Nell' obbligo d' istruire la gioventù: nel governo d' un solo temperato per altro dalla Congregazione Generale. Tal' è, a parlar propriamente, la sostanza di questo Istituto. Vi si aggiungono alcuni articoli, che ne sono come le conseguenze, o i sostegni, e chiamansi per tal ragione *articoli sostanziali* (a). Or sopra tutti questi punti non ha potere alcuno nè il Generale, nè tutto il corpo della Compagnia. Questi son principj immutabili, e Leggi fondamentali. E siccome negli altri Ordini niuno ha mai il dritto di alterare ciò, che ne forma l' essenza; come il Capitolo Generale de' Certosini non può abolire l' obbligo solenne di solitudine e di ritiro professato in ogni tempo da questo

(a) Cum mentio facta fuisset de difficultatibus quæ circa Constitutiones occurrebant, placuit omnibus communi consensu, ut nihil ad substantialia Instituti nostri pertinens posset immutari, ut in secundo Decreto de Constitutionibus in præcedenti Congregatione fuerat constitutum. *Congr. II. Dec. 6. Instit. tit. 1. pag.* 482. Vide etiam *Decretum* 58. *Congr. V. Tit. 1. pag.* 560.

questo S. Ordine; così la Compagnia de' Gesuiti considerata nella sua più gran totalità non può cangiare, rivocare, alterare gli articoli suddetti, perchè questi articoli, torno a ripeterlo, sono la base di questo Istituto: Ed eccovi già un gran corpo di legislazione, di cui non si può dire, che non abbia nulla di *fisso*, e di *stabile*.

2. L' Istituto de' Gesuiti comprende quelle che diconsi *Costituzioni*, opera di S. Ignazio Fondatore di questa Società. Son queste distribuite in dieci parti, e formano un Codice di Leggi generali, perpetue, ordinate alla conservazione dell' Istituto, e fisse in guisa, che non possono essere nè abolite, nè cangiate dal solo Generale, o dalla sola Congregazione generale. Per farvi il minimo cangiamento fa di mestieri, che il Generale, e la Congregazione generale concorrano di concerto a questa nuova disposizione.

Const. part. 4. Cap. 10. §. 2. Tom. I. pag. 392.

3. Le Congregazioni generali fanno de' Decreti, e Statuti, che sono altresì Leggi perpetue, e non possono esser mutati se non unitamente dal Generale, e Congregazione Generale (*a*). In questo punto non v' è differenza alcuna fra questi Decreti, e le Costituzioni. Ma queste hanno un grado di considerazione superiore, perchè sono Leggi primitive, emanate dal medesimo Fondatore. E' ancor rarissimo, che questi Decreti delle Congregazioni sieno totalmente aboliti, e cangiati. Son essi destinati ad interpretar l' Istituto, e le Costituzioni, a schiarire, e spiegare l' une per l' altre, a impedir gli abusi, o a rimediare a' disordini. Queste sono Leggi proporzionate ai bisogni, e alle circostanze.

Alcuni

(*a*) Propositum.... fuit ut Congregatio generalis.... decerneret an Pater Generalis possit declarare Constitutiones & Decreta generalia, ita ut Declaratio vim legis obtineat.... Declaravit Congregatio, Præpositum Generalem auctoritate sua ordinaria Constitutiones & Decreta generalia declarare posse. Eas tamen Declarationes non habere vim legis universalis, cum Congregationis generalis, cujus est leges condere, sit etiam eas hoc modo declarare. *Institut. Tit. 1. pag. 535. Edit. Prag. 1757.* Vide & *pag. 605.*

Alcuni tratti particolari le diversificano, ma di maniera che facilmente si scorge esser tutte dirette alla conservazione di quello, che forma l'essenza dell' Istituto.

4. Vi son per ultimo delle Regole appartenenti alla domestica disciplina, e alla maniera di soddisfare agl' impieghi particolari. Si conviene, che il Generale ha dritto di cangiarle: Ma se n' eccettuano gli articoli spettanti ai voti, Istituto, Constituzioni, e Decreti delle Congregazioni generali: Articoli, che quasi per tutto s' incontrano, e che in conseguenza limitano nella pratica l' autorità del capo della Compagnia.

Era necessario, MM. FF. CC., d' entrare in queste particolarità per farvi sentire, che il rimprovero dell' instabilità fatto all' Istituto de' Gesuiti è una pura illusione. Si aggiunge, che le diverse Regole di quest' Ordine scambievolmente si distruggono, e che sono soggette a distinzioni, ed eccezioni, che le rendono inutili: Altra accusa niente meglio fondata della precedente.

Se si è preteso, che in tutto l' Istituto de' Gesuiti non vi fosse Regola alcuna soggetta a qualsivoglia specie di *distinzioni, ed eccezioni*; questa è un' Idea chimerica. Qual' è mai fra gli Uomini la legislazione, che regger possa alle pruove di tutti gli avvenimenti, e di tutte le circostanze? Le Leggi della Chiesa medesima ammettono delle eccezioni, poichè cessano d' obbligare qualor s' incontrino de' doveri d' un Ordine superiore, o inconvenienti considerabili: Come dunque potria figurarsi taluno, che le Regole d' una Società Religiosa fossero invariabili, assolute, e indispensabili?

XXIII. L' Istituto de' Gesuiti giustificato per sè medesimo contra i sensi illusorj attribuiti ad alcune delle sue Regole.

Nell' Istituto de' Gesuiti si son previsti tutti i casi d' eccezione, e si sono prese le misure più giuste per ovviare agli scrupoli, e interpretazioni arbitrarie. Così, per esempio, si raccomanda in un luogo delle Costituzioni la modestia, semplicità, e povertà negli abiti che saranno somministrati ai particolari, e immediatamente dopo tal legge si dichiara, che non per questo si vieta a quelli che entrano nella Compagnia di poter far uso d' abiti di prezzo che vi avessero portati. Or queste due disposizioni perfettamente si accordano. Nel primo caso la Compagnia è quella, che somministra gli

Constitut. VI. part. Cap. 2. §. 15. Tom. I. pag. 410. ibid. pag. 411. e 412.

gli abiti a' suoi Sudditi; nel secondo gli aspiranti a questa Società sono quelli, che dimorano per qualche tempo cogli abiti che han portati nella Casa di probazione. Se questi abiti sono di prezzo, possono usarsi con tutto ciò nel corto spazio di tempo, che suol passare fra la prima recezione degli Aspiranti, e la lor piena, e intera ammissione agli esercizj del Noviziato. Questa diversità di situazioni è molto semplice, e il regolamento che la concerne è naturalissimo). Non sà vedersi, perchè sotto questo pretesto gli avversarj de' Gesuiti hanno formato un'accusa contra l' Istituto di questa Società, nè come abbian potuto tacciarlo di contraddizioni, d' opposizioni, d' eccezioni distruttive, di distinzioni che lo rendono inutile. Ne' Decreti, de' quali parliamo, non si scorge il minimo vestigio di questi difetti; e ciò che in quelli si prescrive deve aver luogo, senza che vi concorra alcun ordine particolare, in tutte le Società, o Comunità Religiose.

L' istesso vuol dirsi delle precauzioni enunciate nell' Istituto della Società contra il traffico di già vietato ai Chierici, e a' Religiosi dalle Leggi Ecclesiastiche (a). La seconda Congregazione de' Gesuiti condanna tutto ciò che aver potesse apparenza di traffico, sia nella maniera di coltivare le terre, sia nella vendita de' frutti; e convien dirvi a questo proposito, MM. FF. CC., che, se in questi ultimi tempi un particolare di quest' Ordine s' è intrigato in affari di commercio, egli s' è visibilmente allontanato dalle Regole, e Costituzioni della Società, la quale a tutti i suoi membri, e sopra tutto a quelli, che si consacrano alle Missioni nulla più raccomanda che lo Spirito del disinteresse e della povertà. *La povertà è quella*, diceva un de' lor Generali, esortando alle Missioni dell' Indie, *che separando i vostri cuori da ogni affetto alle cose terrene renderà agile i vostri piedi per annunziare l' Evangelo della* pace

(a) *Decr. 2. Congreg.* Inst. 1. Tom. I. pag. 482. 205. Vid. etiam Regulas Procuratorum assistentiæ, Provinciæ, Colleg. &c.

pate (*a*). *Fa di mestieri*, diceva altrove il medesimo Generale, *che quelli, i quali si danno alle Missioni*, in esse si conducano alla maniera degli Apostoli; che non vi faccian comparsa se non di poveri, senza attrezzi, senza equipaggio; ma ripieni d' un zelo ardente, pronti dal canto loro a tutto fare, e soffrire per desio di copiosa raccolta (*b*). La brama dunque d' acquistare, sopra tutto per mezzo del traffico, assolutamente è condannata in quest' Istituto: ma per istruire i Superiori, ed i Sudditi, vi si è specificato ciò, che doveva comprendersi nella nozione di traffico, e ciò che doveva esserne escluso. La settima Congregazione Generale è entrata su questo punto in ispiegazioni, che non possono tacciarsi di rilassamento (*c*). Si vieta onninamente, come riflettesi nel Decreto di questa Congregazione, di comprare a basso prezzo, per ricavare un profitto più considerabile dalla vendita de' medesimi effetti. Non è permesso di prendere in affitto gli altrui terreni per guadagnare su i frutti: ma non furono mai recate a colpa di chicchessia le diligenze usate per migliorar le sue terre, e per renderle fertili con tutti i mezzi, che onestamente si sogliono praticare. Converrebbe, MM. FF. CC., spiegarvi in particolare quel che distingue una lodevole Economia da quel che dicesi propriamente commercio. Voi vedreste, che in questi punti le Regole de' Gesuiti non sono in verun conto contrarie fra loro, e in generale possiamo assicurarvi, che nulla contengono d' illusorio,

 nulla

(*a*) Paupertas, dum vos ab omni terrena sollicitudine segregat & rerum humanarum exuit, pedes vestros, ad annuntiandum Evangelium pacis, veloces reddit. *Ep. 6. Claud. Aquav. ann.* 1590.

(*b*) Hi apostolico more bini & bini progrediantur ubi peculiaris non postulabit necessitas, pedibus, & ut veros pauperes decet, pergere, non multis onusti libris, non grandi supellectilis sarcina gravati, pleni tamen inflammato zelo incedant, ad tolerandum comparati, adque fructum incitato desiderio succensi. *Id. Ep.* 7. *An.* 1590.

(*c*) *Decr.* 7. *Congr. Tom. I. pag.* 607. 608.

nulla d' artificioso; e che qualor si specifica qualche eccezione, la diversità degli oggetti, o la necessità delle circostanze è quella, che ha obbligato i Superiori di questa Società a non insister sull' adempimento rigoroso della sua Legge.

XXIV. Supposizione Chimerica de' Gesuiti in ogni Setta, e condizione.

Avrete forse letto, o inteso, MM. FF. CC., un' altra imputazione fatta all' Istituto de' Gesuiti. Si dice, che secondo le Costituzioni di quest' Ordine la Società può abbracciar nel suo seno persone d' ogni stato, d' ogni professione, e forse ancor d' ogni setta. Sul quale argomento sonosi immaginati diversi tratti d' Istoria, che seriamente si spacciano come anecdoti verificati, mentre per altro non v' ha nulla di men fondato in verisimiglianza, ed in prove; niente di più falso, e di meglio refutato con fatti incontrastabili. Se avesse la Società de' Gesuiti, come pur hanno alcun' altre Congregazioni, Comunità di Religiose nella sua dipendenza, e un terz' ordine di persone Secolari; si potrebbe dir forse con verità; che può ella abbracciare nel suo seno persone d' ogni stato e professione. Ma i Gesuiti non formano, che un sol Ordine composto di Professi, Coadiutori, Scolari, e Novizj.

Allor che taluno è ammesso nella casa del Noviziato, vi dimora per qualche giorno in abito di Secolare, e l' istesso avviene, dove più, dove meno, in tutti gli altri Ordini Religiosi. La mutazione d' abito non si fa al primo istante della recezione, e vi sono molte Comunità, specialmente di Religiose, ove questa prima probazione dura più mesi. Questo è lo stato, in cui si trovano quelle, che diconsi *Postulanti*. Accade talvolta presso i Gesuiti, che questa situazione media, per così dire, fra la vita del mondo, e l' ingresso pieno e perfetto del Noviziato, è prolungata per motivi personali, o per riflessi di Famiglia. Questo caso è assai semplice, e dee similmente incontrarsi in tutte le Società Regolari. Ma gli avversarj de' Gesuiti fan travedere de' gran misterj in questo breve esperimento. Come le Costituzioni di questi Religiosi han preveduto tal fatta d' incidenti, e trattano gli oggetti, che possono avervi rapporto, si è voluto far credere al Pubblico, che gli autori di questo Istituto abbiano

avuta

avuta intenzione di formare una classe particolare di soggetti, Secolari al tempo medesimo e Gesuiti (*a*). In tale occasione si son fatte discussioni assai ampie; si son moltiplicate le invettive contra l'Istituto; si son citate le arringhe di Pasquier, e quantità di libelli antichi e moderni, per dare ad intendere, che la Società può ammettere nel suo corpo Conjugati, Prelati, e Principi (*b*); e vi hanno ancor messi per giunta gli Eretici, fabbricando dell' Istorielle per accreditar queste favole. Or la risposta a tante menzogne è il ridurre tutto alla lettera dell' Istituto. Noi ne abbiamo esaminate tutte le parti, discusse tutte le leggi, penetrate tutte le disposizioni; e non vi abbiamo trovate, se non le quattro specie di soggetti divisate di sopra, cioè a dire, Professi, Coadiutori, Scolari, e Novizj. Se la nostra testimonianza fosse á taluno sospetta, esiste il libro, e ognun lo può consultare; ma se taluno vuol

Ibid. pag. 345.

dargli

(*a*) Vedasi ***l' Istoria della Nascita, e de' progressi della Compagnia di Gesù. Tom. III. pag.*** 328. & passim.

(*b*) L' unico fatto degno di qualche riflessione in questa materia è quello di Monsignor della Baume già Vescovo di Nantes. Aveva dimesso il suo Vescovato all' età di 90. anni allorchè un impulso di divozione lo portò a desiderare che gli fosse permesso di fare i voti della Compagnia di Gesù. Gli fu accordata la grazia dal Generale senza che per altro passasse alla Casa de' Gesuiti di Tulles luogo di sua dimora, essendogli ciò vietato dalla sua età troppo avanzata. Morì poco dopo, e fu sepolto nella Chiesa di quel Collegio. Monf. della Baume aveva voluto imitare il Principe Carlo di Lorena Vescovo di Verdun, che rinunziò il Vescovato per farsi Gesuita, e molto edificò in questa nuova professione. Non v' è legge, la qual vieti ad un Vescovo d' abbracciare lo stato Religioso, e nulla trovasi di riprensibile nella condotta di Monf. della Baume. L' età sola lo ritenne nella sua Casa, e i voti finalmente che fece eran voti approvati dalla Chiesa, poichè pronunziò la formola de' voti degli Scolari della Società. Vedasi l' Istoria di Tullez di Baluzio il qual riporta questo fatto.

dargli i sensi che non ha, e vedervi ciò che non vi è; noi non entreremo in disputa contra tal fatto di lettori, e direm loro con S. Paolo, *che tal non è il nostro costume, nè quello della Chiesa di Dio*.

1. *Corint.* xi. 16.

XXV. Le denunzie caritatevoli autorizzate fra' Gesuiti come presso gli altri Ordini Religiosi, difese dall' odioso rimprovero di *spionaggio*.

Nell' Istituto de' Gesuiti v' è un Articolo, in cui si dice, che ogni membro particolare della Società deve esser contento, che si scuoprino a' Superiori tutti i difetti, che in lui saranno notati, e questo Articolo, è risguardato ancora da' Nemici de' Gesuiti, come una legge insidiosa, come un continuo spionaggio, che mette in discordia i fratelli, ed arma gli uni contro degli altri. Che non s' è mai scritto contra questa Regola, la quale tuttavia non è altro, che il risultato, o la copia d' un' infinità d' altre Costituzioni monastiche, delle quali S. Ignazio s' era appropriato la lettera, e lo spirito?

Nell' Ordine di S. Domenico *ciascuno deve riferire a' Superiori quel che avrà visto o inteso* (a).

In quello di S. Francesco, *quei che escono dal Chiostro devono denunziare, tornandovi, i difetti notabili che saranno stati commessi fuori di Casa*: e in un altro luogo delle Costituzioni di questo Ordine si vieta *d' insegnare e tenere che non v' è obbligo di rivelare i difetti de' suoi fratelli al Superiore, che può e deve portarvi rimedio* (b). I Santi Dottori hanno sostenuto la dottrina e l' uso delle dinunzie domestiche: S. Bonaventura rapporta l' esempio del Patriarca Giuseppe, che denunziò a Giacobbe le ree pratiche de' suoi fratelli, ne conclude, che si danno occasioni in cui i difetti del prossimo devono esser deferiti a' Superiori, senza

(a) Ne vitia occultentur, Prælato suo quilibet denuntiet quæ viderit vel audierit. *Constit. Prædicat. dist. V. C.* 13.

(b) Teneatur fratres per obedientiam exeuntes in reditu suo secrete Guardiano excessus notabiles intimare..... Nullus frater dogmatizet, vel teneat, quod cum aliqui sunt socii in crimine non teneatur alter alterum revelare Superiori, qui potest ac debet prodesse, & animarum periculis præcavere. *Const. Guillelm. Fariner. edita*.

senza premettere nè correzioni, nè ammonizioni (*a*).

S. Tommaso insegna, *che la denunzia al Superiore è lecita, considerandolo non come Giudice, ma come persona che invigila alla correzione del prossimo* (*b*).

Innocenzo III. comanda, che diasi principio alle procedure ordinarie per mezzo della correzione fraterna: ma aggiunge, che quando trattasi de' Religiosi non deve in tutto seguirsi quest' ordine; perchè tal fatta di persone, se la cosa lo richieda, possono esser private de' loro impieghi con facilità e libertà maggiore che gli altri (*c*).

E' dunque certo, MM. FF. CC., che in un governo pieno di carità, e perfezione, qual si presume quello d' ogni Società Religiosa, possono deferirsi talvolta al Superiore i difetti de' particolari senza osservare la legge della fraterna correzione. Presso i Gesuiti prevengonsi i Novizj su quest' Articolo dell' Istituto, e questi nuovi sudditi, che acquista la Società, si tien conto che abbiano liberamente renunziato al grado di stima, che la denunzia de' loro difetti potrebbe loro far perdere nell' animo del Superiore. Perdita vantaggiosamente compensata, MM. FF. CC., poichè queste delazioni non alterano mai la carità del Superiore verso di quelli, che a lui son denunziati, ed è questo al contrario un mezzo sicuro ed efficace per provvedere al bene spirituale de' suoi sudditi. Aggiungete,

Inst. Tom. I. pag. 347.

(*a*) Etiam non præcedente correptione potest ac debet culpa proximi accusari extra judicium si sit occulta. *Bonav. in Luc. cap.* 17.

(*b*) Licite potest denuntiare, & tunc non dicit Ecclesiæ, quia non dicit ei sicut Prælato, sed sicut personæ proficienti ad correctionem proximi. *S. Th. quodlib. II. art. ult.*

(*c*) Denunciationem charitativa debet præcedere monitio ..... Hunc tamen ordinem circa regulares personas non credimus usquequaque servandum, quæ [cum causa requirit] facilius & liberius a suis possint administrationibus amoveri. *Innocent. III. Cap.* QUALITER & QUANDO *lib.* 5. *Decret. tit.* 1. DE ACCUSATION. *cap.* 33.

gete, che dichiarando in tal guisa ciò, che può esservi di difettoso nella condotta de' particolari, si dà al governo del corpo intero luce e forza maggiore: che in queste delazioni procedesi con tutti i riguardi possibili verso di quello che è colto in difetto; che il segreto è l' anima di questo commercio tutto interno e spirituale: che finalmente la regola in cui si raccomanda, non impone alcun obbligo sotto pena di peccato: che le occasioni d' osservarle son rare, e che, quando si presentano, non si ha troppo d' attenzione per afferrarle. Questo è quello che verso la fine del primo secolo della Compagnia faceva dire a Pallavicino, che dopo fu Cardinale, *esser fra i Gesuiti più frequente il difetto d' occultare le altrui mancanze, che quello di denunziarle* (a).

Se questa osservazione, MM. FF. CC., è una specie di Critica, può servire almeno a moderare le prevenzioni di coloro, che declamano contra la regola delle denunzie, tal quale si legge nell' Istituto.

XXVI. Rendimento di conto della coscienza prescritto dall' Istituto de' Gesuiti, raccomandato da' Legislatori dello stato Religioso, e da' Maestri di spirito.

Che potremmo noi dire presentemente, MM. FF. CC., di quello scoprimento di coscienze, che parimente è un punto di perfezione sommamente raccomandato nell' Istituto de' Gesuiti? Se consultiamo gli avversarj di questa Società, ci diranno, che questa regola è intollerabile: che l' obbligo di svelare i suoi pensieri più segreti, e tutto il suo interno al Superiore della Comunità non può esser di meno che non sia un' odiosa *inquisizione*, e una continua *tortura*. Sopra di che, MM. FF. CC., osserveremo una volta per sempre, che quando si possiede una lingua ricca d' espressioni, e abbondante di figure, è facilissimo il caratterizzare tutto ciò che si vuole con termini ampollosi. Chiamasi qui *inquisizione*, e *tortura* un mezzo di santificazione generalmente stimato da' più gran Maestri della vita spirituale.

S. Benedetto faceva consistere in questa apertura del cuore ciò che egli chiama il quinto grado dell' umiltà.

(a) Multo plus apud nos alienas labes celando, quam renunciando peccatur. *Pallavic. vindic. Societ. Jesu pag.* 276.

tà (*a*), e i più dotti commentatori della sua regola mostrano quanto importi alla perfezione del Religioso, e alla pace de' Monasterj, che i membri di ciascheduna Comunità non celin nulla al Superiore. Fanno essi insieme vedere, che questa pratica è raccomandata nelle Regole di S. Antonio, dell' Abate Isaia, di S. Basilio, di S. Isidoro, di S. Fruttuoso; negli Scritti di Cassiano, di S. Doroteo, di Ruffino, di S. Giovanni Climaco; che è appoggiata all' esempio de' Personaggi più illustri in santità, quali furono S. Serapione, ed altri infiniti, che nel deserto, o nella vita Cenobitica nulla celarono ai lor Superiori. E che? MM. FF. CC., tutti questi Eroi dell' Evangelica perfezione furono dunque Tiranni, quando stabilirono il rendimento di conto della coscienza? Furono schiavi, quando vi si soggettarono? O vorremo pur credere, che questa pratica debba essere biasimata nell' Istituto de' Gesuiti, mentre è rispettata in tutte le antiche Istituzioni Religiose?

XXVII. L' Istituto de' Gesuiti ingiustamẽte confuso con i Privilegj della Società.

Noi abbiamo osservato, MM. FF. CC., che l' Istituto de' Gesuiti era attaccato come vizioso, e abusivo a cagione de' Privilegj accordati a quest' Ordine, e ci siamo impegnati a discutere questa materia. La discussione sarebbe imperfetta, e senza metodo, se non vi dessimo principio con il distinguere questi Privilegj da quello, che propriamente dicesi Istituto. Ella è in effetto un' illusione palpabile, e un' insigne impostura il voler confondere questi due oggetti. I Privilegj de' Gesuiti son per la massima parte i medesimi, che quelli delle altre Congregazioni Regolari; dove che l' Istituto della Società molto differisce dagli altri Istituti Monastici. Molti Privilegj accordati a' Gesuiti sono stati soppressi dal Concilio di Trento o da' Papi; dovecchè l' Istituto di questi Religiosi è stato onorato degli Elogj del santo Concilio, e d' un gran numero di Sommi Pontefici. Finalmente i Privilegj della Compagnia son tali per molti riguardi, che i Gesuiti di

E Francia

(*a*) Quintus humilitatis gradus est si omnes cogitationes malas cordi suo advenientes, vel mala a se absconse commissa per humilem confessionem Abbati commiserit suo. *Regul. S. Bened. cap. 7.*

Francia gli avevano rinunziati da molto tempo per se medesimi; dovecchè niun di loro nè può, nè deve, nè vuole abbandonar l'Istituto. Eccovi senza dubbio, MM. FF. CC., ragioni che dimostrano, come i Privilegj de' Gesuiti sono onninamente separabili dalle Leggi sostanziali di questa Società, e, come i Vescovi l'han dichiarato al Re nel lor parere, son puramente accessorj a queste Leggi (*a*). Eccovi per conseguenza delle differenze, le quali danno a divedere, che non tanto doveyasi declamare contra queste Leggi, prendendone motivo da questi Privilegj; e con tutto ciò questo è lo scoglio, in cui son venuti ad urtare quasi tutti gli avversarj de' Gesuiti. La passione non ha loro permesso di far le debite distinzioni; d apprezzar l'Istituto in se medesimo, e di considerare i Privilegj quali sono enunciati, e quali sussistono nella pratica. Tutto è stato condannato, proscritto, infamato, anatemarizzato. Metodo molto più facile di quello che esamina per preparare un giudizio disappassionato.

XXVIII. Idea generale de' Privilegj accordati da' Sommi Pontefici.

Dopo questa osservazione preliminare noi ci inoltriamo all' esame di quel lungo catalogo de' Privilegj, che trovansi nella raccolta intitolata *Istituto della Compagnia di Gesù*. Ma prima d' ogni altra cosa, che vuol dir Privilegio? Molti di voi, MM. FF. CC., hanno di già idee precise su quest' oggetto. I Privilegj sono esenzioni dal diritto comune, concessioni che derogano alle Leggi ordinarie, e dalle consuetudini ricevute. Molte grazie di tal natura sono state accordate dai Papi, tanto agli Ordini antichi, quanto ai più moderni; e si è fatto vedere in libri dotti, che molti di questi benefizj avean goduto la protezione, e l'appoggio de' Vescovi medesimi, la giurisdizione de' quali sembrava ristretta da queste esenzioni (*b*).

XXIX. Origine di questi Privilegj.

Le Comunità Monastiche essendo ne' lor principj popolate di Santi, e l' uso de' favori più grandi essendo regolato da un' Umiltà la più profonda, e da un distacco il più intero; che vi fossero Religiosi decorati di titoli, e d' Ecclesiastiche prerogative, era oggetto più

(*a*) Pag. 19.

(*b*) Thomassin. disciplin. della Chiesa. *Part.* 4. *lib.* 1. *cap.* 53. 54. 55.

più di desiderio, che di timore. Essi erano quasi i soli, che dimostrassero timore delle distinzioni che loro ampiamente si compartivano. S. Francesco d'Assisi, e S. Bonaventura non volevano che i loro Frati e Discepoli formassero la minima intrapresa contro il Beneplacito de' Pastori. S. Francesco Saverio giunto all' Indie colle facoltà di Legato Apostolico incominciò dal depositarle a' piedi dell' Arcivescovo di Goa, e non volle servirsene senza la sua permissione; Condotta mirabile, di cui i Gesuiti han fatto l' Elogio in tutte l' Istorie del S. Apostolo dell' Indie, e del Giappone da essi date alla luce.

Generalmente parlando, non tanto è, MM. FF. CC., la moltitudine de' Privilegj quella, che dee sembrar riprensibile quanto la cieca influenza, che lor si vorrebbe dare in tutte le parti del ministero Ecclesiastico. Allorchè in Italia, in Alemagna, in Inghilterra, in Francia furono fondate e dotate quell' Abbadie, e Capitoli di rango sì distinto e nella Chiesa, e nello Stato, sembrava che l' esenzioni accordate ai Soggetti di queste rispettabili Comunità non potessero mai esser troppe, e in que' principj poche altercazioni v' ebbero su tante concessioni immense, e singolari. Ma le virtù si rallentarono, mentre le carte de' Privilegj si conservavano negli Archivj delle Comunità. Volevasi mantenere l' uso di queste grazie, e non erano più quelli uomini medesimi, ai quali un tal deposito era stato confidato. Uomini santi avevano acquistati questi benefizj giudicandosi indegni di possederli; e altro non furono, che uomini terreni, persone ordinarie, soggetti mediocri, e imperfetti quei, che comparvero nella decadenza de' secoli carichi di diplomi, e di pretensioni. Allora le Potenze Ecclesiastiche, e Secolari opposero de' titoli superiori, e imprescrittibili. Bisognò venire alle discussioni litigiose, ai regolamenti giuridici, e qualche volta alle scambievoli transazioni. Finalmente in questi ultimi secoli, mercè il progresso che han fatto la critica, e l' osservazione, si è fatto ritorno quasi per tutto al dritto comune.

XXX. Privilegj de' Gesuiti pa-

Trattando de' Privilegj concessi ai Gesuiti, non si tratta delle eminenti prerogative, e di quelle grazie magni-

ragonati cō quelli degli altri corpi ecclesiasti-ci.

magnifiche, onde altre volte furon ricolme le grandi Abbadie, i celebri Capitoli, gli Ordini militari ec. I Privilegj annoverati nell' Istituto de' Gesuiti si ristringono fra di noi, come quelli per lo più dell'altre Società Regolari, al governo interiore, o agl' impieghi del santo ministero. La natura, le conseguenze, il numero di queste concessioni sono ciò, che ha fissato i nostri sguardi, e per parte nostra è stato posto a un esame il più serio. Eccovi il risultato delle nostre osservazioni.

Egli è certo in primo luogo, che i Gesuiti non hanno ottenuti più Privilegj di quelli, che sono stati accordati a diversi Ordini Religiosi, i quali sussistono tuttavia nella Chiesa, e non sono inquietati su tal proposito. Questa verità, MM. FF. CC., è stata da noi riconosciuta dopo ricerche esattissime, e ci siamo di più assicurati, che la Società, o si riguarda il numero, o la qualità de' Privilegj, è di lunga inferiore a molt' altre Congregazioni Regolari. Di mano in mano che noi abbiamo osservato ne' libri pubblicati contra i Gesuiti le invettive, e i rimproveri contra un tale, o tal' altro Privilegio contenuto nella raccolta della Società, abbiam veduto altresì grazie del tutto simili, e sovente più ampie, ne' Bollarj de' FF. Predicatori, de' FF. Minori, degli Agostiniani, de' Carmelitani, de' Cassinensi, de' Cluniacensi, de' Cisterciensi, e d' una folla d' altri Religiosi. Se alcun di voi, MM. FF. CC., avesse qualche pratica in tal genere di ricerche, potrebbe accertarsi senza equivoco, che noi qui rendiamo una testimonianza, che non è possibile d' indebolire.

Or questa verità serve infinitamente alla giustificazione de' Gesuiti. Si riflette continuamente in libelli pieni d' animosità, che i Gesuiti hanno una gran quantità *terribile* di Privilegj, e si citano esempj, e si trascrivono passaggi interi del primo tomo dell' Istituto, ove si legge la lista di queste grazie loro concesse in diversi tempi dalla Santa Sede. Ma se la controversia fosse trasportata dalla Società de' Gesuiti all' Ordine di S. Domenico, o a quello di S. Francesco (senza tralasciar alcuno degli altri Ordini più noti) non si dovria

cangiar

cangiar nulla in cotali imputazioni; eccettuandone, torno a dire, gli argomenti di critiche più considerabili, e sovente i Privilegj più ampj, e speciali, che troverebbonsi ne' Bollarj di queste Congregazioni (*a*).

Un' altra verità, MM. FF. CC., ci è occorso di notare nell'esame de' Privilegj accordati a' Gesuiti; e questa è, che fra tutte le concessioni o esenzioni, delle quali in oggi si fa un delitto a questi Religiosi, molte ve ne sono, che non meritano alcun rimprovero, o non ne meritano, che de' leggieri. Sarebbe qui necessario d' entrare in un' esame più minuto delle Bolle, e de' Brevi; di riportare i testi diversi, ne' quali si son volute trovare prerogative esorbitanti, perniciose, attentatorie alla legittima autorità ec. Il piano di questa istruzione non ci permette questo sviluppamento, e dobbiamo contentarci d' alcuni esempj.

XXXI. Cõfutazione de' rimproveri fatti a questi Privilegj, e fondati 1. sulle clausule derogatorie.

1. Si son fatti de' grandi schiamazzi contro le Bolle de' Privilegj, nelle quali si deroga ai Decreti de' Concilj generali, e particolari, e pare, che vengan pregiudicati i dritti de' Vescovi, e della Santa Sede medesima, ec. Eccovi, MM. FF. CC., un' imputazione assài grave. Contuttociò altro non dice, se non che i Gesuiti hanno Bolle di Privilegj, nelle quali trovasi l' espressione, *non ostanti le Costituzioni de' Concilj, e della Santa Sede* (*a*), e alcun' altre, nelle quali si dice, che le grazie concesse sussisteranno quando ancora i Pontefici successori pubblicassero disposizioni contrarie ec. Sulla prima di queste clausule, basti il farvi notare generalmente, che non può citarsi quasi alcun Breve Apostolico, in cui non trovisi usata. Ella è questa

(*a*) Porremo qui alcuni esempj, che giustificano il nostro testo. Eugenio IV. nel 1444. concesse ai Frati Minori la facoltà di far l' Oglio Santo, e il Balsamo della Cresima.

Clemente VII. permise a' Minimi di mandare in Galera i lor Religiosi discoli, e scandalosi.

Sisto IV. vietò l' ingresso della Chiesa ai Vescovi, i quali volessero opporsi ai Privilegj degli Agostiniani.

(*b*) *Non obstantibus Concilii generalis hujusmodi, aliisque Apostolicis ..... constitutionibus.*

questa una maniera di parlare introdotta nelle spedizioni della Cancelleria Romana, e sarebbe difficilissimo l'ottenervi, e farvi sottoscrivere alcun' atto, in cui questa formola non comparisca. Dovevan dunque incolparsi i soli Gesuiti per un' espressione puramente di stile, e che si legge per tutto? O per formare un attacco uniforme, e generale, si vorrà forse pretendere, che tutti coloro i quali da sette, o otto secoli in quà hanno impetrato grazie Apostoliche, siensi rivoltati contra i dritti de' Concilj, e de' Papi? In questo caso tutti i corpi Ecclesiastici tanto secolari, che Regolari, tutti i Principi Cattolici, tutti i Fondatori delle Chiese, o altri luoghi Pii, tutti i Benefattori insigni di Capitoli, Ospidali, Collegj, Università, tutti gli Autori d' unioni, di benefizj, in una parola tutti quelli, che avranno ottenuto qualche rescritto Apostolico, dovranno essere considerati come nemici, o usurpatori dell' autorità de' Concilj, e della Santa Sede; Imperocchè egli è certo, che la clausula derogatoria *non obstantibus &c.* s' incontrerà quasi in ogni atto venuto da Roma.

XXXII. 2. sopra le clausule di perpetuità.

Quanto all' espressione, che denota l' assoluta durevolezza, e l' autorità irrevocabile di certe Bolle de' Privilegj (*a*); Ella è questa altresì una clausula di stile, meno comune in vero della precedente, ma sparsa ancora in un numero grandissimo d' atti spediti in Roma (*b*). I Gesuiti due sole n' hanno in questa forma, e non si lascia di volerne concludere, che questi Religiosi si considerano come indipendenti dalla Santa Sede medesima: Che pretendono d' essere in dritto di resistere contra le nuove disposizioni, che mai fosser tentati i Papi di volere introdurre nel loro governo.

Con-

(*a*) Decernentes præsentes litteras nullo unquam tempore per nos, aut sedem prædictam revocari, aut limitari, vel illis derogari posse.

(*c*) Nel 1727. i Minori Osservanti ottennero una Bolla in cui trovasi questa clausula di perpetuità assoluta. Nel 1728. si spedì parimente una Bolla per regolare la dipendenza del Vescovo di Passavia verso l'Arcivescovo di Salisburgo, e vi si legge la medesima clausula.

Conclusione inconsiderata, MM. FF. CC.; Queste formole di perpetuità, e di irrevocabilità ne' Diplomi tanto Apostolici, che Reali, non denotano ne' Papi, e ne' Sovrani, se non una volontà più grande d'essere ubbiditi. Non è questa una prova, che le loro Ordinanze, o Concessioni sieno veramente immutabili; Che i loro Successori non possano rivocarle o modificarle. Senza uscire dalla sfera delle Bolle, quanti Ordini Religiosi n'hanno ottepute di quelle, che eran munite di questa clausula, e pur in oggi non sono d'alcun valore? Quelli che hanno trattato la materia de' privilegj osservano, che quando un Papa deroga ai Privilegj futuri, quando dice che la sua Bolla avrà forza di Legge *non ostante qualsivoglia contraria disposizione*, ciò significa solamente, che i Pontefici Successori saranno tenuti a derogarvi specialmente, senza di che non si intenderà abolita, d' onde segue evidentemente (come la ragione istessa l'insegna) che sempre un Papa ha il potere di revocare, e mutare l'esenzioni accordate da' suoi predecessori; e per conseguenza le Bolle che son munite della clausula *decernentes*, non danno alcun favore irrevocabile a' Gesuiti, nè a chicchesia, il qual n' avesse ottenute delle simili.

Pelizar. Manual. Regul. T. II. pag. 203.

XXXIII.
3. sopra le clausule cōminatorie.

Si citano parimente, MM. FF. CC., alcune Lettere Apostoliche fornite di clausule comminatorie contra qualsivoglia persona, eziandio del prim' ordine, la quale impedisse l' effetto di queste lettere (*a*); E per invigilare sulla loro osservanza son nominati dalle medesime Bolle Giudici conservatori, rivestiti d' ogni specie d' autorità, tanto contrarj agli usi nostri, quanto poco conformi ai riguardi, che esigono i primi personaggi della Chiesa, e dello Stato. Eccovi ancora un' objezione fondata sullo stile della Cancellerìa Romana. Siamo lontanissimi dall' approvarlo, e vediamo con soddisfazione, che quasi da un secolo in quà più non si ve-

(*a*) Non permittentes eos.... per quoscumque quacumque etiam Pontificali, Regia, vel alia auctoritate fungantur publice vel occulte directe, vel indirecte, tacite vel expresse quovis quæsito colore.... molestari vel inquietari.

si vede nelle Lettere Apostoliche. Un Doge di Venezia se ne lagnava, son più di trecent' anni, con Eugenio IV., il quale rispose schiettamente, esser questo un affare di stile, una maniera di parlare stabilita dall' uso, ma che era facilissimo il sopprimerla qualor ferisse la delicatezza d' alcuno. I Gesuiti non hanno se non due Bolle con questa clausula, e se trovassimo negli Archivj di diversi Monasterj, Capitoli, Ospidali ec., noi vi troveremmo un grandissimo numero di Lettere o Bolle spedite in Roma con termini simili, o ancor più forti (a). Dando una semplice occhiata al Bollario de' Cluniacensi vi abbiamo osservato questa minaccia, per così dire, in ogni pagina; ed ella s'incontra fino ne' Decreti del Concilio di Costanza, e di Basilea, de' quali fra noi è tanto grande l' autorità. Non sarebbe dunque giusto il rinfacciare ai soli Gesuiti l' uso fatto di questa formola in due de' loro privilegj, mentre è certo, che questa espressione molto è più antica della lor Società; molto più impiegata in favor dell' altre Congregazioni, che della loro, e dichiarata in fine da un Papa medesimo interamente superflua, e tanto indifferente, che sarebbe soppressa qual' or seco traesse il minimo inconveniente.

Raynald. ad an. 1433.

Conci. Const. sess. 14. 39.
Conci. Basil. sess. 27.

XXXIV. 2. Ne' libelli ingiuriosi a' Gesuiti si è molto insistito sull' esenzione accordata a questi Religiosi in vigore de' lor privilegj della giurisdizione, e correzione degli Ordinarj. Ma quando si fanno rimproveri di tal natura converrebbe aver la buona fede di riconoscere due cose. La prima è, che quest' esenzione è stata concessa più ampiamente ancora ai Francescani, Domenicani, Agostiniani, Carmelitani, e generalmente a tutti, o quasi tutti i Regolari, che vivono in Congregazione. La seconda è, che il Concilio di Trento ha ristabilito la giurisdizione degli Ordinarj su i Religiosi in molti punti essenziali, e che l'Istituto de' Gesuiti lo con-

I Gesuiti ne' termini de' lor Privilegj sottomessi come gli altri Religiosi all' autorità degli Ordinarj.

(a) Vedansi sopra tutto le Bolle di Gregorio V., Leone IX., Vittore II., Gregorio VII., Pasquale II., Innocenzo II., Leone X. ec.

confessa in quel luogo medesimo che si cita (*a*). Di questa confessione l'equità certamente vorrebbe, che menzione si facesse, poichè questa è la modificazione precisa, e legale delle grazie troppo ampie accordate già agli Ordini Monastici. Con ciò caderebbe assolutamente l'imputazione fatta a' Gesuiti; poichè ne' termini de' lor privilegj medesimi, che si rapportano ai Decreti del Concilio di Trento, questi Religiosi dipendono dagli Ordinarj nella massima parte delle cose concernenti alle loro funzioni.

XXXV. I privilegj de' Gesuiti per l'amministrazione de' Sacramenti non fanno alcun pregiudizio a' diritti de' Vescovi, e de' Curati.

3. Si è osservato, che secondo una Bolla di Paolo III. data nel 1545. *I Gesuiti possono amministrare l'Eucaristia e gli altri Sacramenti* senza pregiudizio d'alcuno (*sine alicujus præjudicio*), *e nondimeno senza essere obbligati di domandare il permesso de' Vescovi, e de' Curati.* Sopra di che, MM. FF. CC., noi osserviamo dal canto nostro, che questo privilegio dee certamente esser inteso nel senso della Bolla data dal medesimo Papa nel 1549. In questa si legge, *che i Fedeli possono ricevere dalla mano de' Gesuiti il Sacramento dell' Eucaristia senza domandarne il permesso ai Curati.* Ma il Papa eccettua due tempi, quello della Pasqua, e quel del pericolo di morte (*b*). Or questi privilegj sono la cosa del Mondo la più semplice, la più comune, e la meno disputata non solamente ai Religiosi, ma generalmente a tutti i Sacerdoti, che han l'uso libero delle loro funzioni.

Per intendere questo punto, conviene ricordarsi, che a parlar con rigore, altri non v'ha che i Pastori, i quali abbian dritto d'amministrare i Sacramenti a' Fedeli. Non si eccettua da questi neppur quello

 dell'

(*a*) Sedulo adlaboratum est, ut in nova hac editione.... non Concilii modo Tridentini (ut antea factum) sed Pontificum & Congregationum Decreta derogatoria, aut explicatoria in suis quæque locis insererentur. *Inst. Tom. I. pag.* 226. *&* 263. *Edit. Prag. an.* 1757.

(*b*) Quocumque anni tempore, præterquam in festo paschalis resurrectionis Dominicæ, & mortis articulo &c. *Inst. Tom. I. pag.* 18. *Edit. Prag.* 1757.

dell' Eucaristia. Quest' amministrazione è una funzione Pastorale. Con tutto ciò generalmente si accorda a tutti i Sacerdoti di poter comunicare i Fedeli ne' luoghi competenti per questo ministero. L' uso su questo punto è costante, e un Sacerdote il quale negasse la comunione in una Chiesa, ove egli è ammesso per celebrare, e adducesse per motivo della sua negativa la mancanza di facoltà, sarebbe tacciato come ignorante i dritti del Sacerdozio.

Essendo comparsi i Gesuiti verso la metà del decimosesto secolo, non avevano per loro Istituto nè Chiese, nè Oratorj pubblici, ove il SS. Sacramento si conservasse; ebber bisogno di concessioni su tal proposito, ed essendo loro una volta accordata questa grazia, ebbero al tempo medesimo la permissione d' amministrare l' Eucaristia a chi si presentasse per riceverla. Altro questa non è, che una spiegazione più precisa dell' uso comune, e della facoltà generale, di cui godono tutti i corpi Religiosi, e tutte l' Ecclesiastiche Congregazioni. Non si dà forse ogni dì la Comunione ai Fedeli, che l' addimandano alla S. Mensa, nelle Cappelle pubbliche eziandio degli Ospedali? Si aggiungono con tutto ciò nella Bolla del 1555. queste notabili parole *senza pregiudizio d' alcuno*, per dinotare, che l' Eucaristia non deve amministrarsi da' Gesuiti nel tempo in cui questo dritto compete ai soli Curati; val' a dire nella solennità della Pasqua, e in articolo di morte. Questo chiaramente si esprime nella Bolla di Paolo III. nel 1549. E quindi è, che questa Bolla non ripete que' termini *senza pregiudizio d' alcuno*. Eccettuando la Pasqua, e il punto di morte veniva ella a togliere tutte le difficoltà, che si sarebbero potute formare, e tolte una volta queste difficoltà l' una e l' altra Bolla semplicemente dispone che, per amministrare l' Eucaristia a' Fedeli, non v' è bisogno di domandare ulterior permissione ai Vescovi, e Curati; il che certamente è verissimo, poichè ottenutosi Chiesa pubblica e aperta per celebrarvi i Divini Misteri e per conservarvi la S. Eucaristia, ogni Sacerdote che vi celebrerà può darvi la Comunione, purchè non la dia, *nè al tempo di Pasqua, nè in*

Via-

Viatico, essendo ciò riserbato ai Curati, e a quelli che ne fanno le veci. Su questo articolo non vi è alcuna difficoltà nelle Bolle di Paolo III. Accordano esse una cosa, che è l'immediata conseguenza del pubblico, legale stabilimento de' Gesuiti. Stabilimento per altro che non potè effettuarsi senza il consenso de' Vescovi, e la permissione de' Sovrani.

XXXVI. Soluzione d'una difficoltà su questa materia.

Ma, dirà taluno, Paolo III. non solamente permette a' Gesuiti l'amministrazione dell'Eucaristia, *ma v' aggiunge ancora gli altri SACRAMENTI*. Sì, MM. FF. CC.; ma questa permissione è correlativa ai luoghi, alle persone, alle circostanze. Quando i Gesuiti si trovano incaricati del ministero presso una nuova Cristianità, o in qualche popolazione d'antichi Fedeli, che non hanno altri Pastori, è manifesto, che questi Religiosi possono solennemente battezzare, benedire i Matrimonj, amministrare l'Estrema Unzione. Si dirà che essendo la cosa tanto evidente, e necessaria non v'era dunque bisogno d'un Privilegio. Ma i Teologi, che han trattato con diligenza di queste grazie emanate dalla S. Sede, osservano molto a proposito, che i Papi (e l'istesso avviene proporzionalmente ne' Vescovi) accordano sovente delle cose fondate per altro in necessità, o nel diritto comune. La ragione si è che essi vogliano istruire tutti gli spiriti, dissipare tutti gli scrupoli, e assicurare tutte le coscienze per tutti i casi simili.

XXXVII. Osservazioni sopra molt' altri privilegj comuni a' Gesuiti e agli altri Religiosi.

Ma finalmente, qualunque sia l'oggetto o il senso del privilegio, non si può con equità rimproverarlo ai soli Gesuiti. Si vede dall'Istituto loro, che è stato accordato ai Francescani, a' Minimi, ai Teatini, a' Bernabiti ec.

Sarebbe facile, MM. FF. CC., il dilungarsi sopra molti altri privilegj accordati ai Gesuiti, voi vedreste che abbracciano oggetti semplicissimi e disposizioni, che non offendono potenza alcuna. Tali sono alcune grazie d'Indulgenze, di facoltà per le Missioni di Censure contro gli Apostati della Società, di concessione per il tempo degl'interdetti generali o particolari, di spiegazioni sopra le facoltà del Generale ec. E se dopo di ciò noi ponessimo in confronto i privilegj degli altri

Ordini, voi vedreste, che quelli de' Gesuiti sono i meno ampj, ancorchè abbiano mostrata troppa premura per partecipare alle grazie concesse a diverse congregazioni. Questa specie di gusto era una debolezza quasi generalmente diffusa in quel tempo in tutte le Società Religiose. Subito che un Ordine o Comunità aveva ottenuto qualche distintivo di protezione speciale, e qualche pegno della benevolenza della S. Sede, vedevansi tutti gli altri corpi monastici procurare il medesimo vantaggio, e tanto s'inoltrò l'attività su questo punto, che fin si giunse a procacciarsi il diritto di comunicazione per tutto il tempo avvenire; tal che venivansi in un tratto a precipitare di tutte le grazie fatte o da farsi a qualsivoglia Ordine Religioso, e fino agli Ordini militari. Eccovi per parte de' Regolari un abuso ben manifesto; ma questo abuso non è particolare ai Gesuiti, e gli altri Ordini n' han dato loro l'esempio. Qual vantaggio i Gesuiti (parlando sopra tutto, come facciamo, de' Gesuiti di Francia) n' hanno essi ritratto? Quasi nessuno, MM. FF. CC., poichè questi Privilegj a nulla quasi riduconsi nella pratica.

E questo è un punto, che merita d'esser notato sopra d'ogni altro in ogni materia di privilegj, esenzioni, concessioni, grazie e favori speciali. Imperocchè qui non si tratta soltanto delle comunicazioni delle Bolle, delle quali abbiamo parlato, ma generalmente di tutte le prerogative concesse ai Gesuiti, e registrate nel corpo delle lor Leggi. Qual uso ne fanno essi fra noi? E se ne eccettuiamo l'esenzione comune a tutti i Religiosi (esenzione ricevuta in tutta la Chiesa) come possiamo accorgerci nella pratica, che i Gesuiti abbiano un lungo Catalogo di Privilegj?

XXXVIII
Moderazione e riserba prescritta ai Gesuiti dal loro Istituto nell' uso de' privilegj.

In primo luogo è stato sempre ordinato nelle Costituzioni della Società di far uso de' Privilegj *con prudenza con moderazione, e nell' unica mira di procurare la salute delle anime* (a). Nelle istruzioni, che si danno ai Missio-

(a) Juverit prudens, & moderatus usus gratiarum per sedem apostolicam concessarum, solius auxilii animarum fine sincerrime nobis proposito. *Constit. part. X. §. 12.*

fionarj di questa Compagnia, si prescrive, che gli operaj Evangelici si presentino nel primo loro arrivo agli Ordinarj; che umilmente esibiscano l'opera sua, e domandino con religiosità e modestia la permissione di esercitare le funzioni del ministero (a): Pruova evidente, che lo spirito di questo corpo Religioso è di sottomettere l'uso de' suoi Privilegj (articolo sì ampio in ciò che spetta alle missioni) alla volontà, e direzione de' Vescovi.

In secondo luogo, MM. FF. CC., fin dal primo momento della lor recezione in Francia dichiararono i Gesuiti, *che eglino non intendevano di pregiudicare con i lor privilegj alle Leggi Reali e alla libertà della Chiesa, ai concordati fatti fra Nostro Signore il Papa la S. Sede Apostolica, e il detto Sig. Re, nè contra i diritti Episcopali, e Parrocchiali, nè contra i Capitoli, o altre dignità*. Il corpo de' Gesuiti Francesi non ha mai ritrattata questa dichiarazione, e se tal' ora se ne sono discostati, è certo almeno che da molti anni in quà niente s'è visto nella lor condotta, che portasse il Carattere di certe esenzioni, alle quali le Società Regolari non avrebbero mai dovuto pensare.

Antiche memorie del Clero To. I.

In oggi, MM. FF. CC., hanno esse deposto un tal genere di pretensioni. La scienza e l'amore de' privilegj hanno ceduto alle Leggi dell' Ordine, ed allo spirito del vero zelo; Le cognizioni son divenute più grandi, e le relazioni più intime. Al passo medesimo, con cui la confidenza scambievole si è ristabilita, il Clero regolare ha cessato da certe intraprese, delle quali la sua rivalità col Clero secolare diede sovente ai Fedeli il tristo spettacolo. Noi dobbiamo benedire il Signore per questa felice rivoluzione, e perder per sempre la memoria di quelle antiche discordie, delle quali più non vi resta vestigio alcuno. Se la dimenticanza delle regole lasciasse rinascere simili pretensioni, non avrebbero i Vescovi tanto di vigilanza e d'autorità, onde reprimere l'indiscrezione, e istruir l'ignoranza? Perchè dunque rinnovare in oggi la rimembranza di queste questioni, e formarne contra i soli Gesuiti un oggetto di rimprovero non più da essi meritato, che

dagli

(b) Vide *Reg. 7. Mission.*

dagli altri Ordini Religiosi? Perchè cercare in privilegj antichi, negletti, dimenticati, e infin abbandonati la materia del temporale, che si è scaricato sopra la lor Società?

XXXIX. Ricapitolazione di questa prima Parte.

Ma di qual termine ci serviam noi, MM. FF. CC., mentre non con altro nome, se non con quello d' un *Temporale* caratteriziamo l' inaudita catastrofe, che si è provata da questa Società? Il suo Istituto è opera di un Legislatore venerato dalla Chiesa; E' stato lodato da un Concilio Ecumenico; approvato da diciannove Papi; appoggiato più volte dal suffragio della Chiesa di Francia; riconosciuto *venerabile* dall' illustre Bossuet; protetto da tutti i Sovrani degli Stati cattolici; E pur contuttociò sotto i nostri occhi, e nel seno d' un Regno Cristianissimo, quest' Istituto medesimo vedesi in oggi ricoperto d' obbrobrj, e caricato d' oltraggi: Si fa rientrare vergognosamente nel nulla, e fa di mestieri, che nella sua violenta caduta dietro si tragga al precipizio tremila de' nostri Cittadini. Tremila persone inappuntabili nella loro condotta, fedeli al loro Principe, utili alla loro Patria, convien che perdano i dritti, e i vantaggi annessi alla lor qualità di Religiosi, e di Francesi; che più non abbiano nè beni, nè abitazioni, nè Stato, e neppure la libertà di procacciarsi i mezzi per vivere. Quì, MM. FF. CC., la carità, e la compassione cristiana gridano a voce sì alta, che niuno può non udirle; e con tal forza reclamano i dritti della giustizia, e dell' umanità, che il nostro zelo pastorale non può fare a meno d' interessarsi alla difesa di questi uomini sfortunati. Noi conosciamo il loro Istituto, la lor condotta, i lor talenti, le loro disposizioni. Non possiam dispensarci dal seguire l' esempio d' uno de' nostri Predecessori, allorchè dichiarò, che *le voci sparse contro de' Gesuiti* erano impostura, e calunnia maliziosamente ordite; e che questi Religiosi non solamente andavano esenti dalle azioni loro imputate, *ma il lor' Ordine era eziandio e per la sua dottrina, e per la buona sua vita utile in gran maniera alla Chiesa di Dio, e vantaggioso a questo stato.* Con tutto ciò, MM. FF. CC., non basta aver reso giustizia all' Istituto di questa afflitta Società; Noi dobbiamo

Dichiarazione di M. Gondi de' 26 Gen. 1610.

biamo altresì ragionare degl' impegni, che si contraggono nel suo seno. Questo è il secondo degli oggetti che abbraccia la nostra istruzion pastorale.

SECONDA PARTE.

ESpor la natura de' voti Religiosi, stabilire il dritto unicamente appartenente alla Chiesa di giudicarne, distruggere le accuse temerariamente avanzate in questi ultimi tempi contra i voti de' Gesuiti, rigettare le taccie, che più particolarmente si danno al voto d' ubbidienza tal quale viene esso raccomandato, e osservato in questa Società; Eccovi, MM. FF. CC., in questa parte seconda il campo aperto al nostro zelo. Ma questo sarebbe il disegno di un' opera troppo vasta, se noi seguirlo volessimo in tutta la sua estensione. Ci ristringeremo pertanto a quel solamente, che ne parrà nel piano di questa opera più necessario a vedersi, meglio alle circostanze opportune, e più strettamente connesso cogli obblighi del nostro ministero.

I. Oggetti di questa seconda Parte.

S. Tommaso c' insegna, che *il voto si è una promessa ben ponderata a Dio fatta d' un' opera buona, tendente alla perfezione: un impegnarsi a cosa da nessuna Legge prescritta ad un atto, che sia certamente esercizio d' una qualche virtù* (a). Da questa nozione sì chiara, e precisa ne segue, che tutto concorre ad innalzare il voto sopra la sfera de' doveri comuni, a collocarlo nell' ordine delle operazioni puramente spirituali: E tutto questo, che si verifica d' ogni voto generalmente considerato, ha poi la sua particolare applicazione a que' voti, che in Religione si fanno, poichè l' uomo nel fargli a Dio offerisce il più eccellente siccome il più intero sacrifizio di tutto il suo essere.

II. Nozione del voto in generale, applicata ai voti de' Religiosi.

Al

(a) Votum est promissio Deo facta de meliori bono .... quod neque cadat sub necessitate absoluta, neque sub necessitate finis ... de nullo illicito nec de indifferenti debet fieri votum; sed solum de aliquo actu virtutis. 2. 2. *quæst.* 88. *art.* 2. *in Corp.*

Al nome di Dio (dice S. Agostino) *si consacra la vittima. A Dio irrevocabilmente si dedica. Il sacrificio di lei, in tanto consumasi, in quanto Ella per più non viver che a Dio, si muore al mondo* (a). Ora evvi cosa più spirituale di una tal morte di una tal vita? La Professione Religiosa operatrice dell' uno e l'altro effetto è una rinuncia ad ogni dritto, ad ogni interesse civile, e temporale: un divorzio che l' uomo separa onninamente dai profani affari per non farlo avere commercio più che col Cielo per mezzo della purezza dei sensi, della innocenza degli affetti, della santità de' costumi: e questo si è per conseguenza uno stato tutto celeste, tutto divino. Altre idee non ne avevano già i Padri della Chiesa, quando paragonavano i voti de' Religiosi al Martirio, al Battesimo. Non già che essi mal conoscessero que' sublimi caratteri, per i quali il primo de' Sacramenti, e l' atto il più eroico della carità distinguonsi assai da quegl' impegni, che i Religiosi contraggon con Dio. Ma questi santi Dottori consideravano, che per una specie d' analogia e col Battesimo, e col Martirio i voti che fannosi in Religione consacran l' uomo alla santità: lo spoglian di tutto ciò che in lui v' ha per formarne una nuova creatura in Gesù Cristo, rivestita di Gesù Cristo, morta con Gesù Cristo, e che di Gesù Cristo sol vive.

III. Voti de' Religiosi, materia puramẽte spirituale. Prove tratte 1. da S. Tommaso.

Niente avvi adunque di più spirituale che i voti de' Religiosi, e per conseguenza niente di più sottoposto alla Giurisdizion della Chiesa. Ogni altra potenza, che si arrogasse il dritto di riconoscer questa materia rea si farebbe d' usurpazione su l' autorità confidata da Gesù Cristo medesimo a' primi Pastori. *Nelle materie di voto*, dice S. Tommaso, *è cosa essenziale, che l' opera promessa sia grata a Dio, e dalla sua volontà dipende l' accettarne l' offerta. Or nella Chiesa il Prelato è quel che tiene il luogo di Dio. E però alla sua autorità necessariamente fa d' uopo aver ricorso, quando bisogni ottenere il cambiamento, o la dispensa d' un*

(a) Homo Dei nomine consecratur, & Deo votus, in quantum mundo moritur ut Deo vivat, sacrificium est. *Aug. de Civ. Dei. Lib. X. Cap. 6.*

d' un voto. Egli ci rappresenta allora la persona di Dio, e però forza è lo starsene alla sua decisione (a). Osservate, MM. FF. CC., l'Angelo della Scuola non dà il potere di giudicare su' Voti, e su quello che è de' Voti l'oggetto, se non se al Prelato, che tien nella Chiesa il posto di Dio: e come se questa espressione non fosse abbastanza chiara, e precisa aggiunge in seguito del testo medesimo, che la potenza legittima in questa materia è la potenza del Prelato spirituale. *Potestas Prælati spiritualis.*

IV. 2. da' Giureconsulti, e da' Canonisti. *Pratica della Giurisprud. Eccles. cap. 10. sess. 5.*

Tutti i nostri Canonisti, tutti i Giureconsulti tengono la medesima Dottrina assolutamente di S. Tommaso. *Non v' ha luogo a dubitare*, dice Ducasse, *che i Prelati non abbiano il potere di dispensare e commutare i Voti, e che questa non sia una parte della loro Ecclesiastica giurisdizione, e della facoltà di legare, e sciogliere le coscienze, conferita ad essi da Gesù Cristo.* Siccome dunque, MM. FF. CC., i soli Prelati hanno ricevuta da Gesù Cristo la potestà di legare, e sciogliere le coscienze, così in loro unicamente dee riconoscersi la facoltà di commutare, e dispensare i Voti: ma quanto dicesi qui della permuta, e dispensa di questi impegni direttamente eziandio si rapporta alla sostanza medesima, e al legame de' Voti Religiosi. Vale a dire, che qualor trattisi di sapere, se nulli sieno o legittimi i Voti, alla sola potestà de' Prelati, o delle persone deputate da quelli competerà il dritto di deciderne. *Se nascono*, dice Gibert, *de' dubbj, e delle difficoltà su la validità d' un Voto proferito da un uomo che era in età, e in istato da poter disporre di sua persona, il Magistrato secolare non è il Tribunal competente, che debba prenderne cognizione. Questa ispezione non appar-*

(a) Votum est promissio facta de aliquo, quod sit Deo acceptum. Quod sit autem in aliqua promissione acceptum ei cui promittitur ex ejus pendet arbitrio. Prælatus autem in Ecclesia gerit vicem Dei; Et ideo in commutatione, vel dispensatione votorum requiritur Prælati auctoritas qui in persona Dei determinat quid sit Deo acceptum.... Potestas Prælati spirituali. 2. 2. *qu.* 88. *art.* 12.

appartiene se non al Giudice Ecclesiastico, e solo in conformità del suo giudizio permettono le leggi al Giudice Laico di esaminare le conseguenze, e gli effetti civili, che può avere questo affare (a). D' Hericourt siegue in tutto e per tutto i principj medesimi. *Non v' ha*, dice questo Giureconsulto, *che i Giudici soli Ecclesiastici, i quali possano pronunciare su la validità, o nullità de' Voti, poichè riguardasi questa materia come puramente spirituale*. Questi son principj cavati, come vedete, MM. FF. CC., dalla natura istessa de' Voti.

Leggi Ecclesiastiche di Francia seconda Edizione p. 28.

Sono i Voti legami spirituali. Adunque non v' ha che la Potenza spirituale, che possa decider su quest' oggetto. I Voti Religiosi hanno qualche cosa ancor di più sacro, e di più interessante per tutta la Chiesa: dunque più specialmente ancora degli altri alla Giurisdizione spiritual della Chiesa riservasi la ricognizione di questi tali Voti.

V.
Incompetenza della Giustizia secolare riguardo a' voti de' Religiosi.

Ducasse sopracitato propone questa quistione: *Qual' è il Giudice competente per giudicare d' una protesta contra i Voti solenni?* Prima di rispondere espone le ragioni che par che autorizzino i Giudici Regj a prendere informazione di questi affari. „ 1. La nullità di „ tali Voti (dice egli) può venire non solamente dall' „ essere stata fatta una Professione contra la forma pre- „ scritta da' Canoni, ma altresì dall' esser contraria alle „ leggi dello stato. 2. E' una materia questa in cui „ trattasi di effetti civili, cioè di successioni, e di di- „ visioni di beni. 3. I Giudici Regj sono in possesso „ di prender cognizione di questa sorta di cause, co- „ me è manifesto per diverse Sentenze pronunciate „ dai Parlamenti su questo soggetto.

Pratica della Giurispr. Eccles. II. Par. p. 145. Ediz. 1718.

„ Ma

(b) Si difficultas oriatur circa validitatem voti ab homine emissi, qui erat ejus ætatis ac status in quibus de persona sua disponere posset, hæc ad Judicem laicum non competit; sed hæc notio pertinet solum ad Judicem Ecclesiasticum, post cujus Judicium Judex laicus secundum leges cognoscere potest de consequentiis civilibus. *Gibert. Corp. Jur. Can. Proleg. part. I. tit. 8. sect. 3. Tom. I. pag. 21. Coloniæ Allobrogum 1735.*

„ Ma a tutto ciò la risposta è facile. Vero è che
„ una Professione può esser fatta contro gli ordini de'
„ nostri Re. Ma non ne segue, che a Giudici Regj,
„ e non ad altri appartenga il prenderne cognizio-
„ ne; perchè questi Ordini non furono da i nostri Re
„ dati, se non ad oggetto di far eseguire i regola-
„ menti già fatti dalla Chiesa su questa materia. E'
„ altresì certo, che subito che i Voti d' un Religio-
„ so son dichiarati nulli, egli è capace di succedere,
„ e di entrar nella divisione de' beni; ma tutto
„ questo è un accessorio; e il principale di che si
„ tratta è il vincolo della coscienza, e gli obblighi
„ spirituali, da' quali viene egli scaricato con questa
„ dichiarazione; e per iscaricarvelo è necessaria un
„ Autorità spirituale, che ne' Giudici Regj non può
„ trovarsi.

„ Se poi i Parlamenti pigliano informazione di que-
„ ste materie nol fanno, che per giudicar solamen-
„ te su le *appellazioni*, *come d' abuso*, e su gli effetti
„ puramente civili; di maniera che qualor si sono
„ ingeriti a voler giudicare della nullità d' una Pro-
„ fession Religiosa, i loro arresti dal Re sono stati
„ annullati. Così avendo il Parlamento di Parigi di-
„ chiarata nulla la Professione di Francesco Jarriel (a)
„ siccome fatta avanti l' età prescritta dal Concilio
„ di Trento, e dalla Ordinazione di Blois, ed aven-
„ do gli Agenti generali del Clero preso provvedi-
„ mento contro questo Arresto del Parlamento, fu
„ dal Consiglio annullato. L' Arresto è de' 3. Luglio
„ 1685., ed è riportato alla fine del quarto Tomo
„ del Giornale della Udienza di Parigi.

„ Ciò supposto convien confessare, che non v' è
„ altra autorità, che quella della Chiesa, la qual pos-
„ sa direttamente giudicare sulla validità, o nullità
„ de' Voti solenni de' Religiosi. Questa proposizione
„ è fondata sul capitolo 19. della sessione 25. del Con-

 „ cilio

(a) Arresto del 7. Luglio 1682. cassato, annullato da un arresto del Consiglio del 3. Luglio 1685. attesi i lamenti fatti dagli Agenti Generali del Clero di Francia. *Vedi Memor. del Clero. Tom. IV. pag.* 314.

„ cilio di Trento, e full' autorità degli altri tenuti
„ dipoi in questo Regno. Ella è fondata sulla Ordi-
„ nanza di Francesco I. dell' anno 1539. Articolo IV.
„ e su l' Editto del mese d' Aprile dell' anno 1695.

Paragonando una così precisa decisione e sì solida con i giudizj proferiti direttamente contra i Voti de' Gesuiti, osserverete, MM. CC. FF., che le ragioni allegate per autorizzare i Giudici Regi a giudicare su queste materie (ragioni per altro confutate da Ducasse con una semplicità, con una chiarezza, che non soffre replica alcuna) non hanno il minimo luogo nell' affare presente. 1. In niuna guisa i Gesuiti reclamano contra i lor Voti. 2. La forma di lor professione è nella Chiesa approvata, e ricevuta nel Regno; e in conseguenza non può esser contraria nè a' Canoni, nè alle leggi dello stato. 3. In dichiarando nulli, e abusivi i lor Voti solenni si è voluto secolarizzar questi Religiosi, e renderli al tempo medesimo incapaci di successione, e di entrare a parte nelle divisioni de' beni. 4. Prima della tempesta, che s' è or sollevata contro de Gesuiti, i Parlamenti non hanno mai su i Voti de' Gesuiti pronunciata alcuna Sentenza, in cui la validità de' loro Voti non sia stata riconosciuta.

Dunque annullando i Voti solenni di questi Religiosi Professi si è rovesciato tutto quello, che avvi di più inviolabile nell' ordine sacro, di più certo nell' ordine civile. In una parola si sono violati in materia di Voti tutti i principj della Giurisprudenza Civile, e Canonica.

VI. Antico richiamo del Clero di Francia cōtro le intraprese de' Tribunali secolari in questa materia.

Altre volte, MM.FF.CC., i Vescovi di questo Regno si levaron con forza contra le intraprese, e le pretensioni de' Tribunali secolari, che riguardavano una così inviolabile porzione dell' Autorità spirituale. „ I vostri Giudici, o Sire, *dicevano essi nel* 1635. *nelle loro rimostranze a Luigi XIII.*, prendono informazio-
„ ne de' Voti Religiosi, e li dichiarano nulli, ben-
„ chè questo un affar sia puramente spirituale. „ Il religioso Monarca accolse favorevolmente una lagnanza così legittima, e fece divieto a' suoi Giudici di più conoscer de' Voti de' Religiosi, Simili proibizio-

Foglio di rappresen-

ni

ni Luigi XIV. rinnovò formalmente con due sue Dichiarazioni l' una del mese di Febbraro 1657. l' altra del mese di Marzo 1666.

Il zelo del Clero di Francia non si è punto raffreddato sopra un oggetto, che interessa così direttamente la sua Giurisdizione. Ha egli sempre fatti richiami contro l' ardire degli attentati, che si son fatti per oltraggiarla; e ha sempre risguardati tutti quelli Atti, de' quali vorrebbero i Tribunali secolari prevalersi per istabilire in materia di Voti i loro pretesi dritti, o il loro possesso, come altrettante manifeste usurpazioni. Questo è quello che fin dall' anno 1645. dimostrava M. de la Feuillade perorando all' Assemblea Generale del Clero, di cui era egli Promotore. L' Assemblea giudicò il suo Discorso sì *ben fondato, e sì vantaggioso al bene e all' interesse della Chiesa*, che ordinò fosse inserito nel suo processo verbale.

tanza dell' Assemblea generale del 1635. ar. 6. Risposta di Luigi XIII. alle rappresentanzioni del Clero. Memorie del Clero T. IV. pag. 312.

Proc. verbale dell' Assemblea del 1645. p. 288. e Mem. del Clero T. IV. p. 314. e se.

Ma in questi ultimi tempi massimamente, e nella congiuntura degli avvenimenti, pe' quali noi tutti piangiamo, la Chiesa di Francia ha richiamati i suoi veri principj, e ha fatto udire le sue doglianze contro di quelli, che non volevano riconoscerli. „Sire, *dicevano al Re i Deputati dell' ultima Assemblea*, noi „ ricorriamo alla Giustizia di Vostra Maestà contro „ gli Articoli degli Arresti, i quali decidono sulla „ nullità de' Voti. Rincresce a noi l' importunar- „ la con nuovi lamenti; ma i vostri Parlamenti non „ lasciano occasione veruna di violare la nostra Giu- „ risdizione. Protettore zelante qual siete della Chie- „ sa, e de' suoi Canoni, soffrirete Voi, che sotto „ il vostro Regno, Sire, si perdano i dritti suoi più „ essenziali? Dritti riconosciuti da Voi medesimo, „ e avuti per sacri da tutti gli Statuti del Regno.

VII. I medesimi richiami rinovati dall' Assemblea del 1762. in proposito de' Gesuiti.

„ Il Voto è una promessa con riflession fatta a' Dio „ d' una buona Opera tendente alla perfezione. La „ natura di questa promessa quella dell' Esser supre- „ mo a cui si fa, il suo oggetto, le sue conseguen- „ ze hanno sempre caratterizzato il Voto come un „ impegno spirituale su la cui validità, o nullità la „ sola Chiesa dovesse decidere. E come mai in fatti

„ un

„ un impegno contratto con Dio potrebbe egli di-
„ chiararsi nullo senza l' autorità di coloro, che sono
„ gli unici depositarj della Rivelazione, gli unici de-
„ stinati ad annunciare la volontà del medesimo Id-
„ dio ? La solennità del Voto non ne altera la natu-
„ ra. Così il semplice Voto, come il solenne sono
„ del pari un impegno preso con Dio. La materia
„ del voto è sempre un' azione virtuosa. L' Ordine
„ Religioso, nel quale si proferisce, dalla Chiesa ri-
„ ceve le regole e le costituzioni. Tutto quì è dun-
„ que spirituale, e tutto deve essere all' Autorità Ec-
„ clesiastica sottoposto.

„ Questi principj, Sire, tanto evidenti per se me-
„ desimi, che non han bisogno di lunghe pruove, son
„ chiaramente stabiliti nell' Art. 34. dell' Editto del 1695.
„ Quest' Articolo porta, che *la cognizione delle cause*
„ *concernenti i Sacramenti, i Voti de' Religiosi, l' Offi-*
„ *cio Divino, la Disciplina Ecclesiastica, e delle altre*
„ *puramente spirituali sarà riserbata ai Giudici della*
„ *Chiesa*. Espressamente ai Parlamenti si vieta di ar-
„ rogarsi giurisdizione o conoscenza veruna in affari
„ di tal natura, se non in quanto abbia luogo l' ap-
„ pello d' abuso (*a*)". Egli è notorio, che l' Appello
come d' abuso deferisce ai Tribunali secolari la proce-
dura, e la forma osservata dal Giudice Ecclesiastico,
e non già la materia puramente spirituale, di cui egli
ha conosciuto. Così, come osserva Giberto (*b*), il
Magistrato Civile non può in tal caso decidere la
nullità del Giudizio emanato nel foro Eccclesiastico.
Se dunque i Giudici secolari, nella materia de' Voti
di cui trattiamo, non avesser voluto distendere la
loro giurisdizione di là dai confini prescritti, avreb-
bero

(*a*) Rimostranze dell' Assemblea generale del Clero di Francia sopra i voti de' Gesuiti presentata al Re nel 1762.

(*b*) Si sententia Judicis Ecclesiastici a quo appellatur, circa rem mire spiritualem versetur, Judex laicus apud quem provocans conqueritur, Magistratus politici nomine, nullitatem Judicii pronunciare nequit. *Gibert. Corp. Jur. Can. Tom. I. Proleg. part. I. tit. 8. sect. 3 pag. 21. Colon. Allobrog.* 1735.

bero dovuto aspettare, che la Chiesa avesse giudicato de' Voti della Società, e se la procedura fosse stata contraria alle nostre Leggi, o a' Canoni ricevuti nel Regno sariasi potuto appellare d' abuso ai Magistrati, rimanendo però sempre la Potenza Ecclesiastica in diritto di giudicare sul fondo e natura di questi Voti. Tale è, MM. FF. CC., la Giurisprudenza stabilita dalle Leggi del Regno sopra l' Appello *come d' abuso*, nelle materie puramente spirituali. Del resto noi sappiamo perfettamente, che non può in oggi moversi dubbio o controversia veruna ne' Tribunali della Chiesa sopra ciò che forma l' Essenza de' Voti della Società.

VIII. Intrapresa de' Tribunali secolari contra i voti de' Gesuiti attentatoria all'autorità della Chiesa.

Voti in effetto, sopra i quali s' appoggia essenzialmente un Istituto confermato dalla S. Sede Apostolica, autorizzato da diciannove Papi consecutivi, lodato e approvato da un Concilio Ecumenico; Voti rivestiti del suffragio tacito o espresso di tutti i Vescovi del Mondo Cattolico; Voti liberamente fatti da persone capaci e per età, e per istato di pienamente disporre di se medesime; Voti, ne' quali esattamente sono state osservate tutte le formalità prescritte dalle Leggi; Voti finalmente, per i quali a Dio si consacrano le persone per servirlo in un Ordine Religioso, la cui santità, e utilità son consecrate dall' autorità della Sede Apostolica e della Chiesa universale; Voti tali sono fuor di contrasto validi, legittimi, e conformi alla perfezione Evangelica; Non posson dunque dichiararsi *nulli*, *abusivi*, *perniciosi*, *fanatici*, *sacrileghi*.

Or, MM. FF. CC., tutti quelli augusti caratteri, chiaramente incompatibili con queste odiose qualificazioni manifestamente convengono ai Voti de' Gesuiti. L' autenticità de' titoli, onde lor vengono assicurati, è superiore ad ogni Critica. Qualunque sforzo volesse farsi per mettere in dubbio la loro validità, necessariamente andrebbe a ferire i voti di tutti i Corpi religiosi approvati nella Chiesa, poichè niuno ve n' ha, il quale in suo favore possa produrre testimonianze, o per peso, o per numero, o per autorità superiori a quelle, che tutti gli Ordini e della Chiesa,

e dello

e dello Stato hanno rese da due secoli in quà all' Ordine de' Gesuiti. Che dovrem dunque pensare di tutte le odiose qualificazioni, che si son date a' lor Voti? Non è egli evidente, che tutte vanno a cadere addosso alla Chiesa, da cui con tanta solennità sono stati approvati? Non è dunque chiaro, che gli Arresti, dai quali sono proscritti, recano oltraggio all' infallibilità de' suoi Giudizj sulla pratica della Morale Cristiana, e de' consigli Evangelici? Imperocchè egli è un principio, che " la Chiesa di Dio, giusta l' espressione di " S. Agostino, non può nè approvare, nè dissimula" re, nè autorizzare cose contrarie alle verità della " Fede, o alle regole de' costumi (*a*) ". Principio, cui M. Bossuet altro non fa che ripetere, dicendo: " Non " può mai accadere, che la Chiesa illuminata dallo " spirito di verità non si apponga all' errore (*b*) ". Quindi risulta, che non può ella ingannarsi o variare ne' suoi Giudizj sulla natura degl' Istituti e Voti Religiosi. In questo genere ciò che ella una volta ha giudicato conforme alle massime della Cristiana Pietà non può in alcun tempo sembrarle difforme. Concludiamo dunque, MM.FF.CC., che gli Atti emanati dalla Magistratura contra i Voti de' Gesuiti sono intraprese manifestamente contrarie ai dritti non men della Chiesa, che alle Leggi del Regno. Il zelo dunque, da cui siamo animati per il mantenimento dell' Ecclesiastica autorità è quello che ci obbliga di reclamare ancor quì, e protestare insieme col Clero di Francia contro questi Atti tanto moltiplicati e distesi, e con tanto rigore eseguiti.

IX. Risposta del Clero di Francia all' accusa d' empietà intentata contra i Voti de' Gesuiti.

Ma che non si è mai immaginato contra i Voti della Società in se medesimi considerati? Che non si è detto o scritto per porli in discredito alla faccia dell' universo, e per giustificar con tal mezzo gli Arresti de' nostri Magristrati? Si

(*a*) Ecclesia Dei, ea quæ sunt contra fidem, vel bonam vitam, non approbat, nec tacet, nec facit. *Aug. Epist.* 55. *Al.* 119. *Cap.* 19. *N.* 35.

(*b*) Neque enim fieri potest unquam, ut Ecclesia spiritu veritatis instructa non repugnet errori. *Bossuet. defens. decl. Cler. Gall. lib.* 3. *C.* 2.

Si oppone a' Gesuiti, *che fanno eglino Voto d' ubbidire alle Costituzioni del loro Ordine*. Voto, che in una delle prime Corti di questo Regno si è avuto l' ardire di qualificarlo qual *giuramento empio di seguire una Regola empia*. Ma, MM. FF. CC., questo preteso Voto non ha la minima realtà, ed è una pura finzione di cui si è fatto abuso per ingannar Magistrati poco avvezzi a trattare queste materie. Imperocchè „ in primo luogo, *dicono i Vescovi dell' ultima assemblea*, le regole, e costituzioni delle Società Religiose non sono in guisa veruna la materia del Voto. Il suo vero oggetto sono l' Ubbidienza, la Castità, e la Povertà, alle quali nell' Ordine de' Gesuiti si vuol aggiungere la Predicazion della Fede agl' Infedeli. La contravvenzione all' oggetto del Voto è quella altresì, in cui consiste il peccato; nè l' infrazione delle Regole, specialmente nell' Ordine de' Gesuiti, è a quello soggetta, qualor non sia occasionata da un disprezzo; nel qual caso peccato è il disprezzo medesimo, e non già l' infrazione. Ma, *sieguono a dire i medesimi Prelati*, „ quando pur le Costituzioni fossero oggetto immediato del Voto; qual' ingiuria non sarebbe ella per la Chiesa, il veder trattare d' *empie* e *sacrileghe* Costituzioni delle quali per dugent' anni ha ella autorizzata la pratica; che i Sommi Pontefici hanno approvate, e confermate con le lor Bolle: l' Autore delle quali posto nel numero de' Santi è oggetto del nostro culto; Costituzioni chiamate *Pie* dal Concilio di Trento; alle quali varie Assemblee del Clero di Francia han dato degli Elogj, e tanti ugualmente n' han meritati dai personaggi più illustri della Chiesa e dello Stato? Impugnare simili Costituzioni, tacciarle d' opposizione al dritto naturale e divino, risguardarle come il capo d' opera d' un fanatismo ridotto a' principj, non è egli questo un supporre ne' Vescovi di Francia, in quei del mondo Cristiano, in tutta quanta la Chiesa una cecità, che vietaci di immaginare l' assistenza promessale da Gesù Cristo? E quest' accumulare a bella posta qualificazioni disonoranti, benchè inutili ai disegni pro-

Rimostranze del Clero sopra i voti de' Gesuiti 1762.

„ postisi da' Parlamenti, non è egli una pruova del „ sistema, che da lor sembra formato d'avvilire il go„ verno della Chiesa, e distruggerne l'autorità? "

X.

Ingiustizia de' rimproveri contra la forma, e le diverse specie di questi Voti.

Si rimprovera ai Gesuiti l'ordine, la forma, le specie diverse de' loro Voti; si dice, che son singolari, e in nulla si rassomigliano a quegli degli altri Ordini, o Congregazioni Regolari. Rimprovero ingiusto, MM. FF. CC., 1. perchè in quanto all'essenza, agli obblighi, ed agli effetti principali de' tre Voti Religiosi, Povertà, Castità, e Obbedienza, i Gesuiti son nella Classe degli altri Religiosi. 2. perchè al Fondatore della Società è stato permesso di stabilire, sotto l'autorità della Chiesa, delle differenze fra l'Ordin suo, e le altre più antiche Congregazioni. E che? Non han forse in certi punti tutti i Monastici Legislatori formato un piano suo proprio e particolare? Non ebber forse in mira, quando formavano il progetto delle lor Società, i bisogni presenti della Chiesa, il genere de' travagli, o delle buon' opere, che esigeva la natura delle circostanze? E in conformità di questa considerazione non hanno eglino determinato l'ampiezza degli obblighi che proponevano ai lor compagni e discepoli? Sant' Ignazio comparso al Mondo allorchè bollivano l'Eresie del XVI. secolo, comprese di dover prendere delle misure particolari per la scelta de' membri della sua Compagnia, per il metodo della loro educazione, per l'ordine e forma de' loro impegni, per la distribuzione de' loro impieghi ec. Senza perder nulla della stima, che aveva per l'altre Congregazioni Regolari, giudicò che molte delle loro Leggi e de' loro esercizj sarebbero incompatibili con le funzioni, che credeva di dover addossare alla sua Società. Volle evitare certi rimproveri, benchè ingiusti, che si opponevano da' Settarj contra gli antichi Istituti. Stimò che fosse a proposito il non dilungarsi in certi punti della vita comune a fin di trattare con ogni sorta di persone, e di raccogliere maggior frutto dai diversi ministerj, ai quali destinava i suoi discepoli. Questa fu la prudenza, questo il fondo di sapienza che fu ammirato dai Sommi Pontefici in questo Servo di Dio. Questo è quello che faceva

va dire nel 1746. a Benedetto XIV. *che la Compagnia di Gesù stabilita da S. Ignazio erasi per più di due secoli felicemente governata giusta la forma delle Leggi savissime da questo Fondatore lasciate a' suoi Figli* (a).

Ved. *Bull. Canon. Gregor. XV. promulg.*

XI. I medesimi Voti giustificati dal rimprovero d' instabilità.

Si fa gran rumore, MM. FF. CC., contro la pretesa instabilità degl' impegni, che uniscono i membri della Società; Instabilità che si rende, *dicon*, palese per i cambiamenti così frequenti nello stato di questi Religiosi. Dopo essere stati per lungo tempo Gesuiti, diventano Secolari. Rientrano nel mondo che già avevano abbandonato; riprendono i beni e gl' impieghi ai quali avevano rinunziato. Quello che vi è di più strano, *aggiungono essi*, si è, che non si sa in qual tempo, e sotto qual condizione quest' impegni divengono irrevocabili. Le Costituzioni della Società portano, che i Professi medesimi possano esser licenziati, benchè per altro si risguardino come intimamente uniti al corpo di questa Compagnia. Vedonsi decreti, dichiarazioni, istruzioni su questo punto; e non pare, che siavi stato giammai nulla di fisso nella vocazione e nello stato d' alcun Gesuita.

Queste objezioni, MM. FF. CC., si leggono in una infinità d' opere pubblicate contra la Società, e non è cosa rara il trovar persone, che stranamente ne sieno prevenute. La ragione si è, che rare volte si è confrontata la lettera dell' Istituto de' Gesuiti, o sia con ciò che ne forma lo spirito, o sia con l' uso e la pratica di quest' Ordine. Per una Società, che dovea spandersi per tutto, ed abbracciare una gran moltitudine d' impieghi era importante che in lei non si trovassero se non soggetti di buona volontà, uomini contenti del loro stato, e de' quali i Superiori potesser far uso secondo i fini di questo Istituto. Questo piano era tanto più degno della prudenza, e del zelo di S. Ignazio, quanto era più confacente ai bisogni

(a) Ex Præscripto sapientissimarum legum & Constitutionum ab eodem beato Institutore ipsi traditarum, a duobus & ultra Sæculis feliciter rectissimeque gubernari compertum habemus. *Benedictus XIV. in Bull.* DEVOTAM *An.* 1746.

sogni attuali della Chiesa. Volle dunque, che i Soggetti della sua Compagnia fossero religiosi fino al tempo del lor sacrificio totale e perfetto; ma siccome molte rivoluzioni possono avvenire nel carattere degli uomini, e nel corso della vita, egli ha preveduto il caso, in cui sarebbe conveniente, e ancor necessario il separarli. Questi giovani Religiosi posti alla pruova, vivono lungo tempo e fino all' età di trentatre anni soggetti alle leggi comuni della Società. In quella ricevono l' educazione propria di loro età, e vi sono incoraggiti e da Consigli, e dall' esempio degli anziani. Ma finalmente, se l' incostanza, troppo agli uomini naturale, gli allontana dalla via del dovere, e se noja lor prenda d' uno stato, che ad ogni altro avevano preferito, non è lor chiuso il ritorno al secolo. Questo congedo dei Soggetti inutili ormai, o ancor perniciosi, è certamente vantaggioso non meno al corpo, che ai particolari.

Noi domandiamo, MM. FF. CC., ove è l' inconveniente d' una simile legislazione, e se al Fondatore de' Gesuiti non fu lecito d' immaginare, e di eseguire, col beneplacito della Chiesa e de' Sovrani, un piano in cui si ravvisa tanto vantaggio. Tal' ora il Corpo della Società, o il Capo che lo rappresenta, licenzia Sudditi troppo infedeli al loro dovere. Talora i Sudditi stessi domandano un congedo, che necessario si crede al mantenimento di lor salute. I legami scambievoli si rompono, e non si scorge nè da una parte, nè dall' altra risentimento o dispetto. I Gesuiti hanno eziandio la soddisfazione di aver nel mondo quasi altrettanto di Amici, quanti son quelli, che vissero nella lor Compagnia; Prova ben chiara che la maniera di vivervi era onesta, e senza rancore ne seguì la separazione. Voi vedete dunque, MM. FF. CC., che questa libertà di licenziare i Soggetti, i quali non possono, o più non vogliono esser utili, serve infinitamente alla conservazione del Corpo: Che questo è il capo d' opera d' una Politica tutta Cristiana di S. Ignazio: Che senza di questo una Società addetta al servizio del prossimo, e in conseguenza obbligata a molto estrinsecarsi, sariasi veduta in poco tempo ripiena

dello

dello spirito di mondo, agitata da passioni domestiche, ed esposta a dar degli scandali: Che finalmente questa pretesa instabilità degl' impegni d' alcuni giovani Gesuiti doveva assicurare la perpetuità dell' Ordine intero.

XII. Obiezione presa dal dritto di licenziare i Professi. Ritorsione.

Ma per lo meno, *ripigliano gli Avversarj de' Gesuiti*, gli Anziani medesimi, e i Professi saranno sempre esposti al pericolo d' essere esclusi dalla Società, e di provare i rigori dell' indigenza dopo aver passato un gran numero d' anni in quest' Ordine Religioso. Qual' objezione, MM. FF. CC.! E come mai tanta premura e compassione nelle presenti circostanze dimostrasi per alcuni membri della Società, mentre fra tanto se ne riducon tremila a una miseria tanto palese, quanto non mai meritata? In tutta la Società diffusa dall' una all' altra estremità della terra forse non vedesi un sol Professo Gesuita, che discacciato dal suo Corpo dia in conseguenza di tale espulsione lo spettacolo d' un Uomo senza sussidj, senza appoggio, senza conforto: e nel recinto di questo Regno quasi tutti i Gesuiti Francesi trovansi in oggi spogliati del loro stato, de' loro beni, delle lor case, della compagnia de' lor Fratelli. Non si lascia loro nè l' asilo de' Seminarj, nè la facoltà di travagliare nel campo del Signore, e di trarne la lor sussistenza, nè la libertà di mettere a profitto i loro studj per l' istruzione de' loro Concittadini. Si reclamano i dritti dell' Umanità in favore di pochi Soggetti discoli, i quali ridur si potessero, a cagion de' loro vizj e della loro ostinazione, alla dura necessità di mendicar fuor del seno della Religione, a cui erano uniti con voti solenni: E con occhio tranquillo si vede una folla d' Uomini innocenti, che voglion ridursi a non essere nè Religiosi, nè Cittadini; che, senza esser esclusi dal seno della lor patria, non godono i vantaggi di appartenerle; che son proscritti per essere stati fedeli al lor dovere: e che non hanno nè il mezzo di vivere senza abbracciare qualche altra professione, nè la libertà d' abbracciarne veruna senza fare un giuramento, che gli renderebbe indegni di vivere.

XIII. Risposta diretta all' objezione precedente.

Ma rispondiamo direttamente, MM. FF. CC., alla difficoltà, che qui si è immaginata sotto pretesto di compatire la sorte de' Professi della Compagnia di Gesù. L' Istituto de' Gesuiti divisa in effetto casi, ne' quali potrebbero essere licenziati quei ch' han fatto gli ultimi Voti. Questi casi riduconsi agevolmente alle circostanze dell' incorrigibilità assoluta: specie d' ipotesi quasi metafisica, e di cui forse fino al dì d' oggi non si è veduto esempio in questo corpo religioso. Ma quando alcun se ne fosse veduto, cioè a dire, quando ancor fosse accaduto, che tal Professo fosse stato punito de' suoi disordini con una total privazione del suo stato, e delle prerogative che l' accompagnano, questo finalmente non sarebbe stato altro, che un' imitazione della disciplina già ricevuta fra i Religiosi più antichi. S. Benedetto vuol che si scaccino dal Monastero i Soggetti, che non danno speranza alcuna d' emendazione: *Usi*, dice egli, *il rimedio violento dell' espulsione secondo il consiglio dell' Apostolo, il qual comanda ai fedeli di non lasciar fra loro sussistere il male. Convien badar bene*, siegue a dire S. Benedetto, *che una pecora infetta non guasti tutta la greggia* (*a*).

S. Isidoro ad ogni Religioso ribelle prescrive in primo luogo la carcere, e se non si emenda, se persiste nella sua ribellione, se prorompe in lamenti e doglianze continue, se apertamente offende i Superiori e i Fratelli, *conducasi*, dice egli, *in pieno Capitolo, si spogli dell abito Monastico, se gli rendano gli abiti secolari, e diasi in quello un esempio, che serva all' altrui correzione* (*b*).

Come S. Benedetto, così S. Tommaso conclude dal testo dell' Apostolo, che devono separarsi dalle Comunità

(*a*) Quod si nec isto medio sanatus fuerit, tunc jam utatur Abbas ferro abscisionis, ut ait Apostolus: *Auferte malum de vobis*, ne una ovis morbida totum gregem contaminet. *Cap.* 29. *Reg. S. Bened.*

(*b*) In Collatione deductus exuatur Monasterii vestibus, & induatur quas olim adduxerat Sæcularibus, ut cœteri emendentur. *Isidorus apud Menard. ad Cap.* 37. *Conc. Reg. paragr.* 4.

nità i soggetti, i quali disonorano la vocazion Religiosa, ben persuaso, che *per corrompere la massa di tutto il corpo non vi vuol più, che un po' di lievito contagioso*. Questa ragione l'autorizza a decidere, che *questi Monaci insolenti e incorrigibili devano essere scacciati dalle case del lor Ordine* (*a*).

Van-Espen sostiene, che *lo stato Monastico non repugna all'espulsione de' Monaci, i quali dopo la lor professione alzano lo stendardo della ribellione. Il lor commercio*, dice questo Legista, *è un contagio, da cui convien preservare gli altri Religiosi* (*b*).

Aggiungete, che nella Società de' Gesuiti non si ammette veruno senza informarlo de' casi, che seco traggon la pena dell' espulsione. Tutti a questa pena si sottomettono per il tempo e per i luoghi, ne' quali avessero la disgrazia di meritarla; Così niun di loro può lamentarsi d'una Legge, da lui preventivamente riconosciuta, e ratificata. *Volenti non fit injuria*.

XIV. Confutazione delle objezioni sull'incompatibilità de' voti de' Gesuiti.

Se noi prestassimo fede agli avversarj de' Gesuiti converrebbe dire, MM. FF. CC., che i voti fatti nella Società sono degni di riprensione per essere incompatibili con molte leggi d'un ordine superiore.

1.° Incompatibili colla legge naturale: Poichè ne' Voti semplici, che si fanno dopo il noviziato, contraggono i sudditi un legame con la Società, senza che questa ne contragga alcuno co' sudditi; il che forma un contratto senza ugualità, e per conseguenza ingiusto.

2.° Incompatibili colla legge, che reclama in favor del riposo delle famiglie: Poichè tornando al secolo i licen-

(*a*) Quando quidem Apostolus velit ut auferatur malum de Communitatibus nostris, ne modicum fermentum totam massam corrumpat, justum est ut abscindamus & ejiciamus Monachum incorrigibilem & insolentem. *Quodlib. XII. qu. fin.*

(*b*) Nequaquam repugnat Professioni monasticæ quominus Monachi, post emissam professionem, propter inobedientiam & rebellionem e Monasteriis ejiciantur, ne contagio ipsorum reliqui inficiantur. *Van-Esp. Jus. Eccles. univers. part. I. tit. XXVII. cap. 7. N. 4. pag. 225. Edit. Lov. 1721.*

licenziati dalla Società pretendano altresì di rientrare nel dritto de' loro beni; il che da un' altra parte molto sembra contrario alla qualità di poveri, in cui son essi vissuti dimorando nella Società.

3.° Incompatibili finalmente con la legge di dipendenza, che unisce i sudditi al loro Principe; poichè i Professi, i quali costituiscono il corpo medesimo della Società, con voto solenne si consacrano al Papa, il cui dominio riguardasi come straniero per rapporto a quello de' Sovrani puramente temporali.

Più volte è stato risposto, MM. FF. CC, a queste osservazioni, le quali infatti non son nulla, qualor si spoglino delle odiose appendici, onde i nemici della Società procurano di caricarle. Noi fedelmente vi esporremo lo stato degli obblighi, che si contraggono da' Gesuiti, e gli effetti naturali, che ne risultano.

XV.
1. Colla Legge naturale.

Gli studenti di questa Compagnia, facendo i lor Voti semplici si obbligano alla Società, e la Società vicendevolmente si obbliga a loro: cioè a dire s' impegna a non licenziarli fin tanto che faranno il lor dovere: e quest' impegno dà luogo, quando eziandio sopravvengano degli accidenti, de' quali questi soggetti entrar non possano mallevadori, come sarebbero le infermità, o altri simili avvenimenti. Ella è questa una illusione, che si è voluto fare al pubblico, ripetendo in una infinità di libelli, che non vi era contratto fra la Società, e i sudditi non ancora Professi: che l' obbligo era tutto da una parte, e niente dall' altra: che al Generale de' Gesuiti restava una piena libertà di licenziare senza cagione, e senz' esame tutti i sudditi, che sono in pruova, eziandio dopo i Voti semplici, e che questi sudditi non hanno in modo alcuno la facoltà, e i mezzi di congedarsi. Tutte queste cose sono esagerate, o malamente rappresentate. Per parte dell' Ordine intero de' Gesuiti vi è un obbligo reale di non licenziare gli studenti senza ragioni fortissime (*a*). Quest' obbligo è veramente condizionato per parte della Società; ma non per questo è men vero, e la condizio-

(*a*) *Const. part.* 2. *C.* 11. *& declar. in id. cap. Inst. Tom. I. pag.* 366. *&* 367. *Edit. Prag.* 1757.

dizione è sempre in mano de' sudditi, poichè è in lor potere il non far nulla che meriti questo congedo. Su questo punto possiamo rimetterci alla testimonianza di quelli, i quali non hanno abbandonato questo Corpo Religioso, se non dopo avervi passati molti anni. Questi diranno, se mai abbian vedute nella Società delle pratiche dure e insidiose, sia per ritenere i sudditi, sia per licenziarli. La loro testimonianza deve essere imparziale. Non hanno essi nelle presenti circostanze alcun motivo per alterare la verità; e in una materia, in cui erano personalmente interessati, non si è potuto far loro inganno.

Che se taluno domanda, MM. FF. CC., (e questa objezione trovasi altresì ne' libri infiniti pubblicati contra la Società) se, dissi, taluno domanda, perchè la medesima Società si riserbi il dritto di giudicare delle cagioni, che aver possono i non Professi per desiderare il lor congedo: Noi risponderemo, che così esigeva il buon ordine. In simili materie il giudizio della Società è preferibile a quello degl' interessati, cioè a dire, de' Giovani, che possono esser tentati di rientrare nel secolo. Questa età è suscettibile di variazione, d' incostanza, di collera, di capriccio. In un affare per tanto, che in tal guisa interessa la coscienza era ben più opportuno il rimetterne la decisione a un Tribunale esente da queste debolezze: E convien confessare, che tal sarà più facilmente il Tribunale della Società, che quello d' una Gioventù capace di esser sedotta dalla passione. La Società saprà ne' casi particolari conciliar l' interesse generale del corpo coll' interesse personale de' particolari. Dall' altra parte dopo l' esposizione fedele de' lor motivi forti o deboli convincenti o superficiali, questi Religiosi non Professi mediante la decisione de' lor Superiori, sia per la perseveranza, sia per la cessazione de' loro impegni, si risparmieranno de' scrupoli usualmente molesti che inevitabili.

Voi potete dunque comprendere, MM. FF. CC., che in ordine ai primi Voti, i quali si fanno nel seno della Società, non vi è ingiustizia alcuna nelle sue leggi. Si tratta adesso di dissipare i rimproveri

fatti a questi Voti in favor del preteso interesse delle Famiglie.

XVI. La libertà di licenziare i sudditi fin al termine della professione è quella, MM. FF. CC., che ha fatto concepire doversi mantenere da' Gesuiti non Professi la proprietà de' lor beni durante il tempo delle pruove. E non si deve credere, che questa disposizione sia contraria al voto di Povertà, o al riposo delle famiglie. Il voto semplice di povertà tanto poco repugna alla proprietà de' beni, che vedonsi nella Chiesa molte Congregazioni dell' uno e dell' altro sesso, nelle quali i sudditi rimangon sempre in possesso de' loro beni, ancorchè facciano i tre voti di povertà, castità, e obbedienza. Tali sono i Sacerdoti della Dottrina Cristiana, e quelli della Missione, le Figlie dell' Unione Cristiana ec. Essendo gli obblighi de' voti dentro la sfera del dritto positivo, possono in quelli stipularsi le clausule, che più sembrano convenienti, e limitare condizioni, delle quali antecedentemente si stabilisca l' ampiezza, e la natura. A parlar propriamente, non v' ha nella Chiesa, se non i voti solenni di Religione, i quali spogliono i particolari del dominio de' beni, che possedevano: Ne' voti semplici resta soltanto vietato l' uso libero di questi beni; non essendo lecito disporne, se non con la dipendenza da' superiori, de' quali si riconosce l' autorità (a).

2. Coll' interesse delle famiglie.

Nella Compagnia di Gesù tal quale vedesi in Francia vi è uno spogliamento più assoluto. Poichè quelli, che non hanno ancor fatto gli ultimi voti, non godono in verun conto de' loro beni, e solamente conservano il dritto di riacquistarli qualor vengano licenziati prima della Professione. Or, MM. FF. CC., questo stato di povertà è più rigoroso di quello delle altre Congregazioni, che abbiam nominate. Egli è altresì

(a) Nella Società de' Gesuiti la professione pubblica del Voto semplice di povertà propria de' Coaditori Spirituali, e Temporali spoglia altresì del dominio de' beni. Questo è un effetto proprio del loro Voto, e una perfezione di più nella povertà, che si professa in quest' Ordine.

tresì più favorevole alle famiglie, poichè in questo stato non si gode di nulla, e dopo un numero determinato di anni si perde tutto. Chi è che dolgasi contra i figliuoli di famiglia, i quali entrano fra i Sacerdoti della Dottrina, o della Missione? Si rimprovera forse a questi di mettere in agitazione le loro case, di angustiarle, di incomodarle, perchè conservano una parte de' beni della lor Casa? Qual parzialità, MM. FF. CC.! Si approva, che tali sudditi entrino in una Congregazione in cui possiedono e amministrano i loro beni per cinquanta, o sessant' anni; e non si può soffrire, che tali altri s' impegnino in un Ordine, in cui non riterranno se non la proprietà senza l' uso per lo spazio di dodici, o quindici anni! E' ella ragionevole tal maniera di pensare?

XVII. 3. Con i dritti del Sovrano.

Si oppone finalmente, MM. FF. CC., che l' obbligo de' Gesuiti Professi contenendo un voto particolare al Papa pregiudica alla dipendenza, in cui viver debbono questi Professi in ordine a' Sovrani, de' quali son sudditi per nascita. Dicesi, che il Papa è una potenza straniera, e che a niuno è permesso di consecrarli in voto la sua libertà senza il beneplacito delle potenze, alle quali uno è sommesso per dritto naturale o politico.

Se non si sapesse, qual sia l' obbligo de' Gesuiti verso del Papa, la difficoltà che qui si promove potrebbe sembrare speciosa; ma siccome a tutti è noto, che quest' obbligo è per rapporto alle missioni, e che nell' adempimento di questa promessa nulla può intervenire che offenda i dritti de' Sovrani, l' objezione qui fatta, dietro un' infinità di Srittori Satirici, deve essere risguardata come tant' altre, le quali altro non provano, che il mal talento degli avversarj. Le Leggi de' Gesuiti hanno per se medesime provveduto a tutti gl' inconvenienti, che potrebbero immaginarsi in questo punto. Divisano espressamente, *che qualor si tratti di trasferire un soggetto da un luogo ad un altro sarà necessario osservar le Leggi de' Principi; e di fare in guisa che i Sovrani non abbian luogo di lamentarsi. Che se si temesse*, aggiungesi in quelle, *qualche scontentezza per parte loro, converrebbe ottenere per simili*

traslazioni il loro consentimento (*a*). Or egli è certo, MM. FF. CC., che il voto d'andare in missione, quando il Papa l'ordinerà non può compirsi, senza che i Missionarj cangin di luogo, senza che escano eziandio del Regno, poichè trattasi sopra tutto di Missioni straniere. Eccovi dunque l'Istituto medesimo de' Gesuiti, che obbliga questi Religiosi a non fare mutazione alcuna di luogo, la qual possa esser contraria ai voleri de' Principi. Eccovi per conseguenza l'esecuzione del voto subordinata alle Leggi dello Stato, e alle volontà de' Sovrani. Nè pur vi sarebbe bisogno per tale effetto d'un' espressa disposizione enunciata dalle costituzioni de' Gesuiti; la natura stessa di tutte le Società particolari esclude dal lor governo tutto ciò che si opponga alle Leggi primitive della Società generale. Riflettete dall' altra parte, MM. FF. CC., che, se il voto de' Gesuiti Professi per cui si legano al Papa ferisse l'autorità suprema de' Re, e delle Repubbliche, contra un tal impegno non solo in Francia si alzerebbe la voce, ma negli altri Paesi Cattolici sarebbe stata ugualmente condannata una disposizione contraria ai loro interessi. Che se i Gesuiti fan voto di andar in Missione, quando il Papa l'ordini, si fa in Polonia, in Germania, in Italia, in Fiandra, nelle Spagne, ne' Cantoni Cattolici de' Svizzeri, e non per questo si pongono essi in gelosia, nè si fa alcun caso de' pretesi pericoli, che seco un tal' obbligo potrebbe trarne. Non è egli questo un esempio abbastanza notabile e rispettabile per dissipare i sospetti, che gli avversarj de' Gesuiti accreditar vorrebbero in Francia?

XVIII. Objezion particolare contra il Voto d'obbedienza.

Rimangono ad esaminarsi i particolari rimproveri fatti al voto d'obbedienza, a cui si obbligano i Gesuiti; e l'oggetto di tal discussione, convien confessarlo, MM. FF. CC., più ci riempie di maraviglia, che di dolore. Nella persona de' Gesuiti s'impugna ciò, che

(*a*) Edicta Regia hac in re servanda esse, & alioqui Principum habendam esse rationem ne offendantur; & si id timeretur, eorum consensum & satisfactionem esse ad mutationes ejusmodi procurandam. *Decret. XII. 2. Congreg.*

che fa il maggior merito della professione Religiosa, quello che i Santi hanno maggiormente raccomandato agli abitanti delle solitudini.

L' obbedienza, dicono, commendata dall' Istituto della Società, e da per tutto inculcata, è un obbedienza cieca che giunge alla rinunzia del suo proprio giudizio; pronta eziandio a non terminare la lettera incominciata, indifferente fino a rendere i Religiosi così insensibili come un cadavere; flessibile, fino a dar loro la mobilità d' un bastone; generosa, fino ad imitare Abramo nel suo sacrifizio; fervente, fino ad uguagliare l' ardore della fede più viva. Può immaginarsi una cosa più perniciosa, e abusiva d' un voto di tal natura? Sopra di questo, MM. FF. CC., s' inventano de' sistemi chimerici, e si formano de' fantasimi per gettare negli animi lo spavento.

Se queste accuse non fossero tanto evidentemente calunniose, quanto son elleno atroci, avrebbono sollevato contro la Società il Mondo tutto. I nemici de' Gesuiti non han vedute le loro intraprese coronate d' un successo sì grande, ma pur loro è avvenuto di fare illusione a una moltitudine d' uomini già prevenuti contra la Società. Ah! MM. FF. CC., siate più equi, o più riflessivi, più padroni de' vostri giudizj, o più cautelati contra quelli degli altri. Eccovi autorità, principj, e fatti, ai quali potete dare una intera confidenza..

XIX. Rifutazione di questa objezione fatta dal Clero di Francia.

Udite in primo luogo i Vescovi adunati per ordine del Re nel 1761. per esaminare l' ampiezza dell' autorità dal Generale de' Gesuiti esercitata verso di questi Religiosi, e dell' obbedienza, che questi promettono di rendere al suo Generale. „ Dopo aver esaminato, *dicono questi Prelati*, colla più grande attenzione nelle Costituzioni de' Gesuiti, qual sia l' autorità del Generale, e sopra quali oggetti si stenda, „ abbiam ravvisato, che l' obbligo dell' obbedienza al „ Generale è nelle Costituzioni di questa Compagnia „ per lo meno ugualmente ristretto, che in quelle degli altri Religiosi. L' obbedienza (dicesi nella sesta „ Parte delle dichiarazioni sopra le Costituzioni Tom. I. „ pag. 408.) sia sempre in noi per ogni parte per-

„ fetta,

„ fetta, nell' efecuzione, nella volontà, nell' intelletto, „ facendo tutto ciò, che ne verrà comandato con gran „ pròntezza, gaudio fpirituale, e perfeveranza; per- „ fuadendoci il tutto effer giufto, e annegando con „ una fpecie d' obbedienza cieca il noftro proprio fen- „ timento e giudizio, qualor fia contrario a quanto fi „ comanda; (e ciò in tutte le cofe ordinate dal Su- „ periore, nelle quali fi può definire, come già è „ ftato detto, che non può effervi colpa d' alcuna „ fpecie) (*a*).

„ Egli è certo, Sire, *aggiungono i medefimi Prelati*, „ che in vigore di quefto tefto della regola non fon „ tenuti i Gefuiti ad ubbidire al lor Generale, fe non „ quando in obbedirgli non poffan commettere colpa „ alcuna neppur leggiera. Le Coftituzioni degli altri „ Ordini comunemente non pongono altra reftrizione „ all' ubbidienza dovuta a' Superiori, fe non il cafo, „ in cui comandaffero cofa contraria alla fede o ai „ buoni coftumi. Di qual pericolo può effere un' „ obbedienza alla quale niuno è tenuto qualor l' ub- „ bidire fia colpa grave o leggiera? Dall' altra par- „ te quefta regola d' ubbidienza non rifguarda par- „ ticolarmente il Generale, ma fi ftende a tutti i Su- „ periori, i quali governano fotto i fuoi Ordini. Così „ S. Ignazio non ha dato fopra la Compagnia auto- „ rità maggiore al Generale di quella, che ogni Su- „ periore di Comunità deve avere fopra i fuoi Reli- „ giofi in virtù del voto d' ubbidienza. Quindi per „ parte del voto tutto è uguale. Quanto all' efpreffio- „ ni, *che bifogna effere nella mano del Superiore come* „ *un cadavere ec.* Effe non recano nè maraviglia nè „ fcandalo, fe non a quelli, Sire, che non conofco- „ no, come noi, il linguaggio degli Afcetici, e non „ hanno idea veruna d' una perfezione, che non è „ fatta per il loro ftato (*b*). "

Dietro

(*a*) Nelle citazioni fatte di quefto tefto dagli Avver- farj de' Gefuiti fono ftate foppreffe a bella pofta le parole, che qui fi vedono dentro parentefi.

(*b*) Parer de' Vefcovi di Francia fopra l' utilità, dot- trina, condotta, e governo de' Gefuiti pag. 32. 33.

Dietro la scorta d' un' Assemblea sì numerosa, e rispettabile noi ve lo ripetiamo, MM. FF. CC., e non dovete perder di vista questa riflessione: Fra i Gesuiti il voto d' ubbidienza è per lo meno ugualmente ristretto, che negli altri Ordini Religiosi. Ancor dalle regole di tutti questi ugualmente s' inculca l' ubbidienza più cieca e letterale che sia possibile.

XX. Sentimenti de' Patriarchi della vita Monastica sopra l' obbedięza.

Prendendo in mano la regola di S. Benedetto noi vi osserviamo, che bisogna ubbidire *senza discorso, senza esame, senza dilazione*; che bisogna spogliarsi della propria volontà, e *non porre indugio veruno fra la sua azione e il comando del Superiore*; che se a caso si ordinassero ad un Religioso cose troppo difficili, o eziandio *impossibili*, non lascerà per questo di ricevere un tal comando con sommissione, e di fare tutti i suoi sforzi per eseguirlo (*a*).

S. Basilio c' insegna, che le persone consecrate a Dio per la professione Religiosa devono essere fra le mani del lor Superiore, *come l' accetta in mano del Taglialegne* (*b*); S. Giovanni Climaco dice, che *l' ubbidienza è il sepolcro della volontà* (*c*); S. Bernardo, che *l' ubbidienza è quella beata cecità, che rende l' anima illuminata nella via della Salute* (*d*); Nella Regola de' Certosini leggiamo, che *a Dio deve offerirsi ed imolarsi la volontà come la vittima nel sacrifizio* (*e*); In S. Bonaventura, che *l' uomo veramente ubbidiente è come un cadavere il qual si lascia manegiare, muovere, trasportare senza far mai resistenza d' alcuna sorte* (*f*).

XXI. Limitazioni poste da S. Ignazio all' ampiezza dell' ubbidienza.

Così noi potessimo in questo luogo, MM. FF. CC., trascriver le Regole di tutti i Religiosi, e le vite di tutti i Santi! Voi vi vedreste la venerabile tradizione, sul cui modello il S. Fondatore della Compagnia di Gesù formò le sue Leggi sull' obbedienza; e in questa tradizione voi ravvisereste altresì i principj seguiti

(*a*) *Præfat. Reg. S. Bened. & cap.* 5. *&* 68.
(*b*) *S. Basil. Const. Monast. Cap.* 22.
(*c*) *Climac. in scal. Parad. grad.* 4.
(*d*) *Bern. Serm.* 1. *de Convers. S. Pauli.*
(*e*) *Annal. Ord. Cartus. lib.* 1. *cap.* 8.
(*f*) *Bonav. in vita sancti Francisci cap.* 6.

guiti da S. Ignazio, quando raccomanda l' ubbidienza cieca e pronta in quelle cose soltanto, nelle quali non si vedesse peccato, *Ubi non cerneretur peccatum* (a); Nelle cose ove possa decidersi che alcuna specie di colpa s' incontri, *Ubi definiri non possit aliquod peccati genus intercedere* (b); Nelle cose finalmente, ove nulla comandasi dal Superiore, che possa a Dio dispiacere, *Ubi Deo contraria non præcipit homo* (c). Tutti questi testi sono le proprie parole del legislatore della Società: nè sfuggirono all' attenzione de' Prelati, i quali, due anni sono, diedero al Re il lor parere sopra l' utilità, dottrina, condotta, e governo de' Gesuiti. Voi avete veduto di sopra alcune delle loro osservazioni sopra questo proposito.

Sicchè, MM. FF. CC., non più nella Società, che in ogni altro Ordine Religioso, bisogna chiuder gli occhi, e correre prontamente ove chiama l' ubbidienza, soltanto in que' casi, che nè il dritto naturale, nè il dritto divino positivo, nè il dritto umano, nè alcuna Legge per conseguenza anteriore oppongasi all' esecuzione dell' ordine del Superiore intimato. Ma, stabilita una volta questa certezza, chi può negare, che non sia lodevolissimo, e pieno di merito l' abbandonarsi alla condotta dell' ubbidienza, e l' intraprendere, come bramavalo S. Benedetto, quanto vi ha di più penoso, e quello eziandio, che impossibile sembra alle forze ordinarie della natura?

XXII. Vera idea dell' ubbidienza cieca secondo Van-Espen.

Obbedienza cieca. Oggetto in mille guise sfigurato: Espressione fatale, di cui si è formato per così dire un urlo proprio a radunare, e infiammare i nemici de' Gesuiti. Con tutto ciò, come ben l' ha compreso Van-Espen, autore stimato in Francia, e per niun conto sospetto di parzialità verso i Gesuiti, " Quest' „ obbedienza non è cieca, se non per toglier di vi- „ sta a chi si è impegnato nello stato Religioso le il- „ lusioni della passione. Tutto il suo merito, e la „ perfezione consiste in vietare esami e discussioni: quando

(a) *Const. par.* 3. *cap.* 1. *paragr.* 23. *Vol. I. pag.* 373.
(b) *Const. par.* 6. *cap.* 1. *paragr. Vol. I. pag.* 408.
(c) *Epist. V. Ign. de Obed.*

„ quando si tratta di fuggire oggetti, che lusingano
„ l'amor proprio. In queste occasioni il giudizio del
„ Superiore è la regola, che si siegue, come se fosse
„ un comando di Dio medesimo (a). "

Voi lo vedete, MM. FF. CC.; Non su i principj inviolabili del dritto naturale, non su le Leggi divine o umane l'ubbidienza accieca, e soggetta l'anima Religiosa, che le sacrifica il suo giudizio. La cecità da lei cagionata altre Leggi non impugna se non la Legge del peccato, le ripugnanze dell'amor proprio, le illusioni d'una ragione smarrita, le inclinazioni d'un cuore codardo, o corrotto; ma immersa in queste sante tenebre non perde l'anima di vista se non gli oggetti pericolosi; ed i suoi occhi tanto più rimangono aperti sopra tutto quello, che può inclinare all'amor dell'ordine, e del dovere. Non si rende ella soggetta alla volontà dell'uomo, se non per rendersi più conforme alla volontà di Dio. Dal che si dee concludere, che questa ubbidienza, benchè suppongasi cieca, è la più prudente delle virtù; che l'indifferenza a lei rinfacciata, è l'attrattiva più pura per il bene; che la specie d'insensibilità, di cui se le vuol fare un Reato, è il più perfetto de' sentimenti d'un Religioso.

Come si è potuto dire e scrivere, MM. FF. CC., che una tale ubbidienza non entra ne' cuori se non per disporli alle scelleraggini, e addomesticarli cogli attentati? che pone nell'animo de' suoi partigiani il furore delle intraprese più odiose? L'odio, da cui si pubblicano imputazioni sì atroci molto è più cieco dell'ubbidienza, che infama. Per avanzare accuse di questa specie convien supporre in coloro, i quali tendono alla perfezione dell'ubbidienza un'ignoranza totale della Religione, una stupidità, che li renda in-
K sensi-

(a) Obedientia cæca est ad ea quæ cupiditas aut amor proprius suggerit.... ad ista, inquam, cæca est perfecta Obedientia: nihilque eorum sulita attendere, aut discutere Prælatorum judicio tanquam Dei Ordinationi se subjiciens. *Van-Espen, part. I. tit. 28. cap. 2. N. 5.*

ſenſibili, ſopra tutto una generale dimenticanza de' loro più cari intereſſi, un abbandono totale di quel che hanno, di quel che ſono, di quel che poſſano ſperar di eſſere.

XXIII. Conſeguẽze aſſurde dell' ubbidienza cieca, qual falſamente ſi ſuppone nell'Iſtituto de' Geſuiti.

Immaginiamoci in fatti per un momento nella Società de' Geſuiti queſt' ubbidienza, che ſi accieca per più non diſtinguere i delitti, e per tutti renderli leciti. Quali ſacrifizj non ordinerà ella a coloro, che le ſono ſoggetti? Sacrifizio dell'onore, e della coſcienza, di cui ſi dovran ſoffogare le voci, e calmare i rimorſi: Sacrifizio della ragione, che dovrà renderſi ſchiava, o totalmente diſtruggerſi: Sacrifizio di riposo, e di vita, che dovrà eſporſi al più gran riſchio; Sacrifizio della Società, che non potria lungo tempo ſuſſiſtere, ſe l' ubbidienza, che impone a' ſuoi ſudditi, foſſe ſorgente d'ogni misfatto.

XXIV. Diſpotiſmo falſamente attribuito al Generale de' Geſuiti.

Ma, *ſi ripiglia*, tutti queſti errori non a tutti i Geſuiti ſi propongono; neppur ſon noti alla maſſima parte de' ſoggetti, che s' impegnano nella Società; Ma il voto d' un ubbidienza illimitata ſotto a un Generale, di cui la poteſtà è diſpotica dà luogo al timore di queſte orribili eſtremità. Objezione, MM. FF. CC., in cui non dobbiamo altro diſcutere, che il preteſo diſpotiſmo del Generale de' Geſuiti. Imperocchè voi dovete ormai ben conoſcere, che l'obbedienza, di cui ſi fa voto nella Società, in un conto ſi ſtende agli oggetti dalla divina o umana Legge vietati: E in conſeguenza, che non è illimitata queſt' ubbidienza nel ſenſo, in cui lo pretendono i cenſori de' Geſuiti.

XXV. Caratteri del diſpotiſmo.

Coſa è mai dunque il diſpotiſmo? Egli è l'abuſo della potenza, l' eceſſo del comando, il rigore d' un autorità capriccioſa. Egli fa ſchiavi, e non ſudditi. Non conoſce altra legge, fuor che il capriccio del Padrone. Lungi dal temere autorità ſuperiore alla ſua, per fin l'ombre dilegua d'ogni altro potere. Fin l'apparenze delle pretenſioni da lui non formate riduce a nulla. Siccome ſi arroga la proprietà di tutto, così dalla ſua parte dee riſguardarſi qual benefizio tutto ciò che non uſurpa, e come un dono di fortuna quanto a lui non cade in penſiere di deſiderare.

Tutti queſti caratteri convengon dunque al Generale de' Geſuiti ſeppur è un deſpota, come in tanti ſcritti ſi è pubblicato. In fatti ſi è ripetuto in mille

guiſe,

guise, che questo capo della Società è il padrone de' beni, delle persone, de' pensieri, de' sentimenti di tutti quelli, che lo riconoscono per Superiore: Che sotto la sua autorità tutto è passivo: cioè a dire, senza volontà, senza propria determinazione, senza mire, senza affezioni: Che egli può abolire tutte le Leggi del suo Ordine, e farne delle nuove; annullare tutti gli accordi, rescinder tutti i contratti ec. Che potremmo noi dire, MM. FF. CC., per rappresentarvi tutti i tratti, con i quali si è voluto dipingere il preteso dispotismo del Generale de' Gesuiti? Aperta una volta questa sorgente ai nemici della Società, n' hanno essi cavato tutto ciò, che loro è sembrato più proprio a sollevar tutti gli animi contra quest' Ordine Religioso.

XXVI. Ampiezza, e limiti dell' autorità del Generale de' Gesuiti.

Ma non vi lasciate prevenire da una parola, di cui si abusa, e che non può in questo luogo avere alcuna ragionevole applicazione. Nella Società de' Gesuiti non vi è, a dir vero, che un capo; E grande è la sua autorità nelle disposizioni particolari del governo. Tal fu altresì, secondo la Regola di S. Benedetto, la potenza d' ogni Abbate per rapporto al suo Monastero. „ Egli era, *come l' osserva un illustre Commentatore di* „ *questa Regola*, come la pietra di mezzo, a cui tendono tutti gli spicchi e le arcate dalla cupola, per „ riceverne appoggio, forza, e sostegno. L' Abate, „ a parlar propriamente, era la testa, che dà l' azio„ ne e il moto a tutti i membri, e a tutte le parti „ diverse, che compongono il corpo ec. (*a*). "

Ne siegue egli da ciò, MM. FF. CC., che nell' Ordine di S. Benedetto fosse l' Abate un despota? che a lui obbedir si dovesse come gli schiavi a un Padrone duro e imperioso? che in ciascun Monastero vi fosse uno scettro di ferro, e ognun gemesse sotto il giogo dell' oppressione? Tale è per altro l' idea, che a noi si vuol dare del governo de' Gesuiti, e del lor Generale. Egli è, *dicesi*, un despota: Ma come persuadersela dopo aver letto l' Istituto di questa Società? Questo Generale dipende dal corpo che governa.

K 2 Egli

(*a*) Regola di S. Benedetto spiegata dall' Abate di Rancè. *Tom. I. pag.* 179. *ec.*

Egli può essere contradetto, ripreso, sindicato, e ancor deposto in certi casi dalla Congregazione generale, che suo malgrado può adunarsi (a). Non può senza il consentimento della Compagnia nè disciogliere Collegj, nè alienare i beni, nè trasferirne il dominio, nè appropriarsene la minima parte, nè disporre in favore di sua famiglia (b). Egli è falsissimo, che possa *annullare tutti i contratti stipolati in virtù delle facoltà da lui date* (c): In ogni Superiore locale risiede una vera facoltà, una potestà annessa al suo posto, ed uffizio in ordine agli obblighi necessarj a prendersi per soddisfare alle diverse parti dell' amministrazione. Tutti questi articoli sono stati provati, e dimostrati in varie scritture sodissime: E sarebbe ormai cosa inutile l'insistere su questo punto (d). A noi basti di aggiungere sul preteso dispotismo del Generale della Società le questioni seguenti.

XXVII. Conseguenze assurde del suo preteso dispotismo.

Se questo capo d' un corpo Religioso composto di più di venti mila persone è un despota armato sempre contra i suoi sudditi, sempre comandante con impero ciò che gli viene in fantasia per i suoi vantaggi, e piaceri, come mai queste venti mila persone sono tanto affezionate a questo governo? come quelli, che vivevano in Francia tanto in timore si posero per il vero o falso progetto di separarli dal lor Generale residente in Roma? come quei, che abbandonano questa Società dopo avervi passati molti anni non alzano la voce contra la tirannia di questo preteso despota? come questi al contrario, più non avendo interesse a dissimulare i loro sentimenti, asseriscono di non avere osservato in questo governo cosa meno conforme alle regole dell' umanità, della civiltà, della carità: che questo Generale, il quale si rappresenta, come i Monarchi dell' Asia, sedente in un Trono circondato di schiavi, è niente di meno il consolatore universale degli afflitti, e il protettore di tutti quelli, i quali

(a) *Const. part. 9. cap. 4. paragr. 7. part. X. parag. 8.*
(b) *Const. par. IX. cap. 3. paragr. 5. Tom. I. pag. 437. & Declarat. in cap. IV. part. IX. Const. Tom. I. p. 440.*
(c) *Instit. Tom. I. pag. 623. Colon. I. Edit. Prag. 1757.*
(d) Vedasi il Parere de' Vescovi &c.

quali fossero aggravati dall' immediato Superiore? come finalmente quest' uomo, che dicesi tanto potente, tanto ricco, tanto inflessibile ne' suoi voleri, vive nell' interiore della sua casa come un semplice privato, senza alcuna delle distinzioni, che denotar potrebbero l' eminenza del suo rango, e l' estensione del suo potere?

Confessiamo, MM. FF. CC., che questa imputazione di dispotismo è una di quelle macchine, che s' inventano per cagionare in un contrattempo favorevole effetti d' ammirazione o di spavento. Gli autori dell' invenzione ne fanno il giuoco, e non ne temono per se medesimi le conseguenze. Quei che non penetrano più oltre la superficie delle cose, si lasciano guidare dal colore insidioso delle apparenze. La favola di questo dispotismo è stata fortificata con i rimproveri d' entusiasmo, di fanatismo, di superstizione, de' quali altresì sono stati aggravati i Gesuiti. Si è voluto persuadere a tutto il Mondo, che i ventimila uomini, i quali compongono la Società, operano tutti senza motivo; si determinano con impressioni così repentine come son quelle de' visionarj, se si abbandonano senza riserbo e misura al falso zelo delle stravaganze d' un culto insensato; Che in quest' Ordine solo, composto per altro di soggetti assai scelti, s' impegnavano le persone senza nulla conoscere, vi dimorano senza nulla riflettere, gemono sotto il giogo senza nulla dolersene, cadono nella schiavitù, o ne' misfatti senza distinguere dal male il bene, dalla servitù la libertà; adorano, in certo modo, un Generale non mai veduto dalla massima parte di loro, il quale a guisa di despota e in concetto di voler più tosto abbattere che sollevare, distruggere che edificare, opprimere che consolare.

XXVIII. Conclusione di questa Seconda Parte.

Poniam fine una volta, MM. FF. CC., a questa enumerazione d' ipotesi assurde, nelle quali troppo vi siam trattenuti. Il semplice riportarle sarebbe stato forse il miglior mezzo di combatterle. In fatti, se i voti de' Gesuiti altro non sono, che *giuramenti empj*, i quali, a guisa di schiavi, gl' incatenano al carro d' un Generale despota; se con la benda dell' entusiasmo, del fanatismo e della superstizione questi Religiosi canonizzano tutti

tutti i vizj, e consacrano tutti i misfatti, qualora specialmente si tratta dell' interesse dell' Ordine; se son capaci di tutti i delitti, e di tutte le infamie, onde sono aggravati da' lor nemici; che mai dovrà risultare da tutte queste disposizioni? Non altro certamente, se non che la Società è un corpo ben più singolare, che mai siasi immaginato: Poichè il bene, che sempre ha fatto, e il mal, che ne dicono i suoi nemici, altro non presentano, che un contrasto incomprensibile di paradossi insostenibili, e di problemi insolubili. La ragione e l' esperienza c' insegnano, che un corpo Religioso non si sostiene, nè si forma con vizj, e delitti. La sola virtù è la sorgente, onde egli procacciasi salute e vita. Quando da lei è animato, quando i suoi membri da lei traggon la vita, quando ella stringe i nodi della loro unione, può la violenza a suo talento separarli, spogliarli, dispergerli: Non fanno resistenza. Ma qualunque esser possa la loro situazione, più si affliggono, della perdita del loro giogo, che non godono della lor libertà. Sospirano le lor catene, e men di quelle apprezzano tutti i vantaggi della fortuna. Meno è lor gravoso il mal che soffrono, che il non poter continuare a fare il ben che facevano. Non tanto è la piaga fatta al lor corpo quella, che esprime lacrime e sospiri a lor dolore, quanto la ferita, che si fa alla Religione. In mezzo agli obbrobrj, de' quali son ricoperti, voi non udireste prorompere la lor pazienza in alcun grido, se la calunnia attaccando la santità del loro stato, rispettasse la purità della lor fede, e dottrina, ec.

TERZA PARTE.

I. Regole da seguire nell' esame e cēsura de' libri.

SE vi è alcun genere di travaglio, che esiga regole ben sicure da dover seguire colla maggiore esattezza, egli è, MM. FF. CC., l' esame della dottrina, che si contiene ne' libri. Lo spirito umano è tanto soggetto all' errore, tanto inclinato alla censura, così severo per le idee degli altri, così indulgente per le sue, che nella funzione di cui parliamo non è altramente possibile

bile evitare ogni ſcoglio, ſe non attenendoſi ai principj d' una Critica giudizioſa ed imparziale.

Pare che il fu Papa Benedetto XIV. raccoglieſſe tutti queſti principj nella Coſtituzione, che egli indirizzò qualche anno prima della ſua morte agli Eſaminatori della Congregazione dell' Indice (*a*). Le regole, che ivi ſtabiliſce ſono sì ſode, e sì luminoſe, che i Saggi di tutti i paeſi devono procurare di metterle in pratica. Ecco ciò ch' egli preſcriveva ai Dottori incaricati dell' eſame de' Libri.

II. Prima Regola.

1. Che non devono conſiderarſi come obbligati a procurare per ogni via la condanna delle opere rimeſſe alla loro cenſura. Prima regola, la quale c' iſtruiſce, che per cenſurare e condannare degli Scritti ſi richie-

(*a*) Meminerint non id ſibi muneris, oneriſque impoſitum, ut libri ad examinandum ſibi traditi, proſcriptionem modis omnibus curent atque urgeant; ſed ut diligenti ſtudio, ac ſedato animo ipſum expendentes, fideles obſervationes ſuas, veraſque rationes Congregationi ſuppeditent, ex quibus rectum judicium de illo ferre, ejuſque proſcriptionem, emendationem, aut dimiſſionem pro merito decernere valeat. De variis opinionibus atque ſententiis in unoquoque libro contentis, animo a præjudiciis omnibus vacuo, judicandum ſibi eſſe ſciant. Itaque Nationis, familiæ, ſcholæ, inſtituti affectum excutiant; ſtudia partium ſeponant; Eccleſiæ Sanctæ Dogmata, & communem Catholicorum Doctrinam, quæ Conciliorum Generalium Decretis, Romanorum Pontificum Conſtitutionibus, & orthodoxorum Patrum, atque Doctorum conſenſu continetur, unice præ oculis habeant. Hoc de cætero cogitantes non paucas eſſe opiniones quæ uni Scholæ, inſtituto, aut Nationi certo certiores videntur, & nihilominus ſine ullo fidei aut Religionis detrimento ab aliis Catholicis viris rejiciuntur, atque impugnantur; oppoſitæque defenduntur, ſciente ac permittente Apoſtolica Sede, quæ unamquamque opinionem hujuſmodi in ſuo probabilitatis gradu relinquit. *Conſt. Bened. XIV. Dat. VII. Idus Jul. Ann.* 1753. *Paragraphis XV. XVII. pag.* 120. *&* 121. *Bullar. Tom.* 4. Vedaſi ciò che ſegue in queſto teſto alla Queſtione V.

richiede una vera necessità, o almeno una utilità manifesta.

III. Seconda Regola.

2. Che in questa sorta di travaglio conveniva impiegare molta cura, applicazione, ed esattezza. Seconda regola, che condanna ugualmente la precipitazione e la negligenza d' ogni censore, e d' ogni Giudice in materia di dottrina.

IV. Terza Regola.

3. Che in questa funzione bisognava lasciar da parte ogni pregiudizio, ed ogni interesse di partito. Terza regola, la quale significa che l' imparzialità deve esser l' anima di tutti gli esami e giudizj, che hanno per oggetto le opinioni altrui, specialmente quelle che interessino la Religione.

V. Quarta Regola.

4. Che nell' esame de' Libri era necessario prender per guida la Dottrina Cattolica, vale a dire, le verità registrate nelle Sante Scritture, ne' Decreti de' Concilj Generali, nelle Costituzioni de' Papi, nelle Opere de' Santi Padri, e de' Dottori Ortodossi. Quarta regola, la quale esige, che la Censura sia perfettamente conforme ai principj della Fede, e all' insegnamento comune della Chiesa.

VI. Quinta Regola.

5. Che non è possibile assicurarsi esattamente del senso contenuto ne' libri, senza averli letti per intiero, senza aver confrontate fra di loro le cose, che sono collocate in differenti passi, senza essersi applicato a ben intendere il disegno generale dell' Autore, ed accertare lo scopo ch' ei si propone. Quinta regola, che prescrive l' integrità dell' esame prima di procedere alla Censura, ed al giudizio de' libri.

VII. Sesta Regola.

6. Che se ad un Autore Cattolico fosse mai uscita qualche proposizione ambigua, l' equità richiedeva che in quanto era possibile si spiegasse favorevolmente ciò ch' egli avesse avanzato d' oscuro, o d' equivoco. Sesta regola, la quale raccomanda a' Censori, ed a' Giudici di moderare l' ardore del loro zelo con quei riguardi che ispira l' equità.

In queste massime piene di saviezza e di lume pare che Benedetto XIV. abbia disegnato il piano, che si doveva seguire per ben conoscere la dottrina de' Gesuiti. Ed era tanto più necessario di conformarvisi, quanto che si trattava d' un corpo intiero di Re-

ligiosi

ligiosi approvato dalla Chiesa, onorato dalla confidenza del Clero, e del Popolo, e che godeva nell' antico e nel nuovo mondo di una particolare considerazione.

VIII.
Sei questioni relative alle suddette Regole.

Ripigliamo, MM. FF. CC., queste Massime. Da esse vengono a nascere sei questioni in proposito della dottrina de' Gesuiti. 1. Era egli necessario, o almeno evidentemente utile l' attaccare questa dottrina? 2. Si è ella attaccata con la conveniente applicazione, ed esattezza? 3. In quest' attacco si è mostrata la dovuta imparzialità? 4. Sarebbe mai vero, che sotto pretesto di attaccare delle opinioni false, si fossero riprovate delle verità insegnate dalla Chiesa? 5. Nell' attaccarla si è ben compresa la traccia, e il tutto insieme de' libri? 6. Nella maniera e nel corso dell' attacco, si sono eglino usati que' riguardi, e quelle convenienze, che l' equità suggerisce? Sei questioni, MM. FF. CC., che ponno riferirsi ugualmente alla Censura, ed alla condanna che si è fatta di questa dottrina. Non si è pensato ad attaccarla, che per poterla censurare, e condannare. Non si è per altro venuto alla condanna, se non per far perire in Francia la Società de' Gesuiti; e noi vediamo con una specie di stordimento, che ogni giorno più va crescendo le conseguenze quasi incredibili di questa censura, di questa condanna, e di tutti questi giudizj, che con tanto artificio si sono preparati, e con tanto rigore eseguiti.

IX.
Applicazione delle sei questioni alla Raccolta intitolata *Estratto delle Asserzioni*.

Le sei questioni proposte saranno, MM. FF. CC., l' occupazione vostra in questa terza parte. Noi vi discuteremo particolarmente ciò, che concerne la famosa Raccolta intitolata: *Estratto delle Asserzioni pericolose e perniciose in ogni genere, che i se dicenti Gesuiti hanno in ogni tempo, e costantemente sostenute, insegnate, e pubblicate coi loro libri, con l' approvazione de' loro Superiori e Generali*.

Siccome quest' Opera è stata il principale istromento della proscrizione de' Gesuiti, egli è necessario esaminare il fondo, e riconoscerne bene i caratteri. Tanto più indispensabile è questo travaglio, che non si è aspettato il giudizio de' Vescovi per consumare la distrazione di questi Religiosi. Una materia sì va-

sta c'impegnerà in molte discussioni; ma voi non vi stancate, MM. FF. CC., di ascoltarci. Ciò che quì eccita principalmente il nostro zelo è il più sacro dritto della Religione, il dritto di pronunziare sulla dottrina Teologica e morale, che i Secolari prendono a dividersi con la Chiesa (a). Egli è parimente l' interesse della verità, della Giustizia, e della Carità, quello che ci determina ad istruirvi. Nel resto voi vedrete, che in rilevare le infedeltà e gli sbagli che abbiamo riscon-

(a) Non può mai dirsi che la Magistratura nel mandare a' Vescovi l' *Estratto delle Asserzioni*, abbia appunto preteso di denunziare all' Episcopato la dottrina contenuta in detta Raccolta. 1. Perchè nel titolo stesso di questa compilazione le *Asserzioni* sono qualificate come *Pericolose, e Perniciose*. 2. Perchè nell' Arresto de' 5. Maggio 1762. sono notate come contenenti *una dottrina, le di cui conseguenze vanno a distruggere la legge naturale... a rovesciare i fondamenti e la pratica della Religione* ec. 3. E' sì da lungi che abbiano preteso di denunziare la dottrina delle Asserzioni al giudizio de' Vescovi, che prima ancora che questi ne potessero parlare, a quest' *Estratto* principalmente si è appoggiata la proscrizione de' Gesuiti e la loro esclusione dagl' impieghi, e dalle funzioni Ecclesiastiche. 4. Ben lontano dal voler ascoltare i Vescovi, soli Giudici per altro in questa materia, si sono anzi condannate alcune delle loro Lettere ed Istruzioni Pastorali, solamente perchè si allontanavano dal Giudizio, che la Magistratura avea portato sopra questa Raccolta. Queste Osservazioni si applicano da se stesse agli Arresti de' Tribunali Secolari sopra l' Istituto de' Voti della Società. Per condannare e l' uno e gli altri, non si è certamente aspettato il giudizio de' Vescovi, anzi e gli uni e gli altri sono stati proscritti malgrado l' approvazione loro data due secoli in qua da tutta la Chiesa, e rinnovata in Francia nel 1761. da una numerosa assemblea di Cardinali, Arcivescovi, e Vescovi, il PARERE de' quali presentato al Re non ha punto trattenuto i Magistrati dal caricare delle più odiose *qualificazioni* i Voti, e l' Istituto de' Gesuiti.

riſcontrati nell' *Eſtratto delle Aſſerzioni*, non abbiamo cercato nè di ſcuſare, nè di palliare gli errori, ne' quali ſono caduti i Caſiſti rilaſſati. Che queſti eſcano dalla buona ſtrada, non può deplorarſi, nè condannarſi abbaſtanza. Ma quella giuſta ſeverità, di cui lo zelo della ſana dottrina ſi arma contro di queſti eccessi, non ſi fa mai lecito di eſagerarne l' enormità, e d' ingrandirne il numero. L' Indulgenza che diſſimula tutt' i torti, e la malignità che gl' ingrandiſce, ſono due eſtremità, da cui non poſſiamo mai troppo guardarci.

PRIMA QUESTIONE.

Era egli utile o neceſſario attaccare la dottrina de' Geſuiti?

X. Prima queſtione.

NOi qui chiamiamo *Dottrina de' Geſuiti* quella che ad eſſi viene imputata, benchè ſappiamo beniſſimo, e ci luſinghiamo di poter ben preſto dimoſtrare, che all' intera Società, e ſopra tutto a quella di Francia, non può imputarſi ſenza ingiuſtizia.

Queſta Dottrina è un ammaſſo enorme di propoſizioni, che vedonſi diſpoſte per ordine di materie nel volume delle *Aſſerzioni*. Opera a noi inviata da' Magiſtrati, *acciocchè il zelo, onde ſiamo animati per il bene della Religione, ci moveſſe a prendere le miſure, che ſopra oggetti di tale importanza da noi eſige la noſtra ſollecitudine paſtorale.*

XI. Riſpoſta alla prima queſtione.

Or, MM. FF. CC., queſto zelo medeſimo è quello, che ci fa credere, che il preſentare al pubblico una sì ſtrana compilazione non era nè utile, nè neceſſario. Si trovano in quella alcune maſſime tant' odioſe, che aſſai meglio ſarebbe ſtato il laſciarle in dimenticanza. Nel 1726. uno degli Avvocati Generali, denunziando al Parlamento di Parigi una raccolta di propoſizioni ſimili ad alcune di quelle, che leggonſi nell' eſtratto delle Aſſerzioni, diceva ,, che queſte opinioni avevano altre ,, volte inorriditi i noſtri padri, i quali avevanle ſoffo- ,, cate come tanti moſtri: Che graviſſima era l' indi- ,, ſcrezione di rinnovar la memoria d opinioni le più ,, degne d' eſſer condannate a un' eterna dimentican- ,, za;

„ za; come se tuttavia alcuno vi fosse, che osasse „ farsele lecite, o vi fosse timore di vederle rinascere impunemente sotto gli occhi della Corte." Credeva finalmente il medesimo Magistrato, che non potessero attribuirsi ai Gesuiti tali dottrine senza far *torto ad un' intiera Società Religiosa* (a).

XII. La Dottrina delle Asserzioni ingiustamente attribuita ai Gesuiti.

Non sa vedersi, MM. FF. CC., come nel 1762. sia stato giusto l' imputare una quantità d' Asserzioni detestabili al medesimo corpo Religioso, che trenta cinque anni fa non poteva esserne incolpato *senza ingiustizia*. Non credevano allora i Magistrati, che dovesse punirsi, e neppur tacciarsi l' intera Società per gli errori, ne' quali alcuni de' suoi membri eran caduti. La licenza piuttosto delle accuse, e l' ingiustizia degli accusatori era quella, che i Magistrati credevansi in obbligo di reprimere. E' manifesto, che in questo intervallo di tempo i Gesuiti Francesi non hanno insegnato queste perigliose dottrine, e i loro Scrittori n' hanno mostrato il più vivo rammarico. Con tutto ciò il medesimo Tribunale riceve e addotta contro di loro le medesime accuse da lui già rigettate e proscritte. Sopra di essi ne scarica la vendetta; e negli Arresti da lui pronunciati imprime egli stesso sopra tutto il Corpo della Società la taccia ingiuriosa, che già n' aveva respinta. Ma senza entrar per ora nel merito dell' accusa, di cui sveleremo tutta l' ingiustizia, perchè mai si ardisce di porre in giorno ciò che saggiamente i Magistrati avevan condannato alle tenebre più profonde? Come non temesi di fare arrossir la virtù, presentando agli occhi del pubblico ciò, che la prudenza ispirava ai medesimi Magistrati di far gettar nelle fiamme? qual nome daremo noi, e qual motivo dovremo attribuire ad una tale condotta?

XIII. Effetti perniciosi dell' *Estratto delle Asserzioni*.

Se i Compilatori delle Asserzioni veramente avessero avuti a cuore gl' interessi della Religione, e del ben pubblico, avrebbero essi adunata una moltitudine d' opinioni capaci di far crollare i più forti, e precipi-

(a) Requisitorio del Sig. Gilberto de Volfins Avvoc. Gen. riportato nell' Arresto de' 29. Ag. 1726.

cipitare la caduta de' deboli (*a*)? Avrebbero essi presentate alle anime pure oscenità capaci di sconvolgerle, e a' cuori corrotti massime favorevoli alle loro passioni? Finalmente, per premunire i Cittadini contra il pensiero de' più neri attentati avrebbero loro dato a conoscere, che vi fu un tempo infelice, in cui i Cristiani dimentichi della Legge Divina, o Vassalli rapiti dal torrente della rivolta, si feron lecito d'avanzar de' principj, di cui la sola lettura riempie l'animo d'indegnazione, e d'orrore? Questi principj eran già posti in oblio, e si rinnovano; Erano spa si e come perduti in immensi volumi, che niun di voi leggeva, e vi si pongon di nuovo sotto degli occhi: Erano scritti in lingua straniera, e si traducono per renderli a ciascuno intelligibili.

Che posson pensare le persone poco informate del governo della Chiesa, e de' tratti della sollecitudine pastorale? Non saranno esse tentate di credere, che fin quì i primi pastori con assai poca premura avevano invigilato sopra il deposito del dogma, e della morale, e che la loro indifferenza aveva bisogno di essere scossa dalla voce, e dall'esempio de' Tribunali della giustizia secolare?

Con

(*a*) La Raccolta delle Asserzioni è stata paragonata colle Lettere Provinciali, e si è preteso di giustificare amendue queste Opere per l'errore, che ispiravano della Moral rilassata. Ma 1. L'Autor delle Provinciali non presenta comunemente il veleno senza l'antidoto. I Compilatori al contrario hanno raccolto il veleno delle più perniciose dottrine senza aggiungervi il preservativo. 2 Comunque sieno molte le infedeltà rinfacciate alle Provinciali, molto più numerose, e più forti sono quelle de' Compilatori. 3. L'Apologia di queste Opere fondata sul timore, e riserba che ispirano agli Scrittori potrebbe ugualmente applicarsi a tutti gli Autori de' Libelli diffamatorj. Ella in fatti non impedì le Corti Superiori dal censurare, e condannare alle fiamme le Lettere Provinciali. Come dunque è comparso l'Estratto delle Asserzioni col sigillo e approvazione della Magistratura?

XIV.
Le cattive opinioni raccolte in questo *Estratto* erano già state solennemente proscritte.

Con tutto ciò, MM.FF.CC., non vi è alcun ramo di queste opinioni perniciose, che non sia stato estirpato dalla Chiesa al tempo debito, ed allorchè saria stato pericoloso il lasciarle crescere all'ombra dell'impunità e tolleranza. La dottrina micidiale era già stata fulminata da lungo tempo con le censure Teologiche, con la decisione del Concilio di Costanza, con l'insegnamento contrario de' Pastori del primo, e secondo Ordine. L'indipendenza de' Sovrani ora stata difesa co' libri de' nostri Controversisti, e da diverse dichiarazioni della Chiesa Gallicana. La purità della morale era stata mantenuta da una quantità di decisioni emanate dalla S. Sede e dai Vescovi.

XV.
1. Dal Concilio di Costanza.

XVI.
2. Da' Sommi Pontefici.

Riducetevi a memoria, MM FF. CC., le condanne da' tre Sommi Pontefici pubblicate nell'ultimo secolo, e nel decorso di 25. anni. Alessandro VII. inorridito de' traviamenti di più Teologi, i quali ne' lor trattati Scolastici abbandonavano la strada apertaci dal Vangelo, restrinse due volte la via larga; che poteva condurre alla perdizione (*a*). Lo zelo d' Innocenzo XI. non fu meno attivo. Egli condannò molte proposizioni, che non erano state comprese nelle censure dal suo Predecessore (*b*). Alessandro VIII. Successore di questi due Papi, finì di ristabilire la sana morale, proscrivendo altri errori in materia di costume (*c*); frutti d'un rigorismo eccessivo, perniciosi ugualmente ne' suoi principj, quanto funeste ne potevan' esser le conseguenze.

XVII.
3. Dal Clero di Francia.

Il Clero di Francia adunato nel 1700. prese ancor egli l'armi contra l'opinioni temerarie, e scandalose, già condannate dalla S. Sede; e distese al tempo medesimo le sue censure sopra certi altri oggetti, che non eran meno importanti. Dopo quest'epoca, in cui la Chiesa Gallicana segnalò la sua vigilanza, quante volte i Vescovi del Regno hanno alzato la voce contra ogni genere di profane novità! e in questi ultimi tempi

(*a*) Decreto de' 24. Settembre 1665., e de' 18. Marzo 1666.

(*b*) Decreto de' 6. Marzo 1679.

(*c*) Decreto de' 24. Agosto, e de' 7. Dicembre 1690.

tempi con qual prontezza non han ripresso due autori (a), dilungatisi dal cammin dritto per non aver saputo rispettare *i limiti antichi fissati da' nostri maggiori* (b)!

XVIII. Dopo queste condanne solenni non era in Francia avvenuto alcun disordine o scandalo per parte del corpo della Società.

Dopo tanti monumenti della vigilanza de' Sommi Pontefici, e de' Vescovi, che v'era da temere, MM. FF. CC., per l'integrità della Fede, e purità della morale? Era forse sopravvenuto qualche disordine, o scandalo nel pubblico insegnamento? Rinnovavan forse i Gesuiti di Francia di concerto, e in corpo gli errori proscritti? Qual era dunque la necessità, o utilità vera della tempesta suscitata contra di loro a motivo de' libri della lor Società?

SECONDA QUESTIONE.

E' stata attaccata la dottrina de' Gesuiti con l'attenzione ed esattezza dovuta?

XIX. Seconda Questione.

Non si tratta ancora dell' imparzialità, e dell'equità, che doveva adoprarsi in tal' attacco. Parliamo soltanto delle cautele, che prendere si dovevano, per evitare gli sbagli, per far argine all' irriflessione, per non urtar negli scogli dell'ignoranza.

I Compilatori dell' Asserzioni sembra che in questo punto non abbian seguito alcuna regola; che niun impaccio s' abbian preso della revisione che potria farsene; che abbiano compilato quanto s' è detto e scritto contra l'opinioni de' Gesuiti, senza far uso d'alcun principio di critica.

XX. Difetti essenziali di attenzione e esattezza ne' Compilatori degli *Estratti delle Asserzioni*.

Così nel disegno, che avean formato di persuadere all' Universo, che la Società aveva costantemente, e perpetuamente insegnati tutti gli errori, e scelleraggini, questi censori troppo ardenti, e troppo precipitosi non hanno usato nè precisione ne' lor discorsi, nè fedeltà nella traduzione de' Testi, nè discernimento nella scelta de' fondi, onde hanno tratte l' accuse, e i rimproveri: Verifichiamo, MM. FF. CC., queste osser-

(a) Pichon, e Perruyer.

(b) Ne transgrediaris terminos antiquos quos posuerunt Patres tui. *Proverb. Cap. 22. Vers. 28.*

osservazioni con degli esempj. I Gesuiti hanno una regola, che lor raccomanda l' *uniformità di dottrina*; disposizione savissima, e lodevolissima, poichè destinata ad allontanare dalla Società ogni pretesto di discordia, e a promovere gli animi contra ogni vaghezza di novità. Del resto questa regola è moderata con un lenitivo essenziale; imperocchè aggiunge, che l' uniformità di dottrina deve aver luogo nella Società *quanto sarà possibile*. In materia di pure opinioni si lascia in quest' Ordine Religioso un' onesta libertà, Non si opprimono i talenti, nè il gusto delle scoperte; non si condannano gli utili tentativi, nè le massime ricevute in ogni nazione. V' è di più: con l' uniformità di dottrina le costituzioni de' Gesuiti prescrivono di aderire ai sentimenti i più *sicuri*, i più *solidi*, i più *approvati* nella Chiesa (a), Prova manifesta, che la Società non s' arroga altro dritto sopra i suoi membri, se non quello di unirli strettamente alla dottrina comune de' fedeli: e d' impedire, che fra lor non sieno nè divisioni, nè scandali. Che cosa ha fatto l' irreflessione, e la cieca brama di censurare, e condannare? Ella ha presentato la legge *dell' uniformità di dottrina*, come l' effetto d' un complotto formato nella Società per insegnare ogni sorta d' abominazione, e d' infamia: come la prova d' un dispotismo universale nel Generale de' Gesuiti; come un titolo, da cui tutto il Mondo viene autorizzato a rendere tutti i Gesuiti in corpo debitori di quanto sarà stato avanzato ne' libri, nelle scuole, su' scritti da qualsivoglia particolare di questa Società. Così sotto la penna di questi censori, e di quelli altresì, che han compilato le asserzioni, la clausula restrittiva, *in quanto sia possibile*, scomparisce intieramente dalla regola, che prescrive l' u-

1. Si è mancato di precisione nel discorso.

(a) Sequantur in quavis facultate securiorum, & magis approbatam doctrinam. *Constit. part. 4. cap. 5. paragr. ult. Tom. I. pag.* 385.

Illi prælegentur libri, qui in quavis facultate solidioris, ac securioris doctrinæ habebuntur. *Ibid. cap. 14. pag.* 397. *Edit. Prag.* 1757.

l' uniformità di dottrina (a); Nè verun conto fanno della professione, che si fa nella Compagnia, d' abbracciare la dottrina più *sicura*, la più *solida*, la più *approvata*, e tralasciano cento testi dell' Istituto, ove si raccomanda or di seguire l' orme de' SS. Padri (b); or d' attenersi particolarmente ai principj di S. Tommaso (c); or di non curare altra cosa nelle pubbliche lezioni, se non il mantenimento della fede, e l'accrescimento della pietà; or di condannare tutto ciò, che fosse contrario al comun sentimento de' Dottori; or di nulla ammettere, che possa rompere la carità Cristiana, nuocere al buon nome della Società, offendere la decenza Religiosa.

Noi vi domandiamo, MM. FF. CC., vi par' egli di scorgere in queste regole alcun vestigio della pretesa cospirazione di tutti i membri della Società contra le verità morali, e dogmatiche della Religione? Vi par' egli, che appoggino, o favoriscano il sistema ridicolo del dispotismo imputato al Generale de' Gesuiti? Vi è nulla in fine, che obblighi il pubblico ministero a servire contra tutta la Società sì tosto, che siasi avanzata da un particolare di questo corpo qualche massima meritevole di condanna?

XXII.
2. Di fedeltà nella traduzione de' testi.

La maggior parte degli antichi avversarj della Società non avevano citato i testi de' Teologi Gesuiti, se non nella lingua medesima, di cui si eran serviti questi scrittori. Era questa la latina: lingua propria e co-

M mune

(a) Idem sapiamus: idem *quoad ejus fieri possit*, dicamus omnes juxta apostolum. *Constit. Tom. I. pag.* 272. I Compilatori non avrebber dovuto ommettere questo testo: Ma non era al caso per il lor sistema chimerico sopra l'*unità di sentimenti*, *e di dottrina* fra i Gesuiti.

(b) Vid. reg. pro delectu opinionum pro Theologis sancitas. *Inst. T. I. p.* 533. *Ed. Prag.* 1757. *& alibi passim.*

(c) Congregatio.... unanimi omnium consensu statuit doctrinam S. Thomæ in Theologia Scholastica, tanquam solidiorem, securiorem, magis approbatam & consentaneam nostris Constitutionibus, sequendam esse a professoribus nostris. *Congreg.* 5. *Decret.* 41. *Tom. I. Institut. pag.* 552.

mune delle ſcuole. Si ſon voluti ſollevare tutti gli Ordini dello Stato e contra queſti teſti, e contra i Geſuiti. Se ne ſon date al pubblico le traduzioni. Ma in queſte traduzioni quanta negligenza, e quanti sbagli! Queſta parte della noſtra iſtruzione formerebbe ſola un Volume, MM.FF.CC., ſe doveſſimo render conto di tutti gli errori in queſto genere. Limitiamoci ad alcuni tratti della raccolta dell' Aſſerzione.

Decide Riccardo Arſ-de-Kin, che per redimerſi dall' ingiuſta veſſazione, qualche coſa può darſi a chi *ingiuſtamente* impediſce un' elezione, o ne turba il poſſeſſo, allorchè ſi ha un dritto acquiſito alla coſa. Il termine *ingiuſtamente*, benchè eſſenziale in queſto luogo, non trovaſi nella traduzione. Il medeſimo teſto preſenta poco dopo una traduzione ancor più difettoſa.

Arſ-de-Kin per appoggiare la deciſione dice, che quanto ſi dà in tal caſo (cioè a dire nel caſo della veſſazione ingiuſta) ha per oggetto d' impegnar la perſona a *fare il ſuo dovere*. E i Compilatori gli fanno dire, che è per impegnarlo a *render ſervizio*. Traduzione tanto più infedele, quanto che pone queſt' Autore con ſe medeſimo in una contradizione delle più groſſolane. Se gli fa dire, che è lecito il dar qualche coſa a una perſona (nel caſo d' un' elezione Eccleſiaſtica) per impegnarlo *a render ſervizio*, dopo che formalmente ha deciſo, che nulla può darſi a colui, che ugualmente può *ſervire e nuocere* (1).

(1) Teſto Latino d' Ars-de-Kin.

Non eſt ſimonia dare aliquid .... iniqui impedienti electionem, vel poſſeſſionem ad quod jus in re jam obtinetur. Quod ſi tale jus nondum habes, etſi poſſit redimere vexationem ab eo qui tantum poteſt obeſſe, non tamen ab eo qui & prodeſſe *&* obeſſe *poteſt; quia in primo caſu non datur tanquam pretium æquivalens rei ſpirituali, ſed ut alter ad* officium ritæ præſtandum *inducatur.*

Traduzione Infedele.

Non è Simonia il dar qualche coſa a chi impediſce una elezione, o turba il poſſeſſo, qualor già ſi abbia un dritto acquiſito ſulla coſa. Che ſe voi non avete

ancora

ancora questo dritto acquisito; ancorchè possiate redimervi dalla vessazione di chi solamente può nuocervi, voi non lo potete risguardo a colui, che ugualmente può *servire* e nuocere; perchè quello che voi dareste nel primo caso non è dato come prezzo equivalente alla cosa spirituale, ma per impegnar l'altro a *rendervi servizio. Estr. delle Asserzioni in 4. pag.* 154.

Lessio dichiara probabile un' opinione per altro falsissima. Ma i Compilatori, senza badare all' enorme differenza che vi è fra la semplice probabilità, e la certezza, gli fanno dire, che la sua opinione *è certa*, e con ciò sembra infinitamente più reo agli occhi de' Lettori di senno (2).

(2) Testo Latino di TRACHALA.

Lessius.... ita resolvit: cum sit, probabile, &c.

Traduzione Infedele.

Lessio risolve il caso così: Essendo *certo* ec. *Estr. delle Asserz. in 4. pag.* 209.

Dice Layman, che molti hanno lodato l' azione di Catone. Ma i Traduttori fanno dire a questo Casista, che molti hanno encomiato il fatto di Catone *come degno d' essere imitato*. Aggiunta, che rende la decisione di Layman molto più odiosa (3).

(3) Testo Latino di LAYMAN.

Quare etiam Catonis factum.... a multis commendatum fuit.

Traduzione Infedele.

Quindi è, che molti hanno encomiato come degna d' essere imitata l' azion di Catone. *Estr. delle Asserz. in 4. pag.* 439.

Parla Henriquez d' *una difesa necessaria della vita, o de' membri*. Ma nella Traduzione si sopprime il termine *necessaria*, il qual per altro era essenziale in

questo luogo (4). Del resto l'orror che merita l'infedeltà del Traduttore non indebolisce ai nostri occhi la decisione del Casista.

(4) Testo Latino di HENRIQUEZ.

Pro necessaria *vita aut membrorum defensione*, &c.

Traduzione Infedele.

Per difendere o la sua vita, o le sue membra ec. *Estr. delle Asserz. in* 4. *pag.* 396.

Facil cosa sarebbe, MM. FF. CC., il mostrarvi in un grandissimo numero di testi latini difetti simili di esattezza. E' raro, che due o tre pagine s'incontrin di seguito senza che trovisi nella Raccolta delle Asserzioni qualche traduzione viziosa. Ora il senso è oscurato, ora alterato, or caricato, ora imbrogliato, e quasi sempre in discapito degli Autori Gesuiti, de' quali si citano i passi.

Noi vi faremmo vedere, che i Compilatori hanno confuso il Dottor Angles con S. Agostino; che in un testo hanno soppresso il nome di Battesimo di *Giovanni* Sanchez Teologo straniero alla Società, per esporre i Lettori a confonderlo col Gesuita *Tommaso* Sanchez; che hanno preso *Ovando* Religioso di S. Francesco per *Oviedo* Gesuita, e il Dottore *Henrico di Gant* per il Gesuita *Henriquez* [a].

XXIII. 3. Di discernimẽto nella scelta.

Ma come mai, MM. FF. CC., la Raccolta delle Asserzioni poteva esser rivestita de' caratteri d'attenzione, d'esattezza, di precisione, che pur v'era dritto d'esigere in una materia sì critica? I Compilatori hanno camminato sulle traccie degli antichi avversarj de' Gesuiti, molti de' quali eran nemici dichiarati della Chiesa. Hanno essi fatto rinascere dalle loro ceneri opere condannate dal concorso d'amendue le Potenze [b]. Le han copiate con tutte le loro infedeltà, e ve

[a] Estratto delle Asserzioni pag. 112. 205. 293. ec.

[b] Theologiæ Jesuiticæ præcipua capita auctore Kemnitio.

Hospi-

ve n' hanno aggiunte delle nuove. Voi ben presto vedrete, che i vizj della loro compilazione non si ristringono al difetto di esattezza, e che per tutto vi si scuopre la mala fede.

Concludiamo qui, MM. FF. CC., con un avvertimento di S. Agostino: *Nulla vi ha*, dice egli, *di più temerario, che il consultare sulla dottrina de' Libri coloro, i quali per alcune ragioni particolari hanno dichiarata la guerra agli Autori di queste Opere* [a]. Su questa massima tanto prudente e sicura noi dobbiam giudicare del caso, che si dee fare della Raccolta delle Asserzioni.

TERZA QUESTIONE.

Si è usata imparzialità nell' Esame della dottrina de' Gesuiti?

XXIV. Terza Questione.

L' Imparzialità, MM. FF. CC., in materia d' Esame, e di giudizio sulla Dottrina consiste in decidersi, e in pronunciare senza riguardo alle affezioni particolari, agl' interessi di partito, all' idee nazionali: Il non condannare negli uni quello che credesi di dovere scusare, o dissimulare negli altri: e sopra tutto in ben ravvisare le origini delle opinioni, e non far debitori dell' invenzione coloro, i quali non han fatto altro che imitare, seguire, e copiare; e molto meno quelli, i quali appropriandosi gli altrui sentimenti, gli han moderati, addolciti, temperati. Tale era il piano di condotta, che doveano tenere i Censori della dot-

Hospiniani historia Jesuitica, &c. Tigur. 1619.
Theologie Morale des Jesuites 1642.
Nouvelle Theologie morale des Jesuites 1659.
La Morale des Jesuites 1667.
Lettres Provinciales, &c.
Paralelle de la doctrine des Payens, avec celle des Jesuites, &c. 1726.

[a] Nihil est profecto temeritatis plenius quam librorum sententiam inquirere ab iis qui conditoribus illorum atque auctoribus, nescio qua cogente causa bellum indixerunt. *Aug. de utilit. cred. cap. 6.*

la dottrina de' Gesuiti, e non può esprimersi, quanto se ne siano allontanati. Hanno essi accumulato contra i Gesuiti tutti i rimproveri, tutte le imputazioni, tutte le accuse, tutti i torti, tutte le specie d'ingiurie delle quali siensi mai caricati dopo la nascita del Cristianesimo gli Eretici e forse i più abominevoli, e perniciosi.

XXV. Parzialità evidente del Compilatore degli *Estratti delle Asserzioni*.

Con tutto ciò, MM. FF. CC., due cose son certe. La prima, che la Società in corpo non ha mai insegnato le opinioni detestabili, che le vengono imputate. Il suo Istituto raccomanda di seguir la dottrina *la più sicura, la più solida, la più approvata*; E non sarebbe stato possibile, che i Pastori della Chiesa proteggessero per due secoli quest' Ordine Religioso, se avesse avuto per massima il combattere tutte le virità del Dogma, e della Morale, lo stabilire l' Irreligione, e la corruttela de' costumi sulle ruine dell' Evangelio. La seconda cosa degna di riflessione si è, che se alcuni di questa Società han perduto di mira nello scrivere i principj del vero, soprattutto in materia di Morale, spesso hanno loro servito di modello Teologi de' più antichi, de' più celebri, de' più numerosi.

XXVI. Dottrina perniciosa attribuita a' Gesuiti, benchè non abbiano altro torto, che quello dell' imitazione.

Prendiamo per esempio, MM. FF. CC., 1. la Dottrina opposta alla Sovranità, e indipendenza de' Re. 2. le decisioni che mettono in pericolo la vita de' Cittadini. Noi saremmo in istato di convincervi con una infinità di testi presi da ogni sorta d'Autori, che queste opinioni avevano un origine molto anteriore alla nascita della Società; Che al tempo del loro stabilimento le trovarono i Gesuiti sparse nelle scuole diverse; in una parola, che i Gesuiti, sopra tutto quelli di Francia, non sono stati nè i primi ad insegnarle, nè i soli a difenderle, nè gli ultimi ad abbandonarle, o a combatterle. Nè questo già impedisce, che i cattivi principj addottati da alcuni de' loro Scrittori non sieno degni del risentimento di chiunque ama lo stato, e la Religione. Ma giacchè son andati in dimenticanza i traviamenti de' primi Partigiani, e principali difensori di questi odiosi sistemi; giacchè niun altro corpo, nè società Regolare o secolare vien inquietata per tal motivo; perchè si adopera un così estremo rigore contro de' soli Gesuiti?

Parzia-

Parzialità evidente, MM.FF.CC. Si lafcian tranquille nelle Librerie, l' Opere di altri Autori, di Silveftro Prierio, di Bonacina, di Giulio Claro (*a*), e d' una folla di Giurifconfulti, ne' quali trovafi la tanto celebre propofizione fulla *difefa di fe medefimo*: e non fi parla che di Bufembaum, da cui è ftato infegnato ad efempio di quelli antichi; e par che non fiavi fuoco che bafti, a diftruggere i Libri di quefti Autori, nè ignominia di Decreti sì grave, che non debba impiegarfi ad infamarne la memoria.

XXVII. Severità verfo i Gefuiti, Indulgenza verfo gli altri Teologi, che hàn feguito l'iftefse opinioni.

Si fon condannati e oltraggiati un Bellarmino, un Valenza, un Salmerone, un Tirino, un Suarez, un Gretzero, un Becano, e molti altri Gefuiti, per aver tenuto i fentimenti oltramontani circa il potere de' Papi ful temporale de' Re, e molti autori d' ogni paefe, e profeffione, fia più antichi, fia più recenti de' fudditi, rimangono in poffeffo del loro ftato, e della loro riputazione, benchè fieno ftati ne' medefimi principj, e gli abbiano eziandio molto più oltre avanzati. In quefti ultimi anni abbiam vifto fpacciare fino in quefta Capitale le Opere del P. Mamacchi, Religiofo di S. Domenico, autore abbaftanza noto fra i letterati, e avverfario dichiarato di M. Boffuet, e delle quattro propofizioni del Clero di Francia. Nel 1740., e 1741. abbiam veduto ufcire in pubblico la Teologia del Padre Berti Agoftiniano, il quale foftiene il *potere diretto* del Papa ful temporale de' Re (*b*). Che fi è detto in Francia di quefti libri, de' loro

(*a*) S. Antonin. Summa Sacr. Theol. part. III. Tit. IV. cap. 3. paragr. 1. pag. 70. Edit. Venet. 1682.

Sylveft. Summ. Verb. *Bellum II.* n. VII. pag. 82. Edit. Antuerp. 1581.

Bonacin. Tom. II. Tract. de Reftitut. difp. II. Quæft. ultim. Sect. IX. punct. 8. pag. 463. Edit. Lugd. 1663.

Julius Clarus. Sent. lib. V. paragrapho *Homicidium*. pag. 36. Edit. 1636.

(*b*) Ex his confequitur Jurifdictionem Regni & Imperii non effe in Romano Pontifice INDIRECTE, fed DIRECTE per fe & vi Clavium, &c. *Tom. IV. lib. XX. cap.*

loro autori, de' superiori, e teologi approvatori? Qual Decreto è uscito contro di loro? Qual protesta di disapprovazione si è esatta da' Domenicani, e Agostiniani Francesi? In una parola qual rumore si è fatto fra noi per questi Autori Oltramontani?

Ah! MM. FF. CC., subito che non si tratta di Gesuiti, rinascono negli animi la tranquillità, l'imparzialità, la discrezione. Gli Scrittori più zelanti delle nostre Massime, sanno distinguere, e condonare alle altre nazioni le loro. Se le combattono, e distruggono con buone ragioni, hanno ciò non ostante gli stranieri, che ne son prevenuti, i debiti riguardi; purchè, torno a dire, non sieno membri della Società de' Gesuiti. Questi fan classe a parte; non godono i privilegj del lor paese; non si perdono alla loro educazione; non si soffrono i lor pregiudizj; si puniscono ancora i lor fratelli nati in Francia, educati in Francia, che pensano, e scrivono alla maniera di Francia. L'opinione d'un Gesuita straniero è una specie di macchia universale, che contamina tutto il corpo.

L'istesso avviene, MM. FF. CC., in ogni altra specie di proposizioni, di decisioni, di massime in materia di morale. La raccolta immensa delle asserzioni non presenta se non estratti d'autori Gesuiti. Si potrebbe fare una compilazione ancor più vasta di simili articoli, o degni ancora di maggior riprensione, insegnati in ogni Ordine, e in tutte l'Università. Come si pratica con questi? L'abbiam detto, ed è necessario il ridirlo: si lasciano questi articoli nel silenzio delle librerie, si disprezzano eziandio nell'occasione, in cui s'adoprano per altri oggetti i libri, che si contengono. Si confutano al più nelle scuole; s'insegna a' giovani ecclesiastici a preferire i sentimenti migliori, e a non seguire la mal'usanza, che s'era introdotta,

cap. XV. prop. V. Niun Teologo Gesuita ha mai tanto avanzato il potere de' Papi sul temporale del Re, quanto lo fa quivi il P. Berti. Bellarmino, Suarez, Valenza, Salmerone ec. non solamente non ammettono il potere DIRETTO, ma espressamente lo rigettano.

dotta, d'adottare senza scelta le decisioni di tutti i casisti più antichi.

XXVIII. Testimonianza di Prelati illustri, e celebri scrittori Francesi in favore de' principali autori della Società cõdannati nell' *Estratto delle Asserzioni*.

Se questa condotta merita elogio, come quella che unisce il zelo della Religione con la moderazione, e saviezza; perchè non si usa altresì con gli autori Gesuiti? Perchè riserbare per essi soli, e per i loro fratelli i rimproveri più amari, e le pene più rigorose? Noi potremmo, MM. FF. CC., proporsi l'esempio dell' ultimo secolo. Era allora la Francia piena d'uomini illustri, a i quali le nostre massime, e la sana morale erano altrettanto preziose, che a noi. Come si sono eglino spiegati sopra molti di questi autori Gesuiti, che in oggi si registrano quasi rei, e malfattori in un catalogo destinato ad essere agli occhi della posterità un monumento d'obbrobrio. Seguite in fine con noi, MM. FF. CC., una tradizione di testimonianze, che dee sembrarvi assai straordinaria, se la confrontate colla raccolta delle Asserzioni.

XXIX. 1. Dupin.

Vedesi in questa Bellarmino collocato fra i rei di lesa Maestà. Pur contuttociò assicurava il Signor Dupin 70. anni sono, che le sue controversie sono *un de' libri migliori fatti in tal genere* (a), e parlando generalmente delle Opere di questo Cardinale, aggiungeva, che eran *piene d'una morale purissima, e d'una solida pietà* (b).

XXX. 2. Pontas.

Pontas trascrive quest' elogio nella lista degli Scrittori, de' quali dà notizia alla testa del suo Dizionario (c).

XXXI. 3. M. Godeau.

Bellarmino, dice M. Godeau, *è così noto per la sua dottrina, e tanto è grande l'utilità, che il Mondo cattolico ogni dì riceve da' suoi libri di controversie, che superfluo sarebbe per tal riguardo l'aggiungere il mio elogio particolare a quello di tutta la Chiesa* (d). L'istruzione de' sacerdoti composta dal Cardinal Toledo ben quattro volte si nomina nella raccolta delle Asserzioni, e di niente meno si taccia, che di simonia, di

 sper-

(a) Dupin. Aut. Ecclesiastiq. du XVII. siecle. Tom. I. pag. 68. Edit. Paris. 1719.
(b) Idem ibid. pag. 74.
(c) Table des Auteurs. Tom. I. au mot *Bellarm.*
(d) Godeau. El. des Eveq. *Pag.* 718. *Ed. Par.* 1665.

nistero [a]. Che Tirino, Gretzero, e Becano ... cevuto elogj distintissimi dal Dottore Dupin; l'uno per avere adunato quanto ha trovato di meglio negli altri commentatori: l'altro per avere adunato buone memorie per quelli, che voglion travagliare sulle materie da lui trattate; Il terzo per aver composto una teologia delle più chiare, e metodiche, che siensi date alle stampe [b].

Qual sarebbe mai la sorpresa di questo dottore, che si piccava d'una critica squisita, se trovasse in oggi Tirino, Gretzero, Becano, registrati fra i maestri della menzogna, che direbbero S. Francesco di Sales, e M. Bossuet, vedendo in oggi i nomi di Lessio, e d'Azorio proscritti con infamia, e i loro libri condannati alle fiamme? Sopra tutto vedendo i Cardinali Bellarmino, e Toledo, ingrossar la lista de' corruttori del dogma, e della morale; quei che erano secondo M. Bossuet due luminari del lor Ordine, e della Chiesa cattolica [c]?

XXXIV. 6. D. Mabillon.

Noi ci stanchiamo, MM. FF. CC., di volgere la raccolta dell'Asserzioni. Ella ci presenta come perniciosi una folla d'autori, che il detto Mabillon annoverava fra i *migliori*, che scegliere si possano per formare la libreria d'un Ecclesiastico. Tali sono il Commentario di *Tirino* e quello di *Salmerone* sulla scrittura, *Lorino* sopra i Salmi; le controversie di Bellarmino; le istituzioni morali d'Azorio; la somma, e l'istruzione de' Sacerdoti di *Toledo*: le Opere di *Vasquez*, di *Tanner*, di *Valenza*, di *Suarez*; la somma e gli opuscoli, e alcuni altri trattati di *Becano*; gli opuscoli di Gretzero; il trattato di *Molina* sulla giustizia, e il dritto ec. [d].

N 3 Così,

[a] Statuti Sinodali di M. Bossuet art. 14. nel Tom. 5. delle sue Opere pag. 598.

[b] Bibliot. des Auteurs Ecclesiastiques du dixseptieme siecle. I. Part. pag. 190. 210. & 402. edit. 1719.

[c] Defense de la Tradition & des SS. Peres I. VI. chap. XX. OEuv. posth. tom. 2. pag. 236.

[d] Vedasi il Trattato degli studj monastici, e il catalogo posto al fine di questo libro.

Così, MM. FF. CC., uno de' più grand' Uomini dell' ultimo secolo consiglia l' uso d' una quantità di libri, che in oggi si dichiarano pieni della più abominevole dottrina. Nè dica tal' uno, essersi avvertito da Mabillon nella sua prefazione, qualmente egli propone *certi autori cattolici*, *che non sono da tutti approvati*; dal che possa inferirsi non aver egli voluto dare alcuna testimonianza di stima a' suddetti libri. Quest' obiezione è senza fondamento; imperocchè questo dotto, e pio personaggio aggiunge, che egli ciò fa, per dar luogo a rischiarire le difficoltà, considerando le ragioni degli autori contrarj. Non altro era dunque il suo motivo, se non se quello d' istruire più perfettamente i lettori, dando loro occasione di leggere opere, nelle quali si tengono opinioni diverse. Avrebbe egli preteso di far servire all' educazione della gioventù del clero secolare, e regolare libri pieni d' una dottrina micidiale, e scandalosa, contentandosi dall' altra parte di avvertire generalmente nella sua prefazione, che egli parla d' alcuni autori, *i quali approvati non sono da tutto il mondo?* Sarebbe egli questo un' antidoto sufficiente, per ovviare ai detestabili effetti d' una folla di libri, i quali insegnassero quanto v' è di più contrario alla Religione, all' autorità de' Sovrani, alla sicurezza de' Cittadini, alla pace degli stati, all' integrità de' costumi pubblici, e particolari?

No, MM. FF. CC., l' autor del *trattato degli studj monastici*, non inorpella il delitto, non impiega alla pubblica istruzione opere da lui credute proprie a formare de' ribelli, degli assassini, de' ladri, degli spergiuri, di mostri d' impietà, e di sceleraggine. Sapea certamente, che i libri del suo catalogo, come in altri di maggior numero, gli autori de' quali non son Gesuiti, trovavansi alcune massime onninamente riprensibili: ma aveva l' equità di non sospettare perversità d' intenzioni in coloro, che le avevano avanzate. Rendiamogli ancora maggior giustizia. Egli si farà persuaso, che da lungo tempo non eran gli uomini più suscettibili di queste assurde, e detestabili opinioni; avrà giudicato più opportuno l' obbliare questi antichi

richi errori, che il combatterli a rischio di farli rinascere: non si sarà figurato, che bisognasse perdere totalmente i buoni libri, per alcune opinioni perniciose, introdottevi dall' infelicità de' tempi, e dissipate da i lumi generalmente in oggi diffusi.

XXXV. Parzialità de' Compilatori sulla materia del Probabilismo.

Nel punto finalmente del Probabilismo, che occupa 105. pagine della grand' edizione della Raccolta dell' Asserzioni, e che presentasi come il fonte di tutti i mali, e come l' Idra ogni dì rinascente nelle scuole de' Gesuiti; che dovea farsi, MM. FF. CC., da Censori imparziali? Eccovelo, e noi non parleremo, se non il linguaggio d' autori, lontani dal sospetto d'esser favorevoli ai Gesuiti.

Il Signor Dupin [a] già più volte citato, dice che „ Michiel *Salonio* mise in voga il Probabilismo fra „ gli Agostiniani nel 1592., che Bartolommeo *Medina*, „ Diego *Alvarez*, Domenico *Bannez*, Paolo *Nazario*, „ *Ledesma*, *Martinez*, lo fecero regnare presso i Tomi„ sti; che i Dottori *Gamache*, *Duval*, *Isamberto*, lo so„ stennero con molta riputazione in Sorbona; che sen„ za contraddizione l' insegnarono altri Dottori in Sa„ lamanca, e altrove; che fra i discepoli di Scoto eb„ be de' gran partigiani; che l' Universo rimase at„ tonito di vedersi in un tratto divenuto Probabili„ sta, e che la Compagnia de' Gesuiti si lasciò come „ gli altri tirare dalla corrente. Vedendo i Domeni„ cani, risguardati da lei come gli interpreti più fe„ deli della dottrina di questo S. Dottore [S. Tommaso] „ difendere spacciatamente il Probabilismo; si credè „ lecito l' imitarli." Concina, celebre Domenicano d' Italia, confessa nell' Istoria del Probabilismo, che il fare i Gesuiti autori di questo sistema, è un evidente impostura [b]. Accorda, che l' autorità de' più celebri Teologi del suo Ordine aveva molto contribuito

[a] Bibliotheque des Auteurs Ecclesiastiques du dix huitieme Siecle. Tom. I. pag. 164. Edition 1711.

[b] Fa d' uopo sinceramente confessare, essere evidente l' impostura di coloro che rappresentano i Gesuiti per Inventori del Probabilismo. *Della storia del Probabilismo*, &c. Tom. I. pag. 14. in Lucca 1748.

to allo stabilimento di questa dottrina. Nomina *Medina*, *Mercado*, *Lopez*, *Bannez* [a]; e benchè fra i capi del Probabilismo annoveri sei Gesuiti, in capo però alla lista pone i quattro Domenicani. Non così si è fatto nella Raccolta dell' Asserzioni. Si sono in questa soppressi i nomi de' Domenicani, per lasciarvi luogo ai soli Gesuiti.

XXXVI. Prova notabile di questa parzialità.

Quanto è insoffribile, MM. FF. CC., la parzialità, che vi additiamo in questo luogo. Sarebbe un difetto per se medesimo assai leggiero la soppressione di quattro nomi in un libro così prolisso, com'è quello dell' Asserzioni, ma nel caso presente, nulla v' ha di più proprio per far conoscere l'estrema parzialità de Compilatori di questo volume. Imperocchè, eccovi due cose, che arditamente si son permesse, come se niuno fosse capace di porre in chiaro una simile infedeltà. 1. Questo tratto d' Istoria lo fan raccontare da *Zaccaria*, Gesuita Italiano, mentre in realtà son parole di Concina semplicemente da quello riferite. 2. Fanno scomparire i quattro celebri Teologi Domenicani posti alla testa de' partigiani del Probabilismo dal lor Confratello, e non fanno menzione, se non de' sei Gesuiti, i quali per altro son nominati in secondo luogo nell opera di Concina (1).

(1) Testo di CONCINA.

L' autorità gravissima del Medina, del Mercado, del Lopez, del Bannez, del Valenza, dell' Azorio, dell Enriquez, del Salas, del Suarez, del Sanchez, fu uno stimolo efficacissimo ec. Storia del Prob. Tom. I, Diss. 1.

Testo infedele dell' Asserzioni.

L' autorità gravissima del.... Valenza, dell' Azorio, dell' Enriquez, del Salas, del Suarez, e del Sanchez, fu uno stimolo efficacissimo ec. *Estr. dell' Asserz. pag.* 81. *in* 4.

Or

[a] A questi quattro celebri Tomisti annoverati da Concina fra i Primi difensori di Probabilismo avrebbe potuto egli aggiungere gli altri quattro nominati da Dupin, *Alvarez*, *Nazario*, *Ledesma*, *Martinez*.

Or fecondo tal modo di citare, qual Lettore non concluderà, che i Gefuiti fono i primi Probabilifti, che un di loro ci afficura di quefto fatto? Conclufione in vero falfiffima, ma inevitabile, fe ftar fi voglia al tefto dell' Afferzioni. Voi vedete, MM. FF. CC., a qual eccefso fia giunta la parzialità de' Compilatori. Efaminiamo adeffo, fe fienfi allontanati dalla dottrina della Chiefa, volendo far credere che i Gefuiti fon caduti in errori moftruofi.

QUARTA QUESTIONE.

Sotto pretefto di combattere gli errori de' Gefuiti non farebbefi già receduto dalle verità infegnate dalla Chiefa?

XXXVII. Quarta Queftione.

LA materia, di cui qui trattiamo, MM. FF. CC., deve effere rifguardata come la più importante di quelle, che ci fiamo propofte in tutta la ferie di quefta Iftruzione. Efaminar la condotta, che fi è tenuta contra l'Iftituto, i Voti, e la dottrina de' Gefuiti, era debito della noftra follecitudine paftorale. Noi non poffiamo effere infenfibili alle fventure di quefta Società, e fiamo in obbligo di confolarla nelle fue difgrazie. Ma più effenzialmente ancora c' intereffa il depofito delle verità a noi confidate; e proviamo un eftremo dolore in vederlo alterato nella Raccolta delle *Afferzioni*. In fatti fotto pretefto di rilevare gli errori d' alcuni Scrittori Gefuiti, ci vengon rappresentate in quefta compilazione come *perniciofe*, e *pericolofe*, molte propofizioni contraddittorie di errori condannati dalla Chiefa.

XXXVIII. Dottrina autorizzata dalle decifioni della Chiefa, o accreditata nelle fcuole Cattoliche, fpacciata

Molti partigiani di quefti errori, non pretendon già che i punti più ofcuri, e le conclufioni più remote della legge naturale effer non poffano la materia d' una ignoranza invincibile: ma tutti pretendono che quefta ignoranza comunque invincibile fi fupponga, non ifcufi dal peccato, perchè, a detto loro, è fufficientemente volontaria, e libera nel peccato originale, di cui ella è pena, e confeguenza [a]. Vogliono effi,

[a] In ftatu naturæ lapfæ ad peccatum mortale & demeri-

dai Compilatori come perniciosa, e pericolosa. I. sull' ignorãza invincibile.

essi, che tal dottrina sia stata a noi tramandata come un dogma di Fede dagli antichi Dottori della Chiesa [a]; e confessano al tempo stesso, che il sentimento contrario è stato generalmente seguito da tutti i Teologi della scuola [b].

Lutero prima d' ogni altro aveva avuto l' ardire d' insultare gli Autori Cattolici, i quali insegnavano questa dottrina [c]. Or, MM. FF. CC., a veder la vivacità, con cui i Compilatori delle Asserzioni attaccano ogni proposizione, nella quale suppongasi la necessità del libero arbitrio nell' uomo che pecca, si direbbe, che vogliano rinnuovare e accreditare i dogmi distruttori della verità e del merito. In vano la S. Sede ha condannato questa proposizione: „ Ancorchè diasi un' „ ignoranza invincibile del dritto naturale, ella non i„ scusa dal peccato formale colui che a quella si uni„ forma nello stato della natura corrotta [d]. " Questa censura, seguita in tal punto con zelo da tutte le Scuole Cattoliche, non impedisce i Compilatori di condannare i Gesuiti di Bourges, per aver sostenuto in una Tesi:

meritum sufficit illa libertas qua voluntarium ac liberum fuit in causa sua, peccato originali & voluntate adami peccantis. *Propositio* 1. *inter* 31. *damnatas ab Alexandro VIII.* 7. *Decembris* 1690.

S. Tommaso aveva già confutata questa proposizione: ad culpam personæ requiritur voluntas personæ..... ad culpam vero naturæ non requiritur, nisi voluntas in natura illa. *In secundum. Dist.* 30. *q.* 1. *art.* 2.

[a] Ignorantia etiam, quæ necessitatis est, non voluntatis, hoc est, invincibilis, non caret peccato, uti dogma fidei ab antiquis traditum. *Jans. lib.* 2. *de stat. Nat. lapsæ. Cap. XI. C' est le titre du Chapit.*

[b] Generale videtur scholasticorum pronunciatum esse quod quidquid ex invincibili fit ignorantia, hoc ipso culpa vacat. *De statu Nat. lapsæ. Lib. II. cap.* 2.

[c] Falsa est illa celebris scholasticorum de ignorantia invincibili excusante sententia. *Lutherus in cap.* 12. *Gen.*

[d] Tametsi detur ignorantia invincibilis juris naturæ lapsæ operantem ex ipsa non excusat a peccato formali. *Propositio inter damnatas ab Alex. VIII. secunda.*

Tesi: „ Che l' ignoranza invincibile toglie del tutto la „ libertà, ma scusa l' uomo altresì dal peccato, quan- „ do ancor fosse un' ignoranza del dritto naturale " (*a*). I Gesuiti di Caen sostenendo la Tesi medesima, avevano avuta la cautela d' avvertire, che non possono invincibilmente ignorarsi i primi principj della legge naturale; ma non perciò sono più stati al coperto dalla censura de' Compilatori. Questi Religiosi avevano ammesso la possibilità di qualche ignoranza invincibile, che scusasse dalla colpa, e tanto loro è bastato (*b*). Non più sono stati risparmiati i PP. Busseror, Pomey, Perrin, e molti altri i quali si esprimono sull' ignoranza invincibile come tutti i Cattolici; ed è stata proscritta come perniciosa la dottrina del P. Bougeant sulla materia medesima, malgrado la precauzione da lui presa, di osservare che „ l' ignoranza, acciocchè „ scusi dal peccato, deve essere totalmente involonta- „ ria, e invincibile ..., e che ignoranza invincibile „ non vi è se non quando è stato impossibile l' istruirsi, „ e neppur può sospettarsi che l' azione, che vuolsi „ fare, sia vietata (*c*).

Non sarebbe dunque, MM. FF. CC., un' ingiustizia delle più enormi l' accusare i Gesuiti di distruggere la regola de' costumi, e di autorizzare i più gravi misfatti, perchè non dicono, che l' ignoranza invincibile del dritto naturale, essendo pena del peccato, non iscusi dalla colpa? cioè a dire, perchè combattono un' errore condannato dalla Chiesa? non sarebbe ugualmente ingiusto il confondere con i Casuisti, accusati con ragione d' avere abbracciato l' errore del peccato filosofico, Scrittori i quali sottomessi alla censura d' Ales-

O. san-

(*a*) Invincibilis quidem ignorantia eam [libertatem] tollit penitus, sed simul excusat hominem a peccato, etiamsi de jure naturali foret. *Estratto delle Asserzioni. in 4. pag.* 147.

(*b*) Prima saltem legis naturalis principia invincibiliter ignorari non possunt, ipsius autem ignorantia invincibilis quæcumque operantem ex ea excusat a toto peccato formali. *Estratto delle Asserz. in 4. pag.* 147.

(*c*) *Estratto delle Asserzioni. in 4. pag.* 134.

ſandro VIII., e attaccati alla dottrina di S. Tommaſo (*a*), ſoſtengono con i più celebri Teologi delle Scuole Cattoliche, che *le azioni commeſſe per una invincibile ignoranza del dritto naturale, non ſono imputate a peccato, e degno d' eterna condannazione non rendono colui, che le commette* (*b*)? i quali inſegnano con S. Agoſtino, che *non ſi aſcrive ad un uomo a delitto ciò che ignora involontariamente; ma che allor ſe gli aſcrive, quando traſcura di apprendere ciò che ignora* (*c*)? i quali dall' iſteſſo S. Dottore hanno imparato, *eſſere il colmo dell' ingiuſtizia, il dir che un uomo ſi rende colpevole di peccato, perchè non ha fatto ciò che far non poteva* (*d*)?

Voi

(*a*) Si vero talis ignorantia quæ omnino ſit involuntaria, ſive quia eſt invincibilis, ſive quia eſt ejus quod quis ſcire non tenetur, talis ignorantia excuſat a peccato. 1a. 2æ. *q.* 76. *art.* 3. *in corp.* Vide etiam 1a. 2æ. *q.* 6. *art.* 3. *item*, *ibid. q.* 76. *art.* 2.

(*b*) Dico 2. ignorantiam invincibilem & antecedentem non eſſe cauſam peccati, ſed ab illo excuſare. Ita communiter docent Theologi cum magiſtro in 2. diſt. 22. & cum D. Thoma hic art. 3. contra Janſ. qui lib. 2. de ſtatu naturæ lapſæ cap. 2. & ſeq. aſſerit facta cum ignorantia invincibili juris naturalis, eſſe peccata culpabilia, & conſtituere homines æternæ damnationis reos: additque hoc eſſe dogma fidei a Sanctis Auguſt. & Hieron. nec-non a Patribus Conc. Palæſt. traditum: & in hoc ſcholaſticos omnes qui de hac materia ſcripſerunt, omnino cæcutire.

Quod etiam ante Janſenium aſſeruerat Lutherus in cap. 12. Gen.... hunc *errorem* fuſe confutavimus ſupra in diſſert. Theol. de probabilitate. *Gonet. Tract.* 5. *diſp.* 6. *art.* 1. *ſect.* 2. *num.* 8. La diſſertation dont parle ici ce Theologien ſe trouve. *Tract.* 3. *diſſert. Theol. art.* 8. §. 2. Sous ce titre: *arcana Janſenianæ doctrinæ radix detegitur & extirpatur*.

(*c*) Non tibi deputatur ad culpam quod invitus ignoras, ſed quod negligis quærere quod ignoras. *S. Aug. de lib. arb. lib.* 3. *c.* 19.

(*d*) Dicere peccati reum quemquam quia non fecit, quod facere non potuit, ſummæ iniquitatis eſt. *S. Aug. lib. de duab. animab. cap.* 12.

Voi ben comprendete, MM. FF. CC., che non si possono da noi spiegare minutamente tutte quelle questioni, in cui seguendo i Compilatori, siamo costretti ad entrare. La sola materia dell' Ignoranza invincibile richiederebbe discussioni, nelle quali il piano della nostra Istruzione non ci permette di stenderci. Tutto quello che possiam fare, si è di ridurre quanto n' abbiam detto, e quanto è necessario a sapersene a tre punti principali, che nella loro generalità non soffrono eccezione veruna, di cui qui dobbiamo impacciarsi.

1.° Benchè ignorar non si possono invincibilmente i principj del dritto naturale, e le loro conclusioni prossime, con tutto ciò le loro conseguenze più oscure e remote possono essere e spesso sono la materia d' un' ignoranza veramente invincibile. Questo punto in tutte le parole riunisce i suffragj de' Teologi più rinomati [a].

2.° Ogni ignoranza veramente invincibile eziandio del dritto naturale scusa dal peccato. Ella è questa una verità incontrastabile, ed è appoggiata sulle decisioni della S. Sede [b]; sul sentimento de' SS. Dottori [c],

 e sul

[a] S. Thom. 1a. 2æ. q. 76. art. 3. & 8.
S. Bonav. in 2. dist. 39. art. 1. q. 2.
S. Anton. 1. part. sum. tit. 3. c. 50. parag. 10.
Medin. 1. 2. q. 76. art. 2. conclus. 3.
Soto. lib. 1. de justit. q. 4. art. 4.
Card. d' Aguirre. Tom. 3. Theol. S. Ansel. tractat. 7.
Disput. 119. sect. 31. disp. 122. cap. 58. sect. 4.
Sylv. 1. 2. q. 76. art. 3.
Wiggers. 1. 2. q. 76. art. 8.
Duval. Tract. de peccatis. q. 7. art. 2.
Gamache. 1. 2. q. 94
Isambert. 1. 2. q. 79. art. 6.
Salmanticenses. Tom. 3. tract. 2. disput. 6. dubio 2. paragrapho 4.
Grandin, Frassen., & cœteri apud Card. d' Aguirre loco cit.

[b] Alexand. VIII. Decret. 7. Decemb. 1690.

[c] S. Aug. de lib. arb. lib. 3. c. 19.

e sul consenso unanime di tutte le Scuole e Università Cattoliche [a].

3.° Il dire, che questa ignoranza non iscusa dalla colpa, perchè sufficientemente volontaria e libera nel peccato originale; questo è avanzare un errore espressamente condannato da Alessandro VIII. [b], e specialmente confutato da S. Tommaso, e dagli altri Dottori [c].

Or voi, MM. FF. CC., avete già visto, che fra i testi citati nell' *Estratto delle Asserzioni*, molti non esprimono nulla di contrario, nulla eziandio, che non sia esattamente conforme a questi tre punti, che nella materia dell' ignoranza invincibile sono principj indubitabili. Tacciar questi testi come *Asserzioni pericolose e perniciose* egli è dunque un oltraggiare il consenso delle Scuole Cattoliche, un disprezzare le decisioni de' Sommi Pontefici, un bravare l' autorità della Chiesa, e per conseguenza un meritar le censure, che si volevano fulminare contra i testi riportati nelle Asserzioni sull' ignoranza invincibile.

XXXIX. Sull' ordinare le nostre azioni a Dio.

Un nuovo argomento della poca attenzione usata dai Compilatori per discernere la dottrina Cattolica dagli errori proscritti dalla Chiesa, egli è l' accusar che fanno il P. Bruyn d' *irreligione*, perchè ha messo in una Tesi, che è un eccesso di severità l' ordinare e insegnare, che noi siamo obbligati d' amar continuamente Dio con un amore predominante [di Carità], cioè a dire fare continuamente degli Atti d' un amore predominante di Carità, e di ordinare a Dio tutte le nostre azioni per impulso d' un tal amore [d].

Tolga

[a] SS. Thom. Bonav. Antonin. locis supra citatis.

[b] Alexand. VIII. ubi supra.

[c] Vide auctores jam citatos, quibus adde Petrum Lombard. l. 2. dist. 22.

Albertum in 2. dist. 22. art. 10.

Adrianum in 4. sentent. tract. de clavibus Ecclesiæ q. 1.

[d] Qui amore prædominante diligendum Deum continuo, actusque omnes In illum referendos præcipiunt, plus æquo rigidi, merito fidelibus visi sunt, jugoque aggra-

Tolga il Cielo, MM. FF. CC., che noi giammai facciamo il minimo pregiudizio all' ampiezza, ed alla forza del precetto il più grande della Legge. Noi vi diremo sempre con S. Bernardo, che la misura del nostro amor verso Dio è l' amarlo senza misura [a], e con S. Paolo, che, qualunque cosa voi facciate, voi dovete, come l' insegna S. Tommaso (b), farla per la sua gloria (c).

Ma se è *irreligione* il dire, che l'uomo non è obbligato a far del continuo atti d' amor di Dio, e riferire a lui tutte le sue azioni per motivo d' un amore di Carità predominante; come dunque sull' autorità del S. Concilio di Trento (d), de' Sommi Pontefici (e), de' Padri, e Dottori della Chiesa (f) s' insegna

aggravare animas hominum, quo ad earum perniciem potius & insaniam, quam ad salutem conducat. *Estratto delle Asserzioni in* 4. *pag.* 189.

In vano direbbesi, che il P. Bruyn taccia di rigore il sentimento di quelli, i quali vogliono, che tutte le azioni si rapportino a Dio. Dal contesto medesimo della sua Tesi chiaramente si scorge, che la taccia di soverchio rigore cade sul principio di quelli, i quali fanno un *precetto* del rapporto di *tutte le azioni* a Dio per il motivo di un *amore predominante*, e di *benevolenza* ec.

[a] Modus diligendi Deum est diligere sine modo. S. Bern.

[b] 1. 2. q. 102. art. 6. ad 7.... 2. 2. q. 83. art. 11. q. 89. art. 4. ad 3. lect. 3. ad Coll. c. 3.

[c] Omnia in gloria dei facite. 1. Cor. 10. 31.

[d] Sess. 6. cap. 6. disponantur autem ad ipsam justitiam, &c. Item. ibid. can. 8. & 31. & sess. 14. cap. 4. & can. 5.

[e] Pius V. Greg. XIII. Urb. VIII. Prop. inter Bajanas. 16. 24. & 38. Alexand. VIII. Prop. 10. inter 31. ab ipso Damnatas.

[f] S. Aug. de Catechis. rud. cap. 4. serm. 16. n. 8. in Psalm. 5. n. 9.... lib. 1. de spiritu & littera. cap. 28. lib. 1. de peccatorum meritis & remissione. cap. 22. S. Thom. 2. 2. q. 17. art. 8.... 1. 2. q. 61. art. 4. & in 3. dist. 23. nec non q. 2. de virtutibus. art. 5.

ſegna in tutte le Scuole Cattoliche, che vi ſono, 1. Atti diſponenti alla Carità, e che ne precedono il *Cominciamento*; 2. azioni moralmente buone, che non hanno la Carità nè per principio, nè per motivo: 3, Opere che non ſono degne nè del Cielo, nè dell'Inferno; 4. un amore oneſto, e lodevole, il quale non è nè la Divina Carità, nè la viziosa cupidigia (*a*). Come dunque la Chieſa ha condannato Bajo per aver ſoſtenuto, che l' obbedienza preſtata alla Legge ſenza la Carità, non è una vera ubbidienza (*b*)? Non è egli evidente, che, ſe vi ſono de' Caſi, ne' quali ſi può ubbidire alla Legge oſſervandola per un motivo diverſo da quello della Carità propriamente detta, ne viene in conſeguenza, che non ſiamo obbligati a farne continuamente degli Atti?

Se è *irreligione* il dire, che non ſiamo obbligati a riferire a Dio tutte le noſtre azioni, per impulſo d' un amore predominante di Carità; come dunque la Chieſa ha condannato la propoſizione, in cui ſi pretende, che *quando l' amor di Dio non regna nel cuore del Peccatore, è neceſſario che vi regni la carnale cupidità, e corrompa tutte le ſue azioni* (*c*)? Come ha ella

[*a*] Dichiarazione ſolenne della Teologica facoltà ſteſa nel 1585. per ordine del Nunzio Apoſtolico, pubblicata da Monſ. Arciveſcovo di Malines, e addottata dall' Univerſità di Douai. *Vide nov. Edit. Oper. Baji part.* 2, *pag.* 161. & *Steyaert Tom. I. pag.* 153. *&c.*

Vedaſi ancora M Boſſuet nella *Giuſtif. delle Riſl. moral. &c.* §. 20. *p.* 80., e nel ſuo Catechiſmo. Si notino in fine le parole del Cardinale d' Aguirre. Omnes actiones deliberatæ in materia virtutum moralium elicitæ propter ipſarum propriam & objectivam honeſtatem .... ſunt innocuæ, & moraliter bonæ, quamvis non dirigantur explicite in gloriam Dei neque imperentur ab ullo actu charitatis, nec procedant ex aliquo ejus influxu actuali aut virtuali. Ita omnes Scholaſtici cum DD. Thom. & Bonav. *Theol. S. Anſel. Tom.* 3.

(*b*) Non eſt vera legis obedientia quæ fit ſine caritate. prop. Baii. 16.

(*c*) *Prop.* 45. *inter damnatas a Clem. XI.*

ella profcritto le propofizioni, nelle quali s' infegna, *che non v' è alcun peccato fenza l' amor di noi ftessi, ficcome non v' è opera buona fenza l' amore di Dio; che la fola Carità fa criftianamente le azioni criftiane per rapporto a Dio, e a Gesù Crifto; che Dio non corona fe non la Carità: che in vano corre colui che corre per un altro motivo; che Dio non ricompensa fe non la Carità, perchè la fola Carità onora Dio* (a)? La Tesi del P. Bruyn altro veramente non è, che la contraddittoria di quefte dannate propofizioni. Giacchè può effervi qualche opera buona, benchè animata da un motivo diftinto da quello dell' amore di Dio; giacchè la Carità non è il motivo unico, che rende le azioni criftiane, nè la fola virtù, che onora Dio, la fola che parla a Dio, e da Dio viene afcoltata (b); evidentemente ne fiegue, che l' uomo non è obbligato di riferire a Dio tutte le fue azioni per il motivo d' un amore di Carità predominante. Il porre quefta propofizione nel numero delle *Afferzioni perniciofe*, il tacciarla di *irreligione*, è un infultare la Chiefa, e oltraggiare la fua autorità, per rimettere in vigore dogmi profcritti (c).

Se è *irreligione* il dire, che non vi è obbligo di riferire a Dio tutte le noftre azioni per il motivo d' un' amore predominante di Carità; l' obbligo di così riferirle deve effer fondato fulla natura dell' Effer Supremo, e fulla dipendenza della Creatura, e confeguentemente fopra una neceffità affoluta, effenziale, indifpenfabile, e anteriore ad ogni libera legislazione. Quefta confeguenza è evidente, e contiene due errori intollerabili.

1. Quefta neceffità affoluta, effenziale, e indifpenfabile di riferire a Dio tutte le azioni con un amore di Carità è la forgente, da cui derivano tutti gli errori di Gianfenio fopra i diverfi ftati dell' umana natura,

[a] *Prop.* 49. 53. 54. 55. 56.
[b] *Prop.* 54. *ibid.*
[c] Vedafi l' Iftruzione ftefa dal Clero di Francia nel 1714. pag. 40. 41. 42. al luogo, che incomincia da quefte parole *la Chiefa ammaeftrata dall' Apoftolo* &c.

rura, sopra i due amori, sulla libertà e il merito, sopra l'opere degl' Infedeli &c. Confessa egli stesso, che questa pretesa necessità n'è il principio fondamentale (*a*). Or questa erronea dottrina costantemente da tutti i suoi discepoli sostenuta, è stata concordemente impugnata da tutti i Teologi, e da tutte le Scuole Cattoliche, e solennemente condannata dai Sommi Pontefici, e dalla Chiesa universale.

2. La necessità di riferire a Dio tutte le azioni per impulso d'un amore *predominante* di Carità è un'eccesso d'errore inaudito. Giansenio e i suoi partigiani non l'hanno mai insegnato. Si contentano essi di ammettere la necessità d'un *cominciamento d'amor di Dio*, d'un cominciamento, che può essere *debolissimo*, un *abito*, un *raggio*, un *primo grado*, un grado *sommamente inferiore ad un amor dominante nell'anima* [*b*]. Dunque i Compilatori oltrepassano ancora l'erronea dottrina di Giansenio e de' suoi Discepoli, tacciando d'*irreligione* una Tesi che non esclude se non la necessità d'un amore *predominante di benevolenza*, e non rileva se non *eccesso di severità* in una dottrina condannata dalla Chiesa.

XL. 3. Sulle azioni de' peccatori, e degli infedeli.

Si dà, MM.FF.CC., nel medesimo eccesso, quando si condanna una Tesi la quale stabilisce come certo, che vi sono degli atti Teologicamente indifferenti [*c*]. Cioè a dire, come spiega la Tesi medesima, che vi sono degli atti non meritevoli nè del regno de' Cieli, nè dell'inferno [*d*]. Il censurare questa dottrina non è egli un contraddire alla S. Sede, che ha con-

[*a*] Jansen. *lib. de stat. nat. pur. & lib. de grat. Christ. passim.*

[*b*] Jans. *lib. I. de statu nat. lapf. cap. 2. lib. V. de grat. Christ. Salvat. cap. 7. 8. 9. & seg.*
Petitpied, *Respons. au premier Avertiss. de Soiss. part. 2*, Bourcier *Differt. des Theol. ch. 3.*
Instruct. de M. l'Eveq. d'Auxerre, du 18. Fevr. 1732.

[*c*] Constat dari actus Theologice indifferentes. *Estr. delle Asserz. in 4. p. 125.*

[*d*] Actus humanus Theologice indifferens est, qui nec regno Cœlorum nec inferno dignatus est. *Ibid.*

condannato Bajo per avere insegnato, che *siccome una mala azione merita di sua natura la morte eterna; così parimente di sua natura merita la vita eterna una buona azione* [a]? Non è egli questo un opporsi ai principj, ed alla dottrina della Chiesa Cattolica? E che? Saranno dunque eternamente o premiate nel Cielo, o punite nell' Inferno le azioni d' un infedele, che difende la sua patria, che soccorre i meschini, che onora i suoi genitori; Le azioni d' un peccatore, che si dispone alla giustificazione colle preghiere, colle Limosine, colla penitenza? Ammettere per queste azioni eterno premio, è un ridurre a nulla l' efficacità della Fede, o distruggere la necessità della giustizia Cristiana. Supporre per tali azioni un supplizio eterno, è un dire con Bajo, che tutte le azioni degl' Infedeli sono peccati [b]; e un pretendere con Lutero, che tutte le opere precedenti alla giustificazione, comunque si facciano, son peccati [c]; errore condannato dalla S. Sede Apostolica, e anatematizzato dal S. Concilio di Trento.

XLI.
4. Sopra il contrasto delle opinioni probabili.

I Compilatori sono altresì in manifesta contradizione con le decisioni de' sommi Pontefici, e della Chiesa Gallicana, allorchè pongono nella loro raccolta una proposizione del P. Perrin intorno il Probabilismo. Secondo quest' Autore *è certo, che non si vieta d' agire coerentemente a un' opinione sommamente probabile, o la più probabile* [d]. E dove dunque è il veleno, il pericolo di questa asserzione? Non è ella appoggiata evidentemente sulla condanna riferita da quest' Autore, emana-

P ta da

[a] Sicut opus malum ex natura sua est mortis æternæ meritorium; sic bonum opus ex natura sua est vitæ æternæ meritorium. *Prop. 2. Baii.*

[b] Omnia infidelium opera sunt peccata, & philosophorum virtutes sunt vitia. *Propos. Baii 25.*

[c] Si quis dixerit opera omnia quæ ante justificationem fiunt, quacumque ratione facta sint vere esse peccata ..... Anathema sit. *Conc. Trid. sess. 6. can. 7.*

[d] Certum est non esse illicitum operari ex opinione maxime probabili, seu probabilissima. *Estratto delle Asserz. in 4. pag. 65.*

ta da Alessandro VII. [a], e nel 1700. dal Clero di Francia rinnovata [b] contra una proposizione, che insegnava non esser lecito il seguire un'opinione probabile ed eziandio di tutte la più probabile? V'è discernimento, a registrare fra i partigiani del Probabilismo un Autore, il quale ad esempio di più Teologi Gesuiti, è stato uno de' suoi più grandi avversarj [c]?

XLII. 5. Sull'Oggetto della Beatitudine, e sulla validità del Battesimo conferito dagli Eretici.

Che direm noi, MM. FF. CC., di molt'altre proposizioni verissime, ed esattissime, che è piaciuto ai Compilatori d'annoverare fra gli errori de' Gesuiti? Il P. Pomey nel suo piccolo Catechismo Teologico fa questa domanda: *Qual sarà la sorgente di que' torrenti d'eterno piacere, de' quali speriamo di godere nel Cielo?* Ed ei risponde: *sarà Dio medesimo* [d]. Si può dunque comprendere, come persone Cristiane abbian trovato *pericolosa*, e *perniciosa* questa risposta?

A questa domanda: *i fanciulli degli Eretici, e Scismatici, sono essi fuori della strada della salute? non si salverebbero, se morissero?* il medesimo autore risponde nel medesimo Catechismo: *Sì, sarebbero salvi, se morissero dopo aver ricevuto il Battesimo* [e]. Se questa dottrina fosse *perniciosa*, e *pericolosa*, avrebbe dunque errato la Chiesa, decidendo contra i Donatisti per la validità del Battesimo conferito dagli Eretici.

XLIII. 6. Sopra il furto, e la restituzione.

Il P. Tommaso Tamburini, Gesuita Italiano, ha detto: *egli è certo, che chi ruba poco, ma più volte, col proponimento di rubare una somma considerabile, pecca mor-*

[a] Non licet loqui opinionem probabilem vel inter probabile probabilissimam. *Prop. 3. inter 31. damnatas ab Alexand. VIII. 7. Decembr.* 1690.

[b] Absit vero ut probemus eorum *errorem* qui negant licere sequi opinionem vel inter probabiles probabilissimam. Declar. Cler. Gall. 1700. paragraph. 2.

[c] Fin dal principio dell'ultimo Secolo il P. *Rebellio* Gesuita impugnò fortemente il Probabilismo. I PP. Comitolo, Bianchi, Schilder, Elizalda, Estrix, Gonzalez, Gisberto, Antoine, e molti altri si sono in ciò segnalati.

[d] *Estratto delle Asserz. pag.* 186.

[e] *Ibid. pag.* 114.

mortalmente eziandio nel primo furto [a]: e questa proposizione è stata messa ancor lei nel catalogo delle Asserzioni *pericolose e perniciose*: ma è d'una verità tanto certa, e palese, che per censurarla bisognava esser determinati a riprovare la dottrina la più irriprensibile e accreditata, sì tosto che si trovasse nell'opera di qualche Gesuita. Sono qui dunque i Compilatori medesimi quelli che condannano i principj della più sana morale, o che li confondono con le decisioni più rilassate, ponendole alla cieca e senza necessità nel numero delle Asserzioni, che consecravano alla pubblica esecrazione.

XLIV. 7. Sulla Simonia e altre materie.

Quante altre asserzioni d'autori Gesuiti trovansi registrate nel volume de' Compilatori, benchè sieno state sostenute dai Dottori i più celebri, e i più illuminati? Si fa, per esempio, un delitto al P. Trachala di distinguere con infiniti Teologi due specie di Simonia; una di dritto naturale, l'altra di dritto Ecclesiastico [b]. Si rinfaccia a Taberna d'essere favorevole ai Ladri, perchè osserva con la massima parte degli Autori la differenza che passa fra il furto e la rapina [c]. Il P. Antoine si presenta ancor egli nella Raccolta delle Asserzioni, come un fautore dello spergiuro: E ciò, perchè decide coll'autorità di S. Tommaso, che un reo non interrogato legittimamente, non è obbligato di confessare il suo delitto, purchè si guardi tutta volta dal dir bugia: Decisione, che leggesi parimente nel Dizionario di Pontas [d]. P 2 Così

[a] *Ibid. pag.* 380.

[b] *Nota.* Simoniam etiam esse *juris divini & naturalis*: etiam *humani & Ecclesiastici*. *Estrat. delle Asserz. in* 4. *pag.* 160.

Notate, che i Compilatori hanno messa questa divisione in Carattere corsivo per mostrare quanto sembrava lor riprensibile, benchè sia ammessa in tutte le Scuole.

[c] Furtum est occulta rei alienæ ablatio, invito domino. Differt a rapina quæ non fit occulte, sed vidente & renitente Domino. *Estrat. delle Asserz. in* 4. *pag.* 374.

[d] Si reus non interrogetur legitime seu juridice, non tenetur fateri suum crimen; sed potest judicem eludere,

Così potremmo noi fare una lunghissima lista di proposizioni mal a proposito combattute dai Compilatori delle Asserzioni. Ma noi in quest' Articolo vi abbiam voluto principalmente convincere dell' oltraggio, che essi fanno al deposito della sana dottrina, sopra la quale non mai dobbiamo cessar di vegliare. Continuiamo, MM. FF. CC., ad esaminar la maniera, con cui tal Collezione si è messa in ordine.

QUINTA QUESTIONE.

Attaccando la Dottrina de' Gesuiti si è ben compreso e presentato il contesto, e il totale de' loro Libri?

XLV. Quinta Questione.

BEnedetto XIV. di glor. mem. dando delle regole di condotta agli Esaminatori dell' Indice diceva nella sua Costituzione da noi sopra citata: „ Noi gli avvertiamo di ben riflettere, che sul vero senso d' un Autore non può farsi retto giudizio, se non leggasi intieramente il suo Libro; se fra loro non si confrontino le cose poste in luoghi diversi; e se inoltre non si usi diligenza in ben comprendere il disegno generale dell' Autore, e il fine, che si è proposto. Imperocchè non si dee giudicare d' uno Scrittore sopra una o due proposizioni estratte dal contesto del suo Libro, o considerate ed esaminate separatamente dall' altre, che in quello si contengono: Perchè spesso accade, che una cosa oscuramente avanzata, e come di passaggio da un Autore in un luogo della sua opera, trovisi altrove spiegata con tanta chiarezza e precisione, onde restino dissipate le tenebre della prima proposizione, che nella sua oscurità parea che

„ pre-

dere, absque tamen mendacio, &c. *Estratto delle Asserzioni in 4. pag. 344.*

L' istesso aveva insegnato S. Tommaso in questi termini: Si vero Judex hoc exquirat quod non potest secundum ordinem juris, non tenetur ei accusatus respondere; sed potest vel per appellationem, vel aliter licite subterfugere. Mendacium dicere non licet. *S. Th. 2. 2. quaest. 69.*

„ presentasse un cattivo senso; e così nulla più pre-
„ senti di riprensibile [a]."

XLVI. Condotta de' Compilatori in questo punto contraria a tutte le Regole.

Quest'avviso, di cui tanto è sensibile la prudenza, non ha certamente guidato i Compilatori delle Asserzioni. Avendo formato il disegno di presentare la dottrina de' Gesuiti *come pericolosa e perniciosa in ogni genere*: Niuna sorta d'alterazione è lor sembrata illecita. Avrebbero essi dovuto penetrar la Lettera, e lo spirito de' libri, comprenderne il piano e il contesto, e metterli sotto gli occhi del pubblico. Seguendo esattamente questa regola, noi confessiamo, MM. FF. CC., che avrebbero tuttavia trovato in molte di queste Opere un numero assai grande di proposizioni degnissime d'esser riprese, e detestate. Ma almeno sarebbonsi astenuti dalle infedeltà, che noi siamo per rilevare nella loro compilazione. Nulla avanzeremo, che non siamo in istato di dimostrarvi co' fatti. Ora hanno troncati i testi, e n'han risecate le parti essenziali, ora gli hanno alterati con citazioni difettose, e smembrate: Ora le hanno prese in un senso totalmente opposto a quello degli Autori. Ripigliamo questi tre difetti tanto sparsi, e tanto palesi nella Raccolta delle Asserzioni.

1. Si

[a] Hoc quoque diligenter animadvertendum monemus haud rectum judicium de vero autoris sensu fieri posse, nisi omni ex parte illius liber legatur: quæque diversis in locis posita & collocata sunt, inter se comparentur. Universum præterea auctoris Consilium, & institutum attente dispiciatur: neque vero ex una vel altera propositione a suo contextu divulsa, vel seorsim ab aliis quæ in eodem libro continentur, considerata, & expensa, de eo pronuntiandum esse. Sæpe enim accidit ut quod ab auctore in uno operis loco persunctorie, aut subobscure traditum est, ita in alio loco distincte, copiose, ac dilucide explicatur, ut affusæ priori sententiæ tenebre, quibus involuta pravi sensus speciem exhibebat, penitus divellantur: omnisque labis expers propositio dignoscatur. *Bened. XIV. Const. dat. 7. id. Jul. anno* 1753. *paragr. XVIII. Tom. IV. Bull. pag.* 121.

1. Si son troncati i Testi, risecandone le parti essenziali.

XLVII. Testi tronchi, e mutati.

Fra molti esempj, che potremmo addurvene, i tre seguenti vi sembreranno singolari. Il P. Daniele facendo l' Apologia de' Gesuiti, e confutando l' imposture delle Lettere Provinciali, ha parlato delle Cerimonie Cinesi. Non era possibile farlo passare per fautore della Idolatria. Ma prendendo una parte sola del giudizio da lui formato su queste materie, se n'è presa una specie di confessione svantaggiosissima a' suoi Confratelli accusati di favorire le superstizioni Cinesi. Dice egli ne' Dialoghi di Cleandro, e d' Eudosso (a): „ Quest' articolo dell' Idolatria è il luogo di tutte le „ Provinciali il più crudele per i Gesuiti, ed io sovente ho detto loro, che questo era in qualche maniera un punto decisivo per tutto il resto. Imperocchè supponendosi una volta vero, divien credibile, o „ non sembra almeno tanto incredibile tutto il resto. „ Fermandosi qui, chi non concluderebbe, che questo scrittore mena per buone l' accuse intentate a' Gesuiti in ciò che concerne l'Idolatria? Con tuttociò il medesimo Autore immediatamente soggiunge: „ ma essendo „ chiaramente provata la falsità di questo punto, niente fa conoscere con evidenza maggiore, e d' una „ maniera la più capace di muovere a sdegno le persone da bene, la rabbia e il furore ostinato de' nemici di questa Compagnia. " Se fossero state trascritte queste tre, o quattr' ultime linee, il testo del P. Daniele avrebbe confutato i Compilatori delle Asserzioni. Per rimediare a questo inconveniente, le hanno soppresse; ed eccovi i lumi, che questa gran raccolta spande nel pubblico. Diciam meglio: Eccovi l' illusione, che si fa ai semplici; Eccovi i lacci, che si tendono al mondo intero: imperocchè chi può guardarsene senza entrar nell' Esame, nel confronto de' Testi con metodo simile a quello di cui noi qui ci serviamo? Ma chi puote addossarsi un tal travaglio; e come

(a) Entretiens de Cleandre & d' Eudoxe. *Tom. I. pag.* 431. *Edit.* 1724. *in* 4. *Extr. des Assert. in* 4. *pag.* 286.

come potrebbe supplire la moltitudine de' Lettori ad uno studio, di cui non è ella capace?

Il P. Daurigny, Autore delle Memorie Cronologiche, e Dogmatiche, è posto nella Raccolta al numero degli Scrittori, i quali hanno insegnato il Regicidio. A qual titolo puote egli meritare un' imputazione tanto odiosa, mentre così s' esprime nel primo Volume della sua Opera? „ Non vi è forse dottrina più abo-„ minevole di quella, che insegna esser permesso tal-„ volta uccidere i Re, i quali sempre sono gli Unti „ del Signore, comunque esser possano sregolati. Da-„ vide non attentò alla vita di Saul suo persecutore; „ e l' esempio di quest' Uomo secondo il cuor di Dio „ avrebbe dovuto ammaestrare tutti i Dottori Cristiani. „ Con tutto ciò e fra i Settarj, e fra i Cattolici ve „ n' ha un gran numero di quelli, che nelle passioni „ del lor cuore, nelle vane sottigliezze della scuola „ hanno trovato, che può taluno tingersi le mani mi-„ cidiali d' un Principe rivestito del titolo odioso di „ Tiranno (a). " Siccome questo testo è troppo chiaro ed enfatico per potersi conciliare coll' accusa, che i Compilatori della Raccolta intentar volevano al Padre Daurigny, così l' hanno soppresso, e nel lungo passo, che di lui citano, hanno tralasciato due luoghi, i quali compiscono di giustificare questo Autore (b).

Si tratta di Suarez, e della condanna che fu fatta del suo Libro nel 1614. dice Daurigny, che questo Teologo dava al Papa sul temporale dei Re una potenza, *che noi facciamo professione particolare di non riconoscere* (c). E più sotto aggiunge, che quelli i quali danno il più d' ampiezza *ai diritti del Papa, sono ben lontani dal concedere le detestabili conseguenze, che sono il motivo della loro condanna* (d). Eccovi certamente due testi, che invincibilmente resistono al disegno formato di porre Daurigny nella classe degli approva-

(a) *Mem. Chronol. & Dogm. Tom. I. pag.* 116. *Edit.* de 1739.

(b) *Extr. des Assert. pag.* 519. *in* 4.

(c) Memoires Chonol. & Dogmat. Tom. I. p. 198.

(d) *Ibid. pag.* 198.

provatori de' Regicidj. I Compilatori hanno fatto scomparire queste testimonianze insieme con altre particolarità, che troppo poco si confacevano all' intento delle Asserzioni.

Nel suo commentario sopra l' istoria di Susanna, esaminò Tirino una questione, che Soto, Navarro, ed alcuni altri Autori avevano deciso d' una maniera degnissima di riprensione: „ Avevano essi detto, che Su„ sanna sarebbesi tratta d' impaccio, se pressata dalla „ forza, dal timor dell' infamia, e dalla morte, avess„ se ceduto alla passione de' due Vecchi, non consen„ tendo al delitto, nè cooperandovi, ma permettendo„ lo, e comportandosi in questa occasione d' una ma„ niera negativa. Imperocchè, *aggiungevano questi Au„ tori*, non era ella obbligata ad infamarsi gridando, „ e ad esporsi al pericolo della morte per conservare „ la Castità, poichè la purità del corpo è un bene „ minore della riputazione, e della vita *(a)*.

I Compilatori attribuiscono a Tirino questa lassissima decisione, sopprimendo i nomi di Soto, e di Navarro, e di più la continuazione immediata del testo, ove si vede il vero sentimento di Tirino *(b)*. „ Quanto a me, *aggiunge egli*, rispondo, che non „ bastò

(a) Verum angustias omnes effugisset Susanna, si vi & metu infamiæ, imo mortis, compulsa permisisset adulteris suam explere libidinem, non consentiendo, vel cooperando, sed permittendo & negative se habendo. Neque enim tenebatur ad conservandam castitatem, clamando se se diffamare, & in mortis periculum se conjicere, cum integritas corporis minus bonum sit quam fama vel vita. *Ici finit le Texte citè dans le Recueil des Assert. pag.* 291. *in* 4.

(b) Sed respondeo non satis fuisse castissimæ heroinæ animam a peccati labe intactam conservare, voluisse insuper etiam corporis pollutionem devitare. Quod insignis castitatis & virtutis heroinæ fuit, tantique semper æstimatum ab Ethnicis, v. g. Lucretia Lacæna, Micca, & aliis apud Plutarch. & Valer. Maxim., ut merito a Christianis famæ & vitæ præponi, si non debeat, certe laudatissime possit. *Comment. in cap. XIII. Dan.* 1. *ver.* 22.

„ bastò all' Eroina castissima di preservare il suo ani-
„ mo dalla macchia del peccato, e volle altresì che
„ non ne fosse contaminato il suo corpo; e questa vo-
„ lontà fu l'effetto della sua eminente purità, e virtù
„ eroica; virtù, che i medesimi Pagani tanto han te-
„ nuto in pregio, che ben possono i Cristiani ante-
„ porla al buon nome, ed alla vita: e se a tanto non
„ sono obbligati, meritano almeno de' grandi Elogj,
„ allorchè l'antepongono a questi due beni." Così si esprime Tirino. Il testo citato nella Raccolta delle Asserzioni è un objezione, come si vede, a cui egli risponde. I Compilatori tralasciano questa risposta, e con ciò fan credere ai Lettori, che Tirino ha pensato su questo fatto in una maniera difettosissima; mentre Soto, Navaro, e gli altri Dottori son quelli, che meritano tal rimprovero. Se par che Tirino assolutamente non condanni la lor decisione, egli è in questo degnissimo di biasimo; ma si dee convenir tuttavia, che vi è una gran differenza fra il suo pensiero, e quello di questi Dottori; che quanto a lui si fa dire, non esporre a' Lettori ciò che dice: e che finalmente mediante la mutilazione usata dai Compilatori, saria facilissimo imputare ciò che si vuole agli Scrittori più stimabili.

2. Si sono alterati i Testi con citazioni difettose o smembrate.

XLVIII. 2. I Compilatori hanno alterati i Testi con citazioni difettose, e smembrate.

Non sarebbe riuscito a' Compilatori dell' Asserzioni di fare scomparire i veri sentimenti di molti Scrittori Gesuiti, se non avessero alterati i testi di questi Autori negli estratti, che ne presentano. E in quanti modi s' è fatta l' alterazione? Non fu giammai, MM. FF. CC., impiegato tant' artifizio per trasformare gli altrui pensieri. I Compilatori della Raccolta hanno mutate lettere, soppressi termini, autorità, e nomi d' Autori, che non son Gesuiti; e sopra tutto hanno fatto un abuso eccessivo de' punti intermediarj. Voi sapete, che s' inserisce talvolta nelle citazioni de' testi una serie di punti, per porre in disparte cose straniere alla questione, di cui si tratta; e con ciò risparmiare una lettura inutile. I Compilatori dell' Asserzioni hanno

ritratto da tal uso un vantaggio più confacente al loro scopo. Quando han trovato de' luoghi, che ponevano in chiaro le decisioni, che ne temperavan l'ardire, che le appoggiavano con l' autorità de' SS. Dottori, o de' Teologi di diverse nazioni, ben tosto sono scomparsi què' pezzi favorevoli agli Scrittori Gesuiti, e si sono legati i testi con punti, che nulla dicono agli occhi de' Lettori, e nulla tolgono all' indignazione, che eccitar debbono proposizioni, così proposte nella Raccolta.

Ma qui si vogliono esempj, MM. FF. CC., affinchè tocchiate con mano l' artifizio de' Compilatori, e la ragionevolezza delle nostre osservazioni. La mutazione d' una lettera, fatta a bella posta in un testo d' Escobar, gli attribuisce una dottrina, che non insegna, e rende la sua proposizione degnissima di censura. Esamina quest' autore, se per iscioglíere un malefizio sia lecito aver ricorso ad un Mago; e pensa che sia lecito, se così il Mago *conosce de' mezzi leciti*, come ne conosce degl' illeciti. I Compilatori, con mutare una lettera nel testo latino, fanno dire a questo Teologo, che si può far uso dell' arte d' un Mago, quando non sa distinguere i mezzi leciti dagl' illeciti. Quest' alterazione per altro non può ascriversi a sbaglio di stampa, o a mancanza d' attenzione. Due volte ripete Escobar l' istessa cosa nel medesimo luogo, che s' è citato della sua opera (1).

(1) Testo Latino d' Escobar.

Quando maleficus NOSCIT *medium licitum & illicitum maleficii solvendi, integrum est, &c.* Escobar ajoute plus bas: *ita si maleficus nollet solvere modo licito sibi* COGNITO, *&c.* Preuve que les Redacteurs ont du lire NOSCIT au lieu de NESCIT.

Testo alterato delle Asserzioni.

Quando maleficus NESCIT medium licitum & illicitum malefici solvendi, &c. *Estrat. delle Asserz. in 4. p. 167.*

La soppressione d' un termine, che non è nulla più della congiunzione ET, ha intieramente sfigurato il sentimento

timento del P. La-Croix. Si fa credere, che questo Gesuita neghi la necessità della fede esplicita de' Misterj della Trinità, e dell'Incarnazione; quando per altro egli dichiara espressamente nel luogo medesimo di tener per *certo*, che non solamente sia necessaria questa fede, ma che altresì debba essere abbastanza forte per muovere la volontà, e per ispirarle una ferma speranza della remissione de' peccati, e delle divine ricompense. Or noi ve lo ripetiamo: la sottrazione della sola congiunzione ET stravolge tutte l' idee di questo Teologo, e siccome la continuazione del suo discorso avrebbe potuto far comprendere il suo vero pensiero, si sopprime ancor questa, e si lascia ignorare al Lettore, il quale con tal mezzo viene autorizzato a credere, che La-Croix insegna l' *irreligione* come si spaccia nella raccolta delle Asserzioni (2).

(2) Testo fedele de La-Croix.

In lege nova post promulgatum sufficienter Evangelium, requirunt explicitam de Incarnatione & Trinitate [*fidem*] S. Thom. art. 7. & 8. *Thomistæ communis cum Gonet. Dis.* 6. *nu.* 67. *&* *alii gravissimi Autores cum Mauro a n.* 45. *Carden. n.* 3. *Mendo. In stat. dis.* 1. *q.* 1. *ET licet alii multi etiam forte probabilius id negent, tamen ubi agitur de valore Sacramenti, sententia tutior est sequenda & præscindendo ab hoc*, certum *videtur ex dictis quod requiratur talis fides, qua non sit qualiscumque cognitio objectorum. Num.* 19. *relatorum, sed sufficiat ad movendam voluntatem ut actualiter erigatur ad spem firmam veniæ peccatorum & remunerationis a Deo obtinendæ; atque hæc volunt Auctores cum Lugo a n.* 123. *quando ad justificationem requirunt fidem de illis objectis explicitam*. Tom. 1. lib. 2. de fide, cap. 1. paragraph. 7. pag. 135. Edit. Coloniæ 1729.

Nota. Conviene osservare, che *Moro*, *Cardenas*, *Mendo*, *de Lugo*, son quattro Autori Gesuiti, i quali si dichiarano per la dottrina di S. Tommaso, e de' quali i Compilatori hanno soppressi i nomi alterando il Testo di La-Croix.

Testo infedele delle Asserzioni.

In lege nova post promulgatum sufficienter Evangelium requirunt explicitam de Incarnatione & Trinitate [fidem] S. Thomas..... Thomistæ communius, licet alii multi, etiam forte probabilius id negent. *Extr. des Assert. pag.* 205. *in* 4.

Se dessimo retta ai Compilatori, il medesimo Reato dovremmo ravvisare nei PP. Bauny, e Caussin. Era accusato il P. Bauny d' insegnare, *che un uomo è capace d' assoluzione in qualunque ignoranza trovisi de' Misterj di nostra Fede, e benchè non conosca nè la Trinità, nè l' Incarnazione del Nostro Signor Gesù Cristo; Due fondamenti di tutta la Cristiana Religione; e che devono eziandio assolversi quelli, i quali ignorano questi misterj per un' ignoranza colpevole*. Il P. Caussin prese la difesa del suo confratello, e fece vedere, che il P. Bauny esigeva per lo meno una notizia confusa di questi misterj: che esigeva in oltre il pentimento in chi avesse contribuito a questa ignoranza; che promettesse di farsi ammaestrare, e che il medesimo Confessore prima d' assolvere il suo penitente, l' istruisce per quanto il tempo glielo potesse permettere. Finiva il P. Caussin con domandare, perchè tanto si trovasse a ridire nel sentimento di Bauny, e a lui solo se ne facessero i rimproveri, mentre l' istessa dottrina è stata insegnata da Bonacina, Diana, Soto, Villalobos, Medina, Pietro Ledesma, i quali non erano Gesuiti?

E' difficile, MM. FF. CC., trovar vestigio d' *irreligione* in tutto questo passo tolto dall' opera del P. Caussin; Ma i Compilatori delle Asserzioni sanno ben giungere al loro intento, sfigurandone il testo per mezzo di due serie di punti, che fanno scomparire il vero pensiero de' due autori Gesuiti (1).

(1) Testo fedele del P. CAUSSIN.

Eccovi una delle più sfacciate imposture, che siensi mai vedute, e bisogna aver un' incredibile passione di dir male; per far parlare in tal guisa il P. Bauny, che dice tutt' altro. Imperocchè 1. Egli vuole che un uomo ignaro

ignaro di questi misterj, per esser capace d' assoluzione n' abbia per lo meno una notizia confusa, se non l' ha espressa, e distinta; Vuole di più, che si penta, se ha contribuito alla sua ignoranza; Vuol finalmente che egli prometta di farsi istruire, e che il medesimo Confessore prima d' assolverlo l' istruisca per quanto il tempo glielo potrà permettere. Io domando al Compilatore perchè non riferisce tutte queste circostanze, che il P. avea divisate? io gli domando, se questo è voler assolvere un ignorante, quando espressamente si dice, che bisogna istruirlo prima d assolverlo? che se egli tanto trova a ridire in queste parole, io gli domando, perchè tanto ne riprenda il P. Bauny, il quale ha per se autori distinti, che non son Gesuiti, i quali hanno insegnato la dottrina medesima, Bonacina, Diana, Soto, Villalobos, Medina, Pietro Ledesina? Finalmente io gli domando ec. pag. 192. 193. Ediz. di Parigi 1644.

Testo infedele delle Asserzioni.

Eccovi una delle più sfacciate imposture, che siensi giammai vedute; E bisogna avere un' incredibile passione di dir male, per far parlare in tal guisa il P. Bauny, che dice tutt' altro. Imperocchè 1. Egli vuole che un uomo ignaro di questi misterj, per esser capace d' assoluzione n' abbia per lo meno una notizia confusa, se non l' ha espressa, e distinta...... Io gli domando se questo è voler assolvere un ignorante...... Finalmente io gli domando ec. *Estratto delle Asserzioni in 4. pag.* 178.

Ben lontani noi siamo dal pretendere, che sia al coperto da ogni censura: sono ancora questi due scrittori inescusabili per non aver formalmente espresso l' obbligo di credere, e professare due misterj, de' quali tanto è necessaria agli adulti la fede esplicita per partecipare ai Sacramenti, quanto per giungere alla salute.

Noi torniamo a ridirlo, MM. FF. CC., l' artifizio dei punti intermediarj regna in tutta questa raccolta. Con ciò si occultano le autorità favorevoli alle decisioni degli autori Gesuiti; si dissimulano le ragioni, che appoggiano i lor sentimenti; se n' allontana ciò che li spie-

ga,

ga, o li mitiga; si procurano certe riunioni di testi, e di capi, che li fan comparire molto più rilassati, e per conseguenza molto più rei. Noi non possiamo mettervi sotto degli occhj tutti gli esempj correlativi a queste specie diverse d' industrie. Saria per ciò di mestieri il trascrivere una gran parte della Raccolta delle Asserzioni. N' abbiam detto abbastanza per rendervi cautelati contra questo insidioso volume.

3. *I testi sono stati sovente presi in sensi contrarj a quelli degli Autori.*

XLIX. Testi presi da' Compilatori in sensi opposti a quelli degli Autori.

La Raccolta delle Asserzioni comprende in questo genere un sì gran numero d' esempj, che ne resta attonito chiunque esamina attentamente questa vasta compilazione. Voi credereste che Sanchez prenda il partito più irragionevole, o per dir meglio, il più vergognoso in una materia, cui non convengono in questo luogo nè citazioni, nè spiegazioni; e pur è tutto il contrario. Quest' Autore rigetta il sentimento, che se gli vuole attribuire, e l' avverte fin nel sommario che pone nel titolo [a]; ma questo sommario è stato soppresso da' Compilatori. Egli assicura, che avendo consultato uomini dottissimi sopra il caso, di cui si tratta, erano di parere, che non potevano scusarsi da peccato mortale quei, che vi fossero caduti, o vi cadessero. Sanchez approva tal decisione; ma la sua approvazione si sopprime [b]. Finalmente, MM. FF. CC., nella Raccolta delle Asserzioni è stata presa per risposta, quella che appunto è l' objezione. Si accusa Sanchez d' un sentimento, che impugna; se gli attribuisce una dottrina, che condanna.

Voi credereste parimente sulla fede de' Compilatori, che il P. La-Croix distrugge l' obbligo d' amare Dio, tale è l' incertezza, che se gli fa spandere sopra il tempo, e sulle circostanze, nelle quali deve adempirsi

[a] Refertur quædam opinio & *refutatur. Disp.* 17. *num.* 4. *Tom.* 3. *lib.* 9.

[b] Cæterum viris doctissimis a me consultis visum est culpam esse lethalem, *idque merito. Ibid. N.* 5. *Estrat. delle Asserzioni in* 4. *pag.* 192. & 193.

pirsi un tal dovere. Udite questo Teologo. Si difenderà da se medesimo, e svelerà il vero sentimento del suo Testo. Osserva egli in primo luogo con Cardenas, altro Teologo Gesuita, che Dio ci comanda d' amarlo in tutte le azioni, che soglion *frequentemente ripeterfi*. Trova la prova di queste verità nelle parole stelle della legge, e ne deduce questa conclusione; Dio vuol dunque una qualche *continuazione*, e *frequenza* negli atti del nostro amore verso di lui. A questo primo ragionamento fondato ne' termini proprj della legge, n' aggiunge un altro, fondato sull' esperienza. „Questa ci dimostra, *dice La-Croix*, che è moral-
„ mente impossibile l' osservanza degli altri comanda-
„ menti, se gli Atti d' amor di Dio non sono frequen-
„ temente reiterati; che restringendosi la persona a
„ formarne al più uno per anno [come insegnano varj
„ Teologi] non si persevera lungo tempo nella fuga
„ dal peccato mortale, e nella pratica di azioni diffi-
„ cili, e contrarie alla natura; pratica per altro soven-
„ te necessària ad evitare l' offesa di Dio."

„ Dunque [conclude quest' Autore] vi è un obbli-
„ go grave di fare FREQUENTEMENTE degli Atti d'
„ amor di Dio, ordinandosi sopra tutto e terminandosi
„ ogni altro precetto alla Carità, la quale è il fine,
„ e perfezione della Legge." Dopo riflessioni così cristiane, e ragionamenti così solidi, entra il P. La-Croix nella questione, che disunisce i pareri de' Teologi d' ogni scuola, e decide, che, attesa la diversità dell' opinioni, per cui rendesi incerta presso gli Autori la prescrizione esatta del tempo, e del numero delle volte, in cui obbliga rigorosamente il precetto della Carità, conviene appigliarsi al partito più sicuro, tanto per abituarsi nel Divino Amore, quanto per adempierne l' obbligo. E soggiunge immediatamente, che di tutti gli atti virtuosi essendo quello dell' amor di Dio il più perfetto, e meritorio, ancor da ciò ne risulta una ragione per appigliarsi al parer più sicuro. „ Quest' esercizio dell' amor di Dio [siegue egli
„ a dire] non deve sembrarci troppo difficile. Im-
„ perocchè, se l' intiere giornate s' occupan gli uomi-
„ ni nell' amore della creatura, in quello dell' inte-
„ resse,

„ resse, del piacere ec. perchè piuttosto non occu-
„ parsi nell'amor del Creatore, unico oggetto, che di
„ tutto il nostro amore sia degno (1)?

(1) Testo fedele de La-Croix.

Deus præcipit dilectionem sui in omnibus operibus quæ frequenter solemus agere. Postquam enim. Deut. 6. dixisset. Diliges Dominum Deum...... ex toto corde tuo, *subdit*, eruntque verba hæc quæ ego præcipuo tibi hodie in corde tuo, & narrabis ea filiis tuis, & ambulans in itinere, dormiens atque & meditaberis in eis, sedens in domo tua consurgens; *ergo Deus vult continuationem & frequentiam illius dilectionis. Deinde homo graviter obligatur ad observanda reliqua Dei mandata, sed moraliter impossibile est ea omnia observare, nisi quis* frequenter *eliciat actum dilectionis Dei, ut experientia probat. Qui enim vix semel per annum quærunt placere Deo, diu non persistent sine mortali, nec umquam aggredientur media ardua & naturæ contraria, quæ sæpe necessaria sunt ad vitanda peccata. Ergo est* obligatio gravis frequenter *diligendi Deum; maxime cum reliqua omnia præcepta ultimate ordinentur ad charitatem, quæ est finis & perfectio legis. Itaque cum in tanta sententiarum varietate, nesciamus, quando & quoties sit diligendus Deus, arripiamus tutiora; tum ut sic assuescamus dilectioni Dei, tum ut certo satisfiat præcepto, tum etiam quia actus dilectionis est omnium præstantissimus & supra omnes alios meritorius. Neque enim id censeri debet nimis difficile; nam si homines totis diebus occupari possunt amore Creaturæ, voluptatis, lucri, &c. cur non magis Dei qui solus est omni amore dignissimus.* La-Croix Tom. I. Lib. II. Tract. 3. cap. 1. q. 37. num. 141. pag. 153. Edit. Colon. 1729.

Testo infedele delle Asserzioni.

Itaque cum in tanta sententiarum varietate nesciamus quando & quoties sit diligendus Deus, arripiamus tutiora..... *Estratto delle Asserzioini. in 4. pag.* 206.

Vi sareste aspettato, MM. FF. CC., che un Autore, il qual si esprime in maniera sì degna sopra il più grande

grande di tutti i comandamenti, potesse mai esser accusato qual' irreligioso scrittore, che cerca di distruggerlo spandendo nuvole sopra l' obbligo che c' impone? Non potrebbe dirsi da noi con Tertulliano, che i Compilatori [a] „ intenti unicamente a tener lungi, e dissi-„ mulare quanto poteva distruggere il lor sistema, non „ si fondano in altro, che in false idee da se medesime „ fabbricatesi, e ne' sensi ambigui per essi attribuiti all' „ opere degli Autori? " Permette mai la buona fede di raccoglier testi, e di porli in un fascio, isolandoli, e dispogliandoli di ciò, che siegue, e precede; togliendo loro il sostegno delle autorità, degli argomenti, delle spiegazioni, che li giustificano, o pur li scusano? Quando eziandio si concedesse a' Compilatori, che degni son veramente di biasimo tutti gli Autori, che si hanno tolti a screditare, non bisognava altresì dissimulare le modificazioni, e i correttivi, i quali addolciscono la durezza di lor decisioni, ne rendon minore il pericolo, e meno grave lo scandalo.

Un' alterazione di questo genere fatta a un testo di Lessio è tanto notabile, che in questo luogo non vuol tralasciarsi. Poco loro è sembrato lo stravolgere la decisione di questo Autore con una traduzione infedele [b], e il sopprimere l' autorità di Bannez celebre Teologo della Scuola di S. Tommaso, citato dal Lessio men per seguire il suo sentimento, che per mostrarne il pericolo. La difficoltà, che Lessio esamina in questo luogo, risguarda il caso, in cui un uomo fosse determinato di

 ucci-

[a] His nituntur quæ ex falso composuerunt, & quæ de ambiguitate cœperunt. *Tertull. de Præscr. cap.* 17.

[b] Lessio nel suo testo Latino riportando l' opinione di Bannez, dice, che secondo questo Autore *esset tamen insidiator ille* ALIQUOTIES *ante monendus &c.*; il che significa, che converrebbe avvertirlo diverse volte. I Traduttori gli fanno dire, che *qualche volta sarebbe a proposito avvertire questo nemico di desist re da' suoi attentati*. *Estr. delle Asserz. in* 4. *pag.* 401. L' enorme differenza di queste due proposizioni è tanto chiara, che ognun la scorge a prima vista. Come han potuto i Compilatori non ravvisarla?

uccidere un altro, non per se stesso, ma per mano d' un Servo, o d' un Sicario.

Domanda l' autore, se lecito sarebbe prevenire questo pericolo colla morte d' un tal nemico. Per rispondere alla Questione distingue il pericolo prossimo dal remoto, e suppone inevitabile tanto l' uno che l' altro. Indi immediatamente riferisce il sentimento di Bannez, ed aggiunge, che egli in pratica non l' approva, e ciò per più ragioni; ma particolarmente, perchè molto saria da temersi l' abuso che si farebbe della decisione di questo Dottore, e dall' altra parte non è la supposizione verisimile, essendo rarissimo, che non possa evitarsi la morte per qualch' altro mezzo. Tale è la dottrina di Lessio.

Ma qual è l' idea, che ne danno i Compilatori nella loro Raccolta? Giudicatene voi medesimi, MM. FF. CC., per l' Estratto, che vi poniamo sotto degli occhi. Eccovi come è presentato nella Traduzione. „ Se il „ pericolo è tuttavia remoto, la difficoltà è più gran- „ de, ma la ragione par che sussista la medesima, se „ non vi è altro mezzo di scampo: Imperocchè io non „ sono obbligato di tenermi chiuso perpetuamente nel- „ la mia Casa, o di ritirarmi in paesi stranieri. Con „ tuttociò SAREBBE TALVOLTA A PROPOSITO l' avvertir „ prima quest' Uomo, che ci tende insidie, di desiste- „ re da' suoi attentati..... A me però questa maniera „ d' agire non piace nella pratica. "

Noi vi domandiamo, MM. FF. CC., quest' ultime parole presentate ai Lettori in un modo così confuso, equivoco, ambiguo, non son elleno proprie a far loro credere, che la precauzione d' avvertire il nemico, di cui si parla sia ciò, che a Lessio *non piace nella pratica*, e che *senza tal modo d' agire* [cioè senza il pensiero d' avvertirlo] egli reputi lecito l' insidiargli alla vita? N' appelliamo al giudizio d' ogni persona ragionevole, e per fissare il vostro, trascriviamo qui il testo di Lessio, tal quale leggesi nel suo Libro, insieme coll' Estratto de' Compilatori come si legge nella loro Raccolta (1).

(1) Te-

(1) Testo fedele di Lessio.

Si per famulum vel sicarium me statueris occidere, nec alia sit spes evadendi, hoc etiam casu videtur licitum prævenire, si periculum sit præsens, ut si actu mandes, vel suadeas. Videtur enim eadem ratio quæ in tertio. Parum enim refert an per te, an per aliam invadas, aut coneris interficere. Quod si periculum adhuc esset longinquum, ut si conjuraveris in meam necem, jamque cum sicariis egeris, ut opportunitatem quærant exequendi, major est difficultas; sed videtur eadem ratio, si nulla alia supersit via evadendi; quia ita vitæ meæ insidiatur, ut alia ratione non possim elabi. Non enim teneor perpetuo me intra domum concludere, vel in exteras gentes concedere. Esset tamen insidiator ille aliquoties ante monendus ut desistat. Ita docet Bannes q. 64. art. 7. Dubio 4. & quidam alii recentiores.

Mihi tamen hic modus in praxi non probatur, tum ob alias causas, tum quia perrarum est ut non suppetat alia ratio mortis evadendæ. Lessius de jure & justitia. lib. 2. cap. 9. dubio 8. num. 46.

Testo infedele delle Asserzioni.

Si per famulum vel sicarium me statueris occidere, nec alia sit spes evadendi, hoc etiam casu videtur licitum prævenire, si periculum adhuc esset longinquum ...... major est difficultas: sed videtur eadem ratio, si nulla supersit via evadendi .... non enim teneor perpetuo me intra domum concludere, vel in exteras regiones concedere. Esset tamen insidiator ille aliquoties ante monendus, ut desistat...... mihi tamen hic modus in praxi non probatur. *Estr. delle Asserz. in 4. pag.* 401.

Qui, MM. FF. CC., noi potremmo addurre molti altri esempj, i quali farebbero viepiù conoscere, che nell' Esame della dottrina de' Scrittori Gesuiti, non si è comunemente compreso nè presentato come dovevasi il contesto, e il tutto insieme de' libri di questi autori. Quello, che n' abbiamo osservato, basta per disingannarvi sull' idea favorevole, che mai potesse esservi stata

data della raccolta *delle Asserzioni*. Aggiungeremo contuttociò una sesta Questione, che darà un nuovo lume alle cinque precedenti.

SESTA QUESTIONE.

In attaccare la dottrina de' Gesuiti si sono avuti tutti i riguardi, che l'equità richiedeva?

L.
Sesta Questione.

IN una intrapresa, in cui trattavasi di diffamare un corpo Religioso, e di annientarlo in conseguenza di questa infamia, conveniva almeno usar tutti i riguardi, che suggerisce l'equità. Senza di questo, correvasi rischio d'innalzare un edifizio di pure menzogne, di passione, di violenza. Potevasi procurare un illusion passeggiera; ma era impossibile ingannare la posterità la quale non accorda la sua approvazione se non alle azioni, in cui l'equità conserva i suoi dritti. Or, MM. FF. CC., quali sono stati i riguardi, che gli avversarj de' Gesuiti si sono prescritti? Giudicatene da alcuni esempj tolti dalla raccolta delle Asserzioni.

LI.
La pretesa Catena d'una tradizione costãte di cattiva dott. nella Società composta.

Poichè volevasi formare una catena di *Asserzioni perricolose e perniciose in ogni genere*, *che i Gesuiti avevano costantemente e in tutti i tempi insegnate*, *pubblicate*, *e sostenute ne' loro Libri con l'approvazione de' lor Superiori*, *e Generali*; voleva l'equità, che non si facessero entrare in questa catena se non l'opere munite con sigillo di questa *approvazione*. Perchè dunque trovansi così spesso citati i Libri di Grimenio, di Pirot, d'Arduino, di Berruyer, di Bonarsio, come Autori in parte di questa tradizione di *probabilismo*, di *furti*, d'*omicidio*, di *tirannicidio*, di *Irreligione*, mentre questi Libri non sono mai stati riconosciuti, nè mai approvati dai lor Superiori, e Generali? Voleva l'equità, che in questa raccolta di Estratti non si allegassero se non l'edizioni riconosciute dagli Autori, o dai lor confratelli. Perchè dunque riportare una decisione di Salas [a], che l'autore medesimo aveva cor-

LII.
1. d'opere pubblicate senza l'approvazione de' Super. e Generali.

LIII.
2. d'opere corrette dagli Autori medesi. ne' passi difettosi che lor si appõgono.

[a] Vedasi la *soddisfazion breve di D. Giovanni dell' Aquila pag. 7. e 48.*

Questa

corretta quasi in tutti gli esemplari della sua prima edizione, e mai più non è comparsa nell' edizioni posteriori? Perchè citar sempre l' Edizione d' *Emanuele Sà*, del 1590. per rilevare errori, quali ognun sa, undici anni dopo essere stati corretti. Giacchè volevasi far costare la serie cronologica delle *Asserzioni pericolose e perniciose* della Società, l' equità voleva, che non si citassero se non edizioni fatte dagli autori, o rinnovate dopo lor morte dai Gesuiti con una nuova *approvazione de' Superiori e Generali*. Perchè dunque invertere l' ordine de' tempi, e per riempire delle lagune ricorrere all' edizione di Taberna del 1736., a quella di Molina del 1733., a quella di Sanchez del 1739., a quella di Busembaum del 1757., edizioni fatte senza l' *approvazione de' Superiori*, edizioni nelle quali non vedonsi se non i nomi d' approvatori morti cent' anni prima: edizioni, fra le quali quest' ultima che tanto ha fatto di strepito, è interamente chimerica.

LIV. 3. d' edizioni fatte assai dopo la morte degli Autori senza il consenso de' superiori attuali.

Vi è equità, MM.FF.CC., a confondere i tempi, e i paesi, per far uscire da questo Caos una complicità imaginaria? a rendere i vivi debitori delle azioni de' morti? a inviluppare tremila Francesi ne' torti di alcuni stranieri, e un corpo intero nella proscrizione meritata da alcuni de' suoi membri? Qual è il corpo, che non dovesse tremare, se introdur si volesse una simile giurisprudenza. Vi è equità a supporre *unità di sentimenti e di dottrina* in autori, che sonosi apertamente oppugnati, confutati, contraddetti gli uni con gli altri? e comprendere nella classe de' Regicidi tutti coloro, i quali han sostenuto le opinioni oltramontane in un tempo, e ne' paesi, ove erano accreditate? Dovranno dunque tenersi in conto di rei di lesa Maestà e di Regicidj i Teologi de' Reami, e delle Repubbliche, ove queste opinioni erano ricevute? Vi è equità ad imputare una dottrina abominevole a quegli autori, che non ne han detto parola? Siccome noi scriviamo

LV. Complicità imaginarie di Gesuiti morti e vivi, stranieri e nazionali.

Questa decisione di Salas riferita nell' estratto delle Asserzioni incomincia da queste parole: *Religiosus autem &c.* in 4. pag. 10.

viamo per vostra istruzione, non s' adempirebbe il nostro oggetto, se qui non entrassimo in qualche caso particolare. Troppo è recente l' autore, che per il primo ci si presenta al pensiero, per non esser da voi riconosciuto.

LVI. Dottrina esecrabile falsamente imputata ad alcuni scrittori Gesuiti.

Nel 1719. il P. della Sante spargeva fiori sulla cuna dell' erede del Trono, e prediceva alla Francia le virtù, che in oggi ammiriamo. Questo felice presagio traeva il suo principio dalle gran qualità di tutti i Re dell'augusta stirpe de' Borboni. Enrico IV. entrava necessariamente in questa catena d' Eroi, e non per altro ne parla il P. della Sante, se non per rendergli omaggio; Dipinge egli i voti della Francia per il ritorno del suo Re alla Religione de' suoi maggiori.

Dove è dunque, MM.FF.CC., il delitto di lesa Maestà, e la dottrina del Regicidio? Mal certamente l'autore avrebbe scelto il tempo, il luogo, l'occasione di avanzare quest' esecrabil dottrina. Parlava egli alla presenza d'un Assemblea numerosa di Vescovi, di Magistrati, di eruditi d' ogni Ordine, di Cittadini d' ogni Stato. Qual cosa dunque è quella, che ha potuto offendere i Compilatori in un' orazione ascoltata con plauso, e impressa senza richiamo? In verità chiama l' Oratore col nome di *Navarrese* Enrico IV.; ma non lo chiama così se non prendendo il linguaggio del tempo, a cui si trasporta. Domanda scusa per l' obbligo, in cui si trova, di usare un tal nome: Comprende tutta l' odiosità di questo nome, e la fa comprendere a' suoi uditori [a]; Se l' ha ripetuto, ciò è stato per discolpare questo gran Re dall' errore in cui dimorò per qualche tempo, *non per vizio di pertinacia, ma per colpa dell' educazione*. Se egli dipinge le lacrime della Religione, e i voti de' Cattolici per la conversione del lor Monarca: Questi due tratti non son proprj

[a] Navarrus quidem (*parcite invidioso nomini quod erranti datum 1. resipiscenti ablatum nostis*) *Navarrus*, inquam, quamdiu Navarrus fuit, *educationis culpa, non obstinationis vitio*, tam amaras quam uberes lacrymas afflictæ religioni elicuit. Catholicorum vota, heu! nimium diu suspensa tenuit. *Estratto delle Asserzioni in 4. pag. 530.*

proprj ad altro, che a denotare la carità della Chiesa, e l'amor de' Francesi per il lor Sovrano. Dov'è dunque, torno a ripeterlo, il Regicidio?

Il rimprovero fatto al P. Gordon non è nè più equo, nè più legittimo. Egli altresì, come il P. della Sante, non ha detto una sola parola correlativa al Regicidio. Esamina le immunità de' Chierici, e de' Religiosi, e discorre su quest' argomento conforme a' principj de' Canonisti stranieri. Ma quasi che prevedesse, che i suoi fratelli sarebbero un dì processati per colpa di quelli, i quali gli avessero preceduti, rispetta le massime del Regno, vietandosi la libertà di discuterle, e professando di volerle coprire col velo del silenzio. „ Che dee pensarsi, *domanda egli a' se stesso*, di quei „ delitti, che sono soggetti alla giustizia Reale, e so„ glion dirsi in Francia delitti privilegiati? Vedonsi „ Navarro, e gli altri autori, i quali hanno discussa „ pro e contra questa questione. Io per me non in„ tendo, nè mai ho inteso, di scriver nulla, che po„ tesse eccitar delle querele [a]. " E' questo dunque, MM. FF. CC., il linguaggio, e il contegno d'un autore favorevole al delitto di lesa Maestà?

Dicastillo, Platel, Taberna, Muszka, con i nomi de' quali hanno i Compilatori ingrossata la lista dei rei di lesa Maestà, nulla hanno scritto su questa materia. Gli estratti, che se ne citano, vertono unicamente sulle immunità, e privilegj degli Ecclesiastici. Hanno decise queste questioni secondo le massime, e Leggi ricevute ne' paesi dove scrivevano. L'ultimo di questi autori vive tutt' ora, ed ha pubblicato il suo trattato delle Leggi nel 1756. sotto gli occhi di quell' augusta Imperatrice Regina, di cui tutta l'Europa ammira le virtù Cristiane, ed eroiche. Se, per aver abbracciate le opinioni, che han corso in tutte le scuole de' lor paesi,

[a] Sed quid de his quæ animadversionis regiæ sunt, criminibus, ut quæ solent apud Gallos Privilegiaria vocari? Vide Navarrum & alios qui hoc argumentum in utramque partem versarunt. Sane scribendo iras acuere, mihi nec mens est nec animus umquam fuit. *Estratto delle Asserzioni in 4. pag.* 496.

paesi, questi autori sono altrettanti rei di lesa Maestà, non vi è canonista straniero, a cui dar non si possa quest' odiosa qualificazione [a]. Ma questo giudizio sarebbe egli conforme all' equità?

Fegeli, altro scrittor Gesuita, trovasi ancor egli contra ogni equità registrato da' Compilatori nel numero de' Regicidi. L' estratto, che se ne cita non contiene la minima parola, che possa riferirsi a questa dottrina detestabile. Altro egli non è, che una semplice indicazione di alcuni Gesuiti, i *quali posson servire per conoscere a fondo alcune materie più difficili, come son quelle, che appartengono alla restituzione, al matrimonio, alle Censure*. Indica *Layman*, *Busembaum*, *La-Croix*, *Illsung*, e *Tamburino* [b].

Vedesi a prima occhiata, che Fegeli non consiglia già la lettura di questi casisti indistintamente sopra tutte le materie, e molto meno su quella del Regicidio. Quindi, ancorchè fosse vero, che tutti questi autori avessero errato su questa questione, non perciò accusar si potrebbe Fegeli d' aver voluto impegnare i Confessori a seguirli ne' loro traviamenti. Ma di questi cinque autori, tre ve ne sono *Illsung*, *Tamburino*, e *Layman*, i quali per niun riguardo possono esser conside-

[a] Dicastillo pag. 508.
Platel pag. 514.
Taberna pag. 525.
Muszka pag. 533.
) Estr. delle Asserz. in 4.

[b] Qua ratione possit confessarius sibi necessariam scientiam comparare?

Respondeo eam sibi comparabit, si non contentus se biennium Theologiæ morali impendisse, lectionem Casuum Conscientiæ insuper sibi habeat commendatissimam; & ubi plus otii suppetit, certas quidam materias magis difficiles, v. g. de restitutione, matrimonio, Censuris penitus intelligere allaboret. Ad hoc servire poterunt Theologia moralis P. Pauli Laymanni, Medulla P. Hermanni Busembaum facile quinquagesies in lucem edita, & aucta a Claudio La-Croix. Theologia practica P. Jacobi Illsung: opera omnia P. Thomæ Tamburini. *Estratto delle Asserzioni in 4. pag.* 537.

siderati come rei di lesa Maestà: I due primi non son nella lista, che n' han formata i Compilatori, e *Layman* ingiustamente vi è stato posto. Nell' estratto, che di lui si cita, non si tratta se non de' privilegj, e immunità Clericali, delle quali ha parlato coerentemente a' principj ricevuti colà, dove scriveva [a]. Non vi restano dunque se non *Busembaum*, e il suo Commentatore *La-Croix*. Or la querela, che si fa a Fegeli per avere indicato *Busembaum*, e per aver detto, che del suo libro si son fatte cinquanta edizioni, e quella stessa, che si fa al P. de Colonia, e a' Giornalisti di Trevoux [b]: Querela ugualmente spropositata, che ingiusta.

LVII. Secondo il metodo de' Compilatori dovrebbe intentarsi l'istessa accusa a San Francesco di Sales. Monsig. Bossuet, D. Mabillon, Benedetto XIV. ec.

In fatti MM. FF. CC., se Fegeli, se Colonia, se i Giornalisti di Trevoux son Regicidi per aver dato notizia di Busembaum, e dimostrata qualche stima della sua Opera; S. Francesco di Sales, M. Bossuet, D. Mabillon, Benedetto XIV saran dunque altresì Regicidi. Imperocchè questi gran Personaggi hanno lodati, citati, o raccomandati alcuni autori, i quali vedonsi registrati dai Compilatori nel Catalogo de' Regicidi. L' abbiam già detto, e molto importa, che da voi non si ponga in dimenticanza: Il S. Vescovo di Ginevra in una Lettera scritta a Lessio ricolma di elogj l' opera *de Justizia & Jure*, che questo Teologo aveva in que' giorni pubblicata [c]. M. Bossuet Vescovo di Meaux raccomanda agli Ecclesiastici di sua Diocesi di servirsi dell' Opere di Toledo, e d' Azorio [d]. D. Mabillon dava un posto onorevole all' opere di *Tanner*, di *Suarez*, di *Becano*, di *Lugo*, d' *Azorio*, di *Toledo*, di *Bellarmino*, *nel Catalogo de' Libri migliori a comporre la libreria d' un Ecclesiastico* [e]. Finalmente Benedetto XIV. fa spesso uso delle autorità, e decisioni d' un gran numero d' Autori collocati nel numero de' Regicidi dall'

S Estrat-

[a] Estr. delle Asserz. in 4. pag. 531.
[b] Estr. delle Asserz. in 4. pag. 536
[c] Lettera di S. Francesco di Sales a Lessio 402. dell' ultima edizione Tom. III. pag. 485.
[d] Statuti Sinodali di M. Bossuet art. 14. Oper. Tom. 5. pag. 598.
[e] Nel Trattato de' Studj monastici.

Estratto delle Asserzioni [a]. Se dovessero ammettersi i principj de' Compilatori, e dedurne le medesime conseguenze; ne seguirebbe, che Benedetto XIV. dovrebbe passare per fautore del *furto*, dello *spergiuro*, dell' *Omicidio*: Articoli, sopra de' quali il P. Antoine vien accusato da' Compilatori. Imperocchè questo dotto Pontefice tanto stimò la Teologia Morale del P. Antoine, che n' accettò la Dedica, e volle, che si spiegasse nel Collegio di Propaganda [b]. Non potremmo noi dire l' istessa cosa di tanti Vescovi, che alla medesima Teologia hanno data la preferenza sopra d' ogni altra per raccomandarla al suo Clero, e introdurla ne' lor Seminarj? Or come sarebbe altrettanto assurdo, che ingiusto il prendersela contra questi Prelati a cagion della stima da essi fatta della Teologia del P. Antoine; sarà dunque altrettanto contrario ad ogni regola d' equità, che *Fegeli*, *Colonia*, *i Giornalisti di Trevoux*, e cento altri, che facilmente indicar si potrebbero, trovinsi registrati nel catalogo de' Regicidi.

LVIII. Ricapitolazione degli effetti perniciosi, che può produrre l' estratto delle Asserzioni.

Non andiam più avanti, MM. FF. CC. Il libro da noi esaminato può cagionare tanto di male, che la lettura di sì perniciosa Raccolta ci riempie l' animo d' indignazione e di cordoglio. Ella è una pittura di vizj, e di misfatti, che insegna il male a quei che l' ignorano; lo presenta a quei che lo fuggono; suggerisce espedienti a quelli che l' insegnano, somministra protesti a quelli che lo commettono. Questa è una scuola in cui s' impugnano i buoni principj, pretendendo di difenderli; ove si corrompono i costumi, volendo riformarli; ove s' insinua il veleno dell' errore, mostrando un falso zelo per il dogma.

Tale

[a] Vedasi la lista degli autori citati nell' opera de Beat. & Canon. Sanct. sotto il Titolo nomina auctorum &c. Tom. VIII. pag. 453. ediz. Rom. E si confronti coll' Estratto in 4. pag. 450. 481. 488. 492. 470. 496. e 510.

[b] Vedasi l' edizione della Teologia Morale del P. Antoine fatta da un Religioso di S. Francesco, e dedicata a Benedetto XIV. impressa a Roma nel 1751.

Tale è, MM. FF. CC., l' idea, che aver dovete del Libro delle Asserzioni. Voi avete veduto i Compilatori di questa Raccolta formar le accuse più gravi contra un Corpo Religioso, sul fondamento d' un sistema imaginario d' *unità di sentimenti, e di dottrina*. Sistema chimerico nell' invenzione, falso nella supposizione, impossibile nell' esecuzione, e contraddetto nel fatto dalla sola diversità d' opinioni, che fra quelli si scorge, a cui viene attribuito.

Voi gli avete veduti rimettere in giorno quegli errori, che dovevansi lasciar nelle tenebre profonde ove giacean sepolti: trattar materie proprie a contaminare l' immaginazione, ed a corrompere il cuore.

Voi gli avete veduti adunare un gran numero di testi, come se por volessero lo spavento nel campo del Signore, e rinfacciare ai primi Pastori d' aver lasciato entrare il nemico nell' Eredità di Gesù Cristo; mentre per altro e la S. Sede, e il corpo Episcopale non ha mai cessato di invigilare sull' integrità della Fede, e purità della Morale.

Voi gli avete veduti confondere i sentimenti liberamente agitati nelle Scuole Cattoliche, con opinioni legittimamente proscritte; e mettere al numero degli errori molte Asserzioni, le contradittorie delle quali sono state condannate dalla S. Sede, e dai Vescovi di Francia.

Voi gli avete veduti tradurre i testi, sopra de' quali formavano la base di loro accuse, tanto malamente, che altramente scusar non si possono, se non dicendo con S. Girolamo „ che hanno espresse le cose non come „ avevanle trovate, ma come avevanle intese [a]. "

Voi gli avete veduti mutar de' termini, e de' nomi; sopprimere autorità; accozzar de' testi separati; smembrare delle materie fra loro unite, e connesse.

Voi finalmente gli avete veduti mancare all' Equità confondendo gli Autori Anonimi con gli Scrittori riconosciuti dalla Società; travolgendo l' ordine de' tempi, per non lasciare alcun vuoto nell' immaginaria lor tradizione; ponendo nel numero de' Regicidi una moltitudine

[a] Scribunt non quod inveniunt, sed quod intelligunt; *Hier. ad Luc. Epist. 52. Tom. IV. p. 2. pag. 558.*

tudine di Gesuiti, i quali neppure han trattato le questioni correlative a tal materia.

LIX. Dichiarazione di Luigi XIV. nel 1715. registrata in tutti i Parlamenti del Regno per fissare lo stato, e la condizione de' Gesuiti in Francia.

Or, MM. FF. CC., un' Opera intrapresa senza bisogno, e compilata senza esattezza; un' Opera in cui si sono violate tutte le regole dell' Imparzialità, della Verità, e dell' equità; un' Opera in somma, che aduna insieme quasi tutti i tratti di tanti libelli già condannati dai Parlamenti; come ha ella potuto servire di fondamento alla proscrizione de' Gesuiti? Voi avete potuto osservare, che quasi tutti gli Autori inseriti in questa vasta compilazione sono anteriori all' anno 1715., nel qual anno Luigi XIV. mise, per così dire, l' ultimo sigillo allo stabilimento de' Gesuiti in Francia, mediante la dichiarazione sopra di lor pubblicata da questo Principe. Questa dichiarazione fu registrata senza contrasto veruno in tutte le Corti Superiori del Regno. Ignoravan forse in quel tempo i Magistrati, che fra gli Scrittori della Società se ne trovavano alcuni, le Opere de' quali contenevano decisioni di rilassata morale, o sentimenti contrarj alle nostre massime? Ma molti di questi scritti erano stati lor deferiti, ed essi gli avevano proscritti co' loro Arresti [a]. I superiori della Società ne avevan date le più solenni disapprovazioni, ed i Magistrati v' eran rimasti contenti.

LX. Arresti, e Sentenze di diversi Tribunali del Regno per condannare varj libelli pubblicati de' Gesuiti.

Arresto del Parlamento d'Aix de' 9. Feb. 1667., che condanna al fuoco *le Lettere Provinciali*.

V' è ancora di più, MM. FF. CC. Certi Scrittori nemici della Società s' erano sforzati di renderla odiosa pubblicando compilazioni, ed estratti d' Asserzioni per provare, che la sua Dottrina era depravata in materia di dogma, e di morale. Questi libelli i quali tornavano a comparire sotto nuovi titoli, e forme diverse, hanno sempre sofferte le più giuste, ed ignominiose condanne dalla parte de' Magistrati. Noi abbiam fra le mani gli Arresti, con i quali in tempi diversi sono state proscritte queste opere tenebrose, come ingiuste, calunniose diffamatorie [b]. Con tutto ciò da queste sorgenti avvelenate i Compilatori hanno preso

[a] Le Opere di Suarez, Santarelli, di Marianna, di Jowencl &c.

[b] Arresto del Parlamento di Bordeaux contra un' Opera intitolata; *Teologia Morale de' Gesuiti 1644.*

preso in gran parte gli Estratti, onde impiastrare la lor Raccolta. L' Opera di costoro doveva dunque provare il trattamento medesimo; quando pur non mostrassero, che dopo il 1715. i Gesuiti Francesi han rinovati gli errori sostenuti già prima di quest' epoca da alcuni de' lor Confratelli stranieri. Con qual titolo in fatti, e con quale apparenza di giustizia sarebbonsi tenuti per complici d' una Dottrina da essi ignorata o combattuta? I Compilatori si sono accorti della difficoltà; ma gli sforzi da essi fatti per superarla, non han servito ad altro, che a provare la loro impotenza. E a chi potran persuadere, che i PP. Daniele, Daurigny, della Sante, Antoine, sono stati partigiani del Regicidio, o Corruttori della Morale? Neppur' essi il credevano. Producono i PP. Pichan, e Berruyer [a], l' opere de' quali son veramente riprensibili, ma non vi è chi non sappia, che questi due Scrittori han riconosciuti i loro errori, che i superiori disapprovarono i loro scritti, e che fra i lor Confratelli hanno essi trovati degli Avversarj, che gli han combattuti.

Arresto del Parlamento di Parigi contra un Libro intitolato *la Morale de' Gesuiti* 13. Maggio 1760.

Arresto del Consiglio di Stato 23. Settem. 1670., e sentẽza del Chatelet di Parigi del 10. Settemb. 1669. contro *la Morale Pratica de' Gesuiti*.

Arresto del Parlamẽto di Parigi del 29. Ag. 1726. *contra il Parallello della Dottrina de' Pagani con quella de' Gesuiti ec.*

No, MM. FF. CC., il Corpo de' Gesuiti Francesi non ha impegnate, sostenute, e pubblicate queste *asserzioni perniciose, e pericolose in ogni genere*, le quali ad Essi si appongano; E per servirmi qui dell' espressioni de' Vescovi adunati nel 1761.; „ Non dee „ cercarsi ne' Libelli la regola de' Giudizj, che formar „ si vogliono sopra di questi Religiosi. Il Silenzio da „ noi osservato dirimpetto a simili accuse è il contrassegno sicuro, che la dottrina abominevole (*attribuita loro da' Compilatori*) ingiustamente viene addossata ai Gesuiti. Quali massime impegnino i Gesuiti „ nelle nostre Diocesi (*dicean gl' istessi Prelati*) è un „ fatto pubblico. Persone d' ogni stato, e condizione „ son testimonj di ciò, che quelli v' impegnano..... „ Si domandi a quelli, che sono stati educati ne' lor

LXI.

Innocenza de' Gesuiti Francesi attestata da' Vescovi adunati nel 1761.

Col-

[a] Ingiustamente i Compilatori hanno posto il P. Berruyer nella classe de Regicidi (*Estr. delle Afferz. p.* 522. *in* 4.) vedasi una memoria ultimamente data alla luce, in cui dimostrasi la falsità di questa accusa.

„ Collegj, han frequentate le lor Missioni, le loro Con-
„ gregazioni, i loro Esercizj Spirituali. Noi siam per-
„ suasi, che neppur' uno si troverà, il qual deponga
„ d' averli uditi insegnare Dottrina alcuna contraria
„ alla sicurezza de' Sovrani, ed alle Massime del Re-
„ gno [a]."

Tale è, MM. FF. CC., l'autentica testimonianza resa da questi Prelati alla Dottrina de' Gesuiti di Francia: Testimonianza tanto più rispettabile, quanto che al suffragio della nazione, che in lor favore reclamano, riunisce il giudizio dell' Episcopato sopra un oggetto, che è essenzialmente di sua competenza. Dovrà dunque il Libro delle Asserzioni, o potrà in conto veruno bilanciarne il peso, o sminuirne la forza?

LXII. Autorità de' Magistrati in materia di dottrina, ristretta alla protezione da lor dovuta a' giudizj e censure della Chiesa.

Che Magistrati Cristiani impieghino la loro autorità per far rispettare le decisioni della Chiesa, e far temere le sue censure; che pongan freno col terror delle pene temporali alla licenza che impugna i suoi decreti, e all' empietà, che sfida i suoi Anatemi; Non potrà la Religione se non lodarne il zelo: soddisfaranno al dovere il più importante, e alla funzione più onorevole della Magistratura: Rispetteranno que' limiti inviolabili, che la mano Divina ha prescritti alle due potestà per lei stabilite al governo *sovrano del Mondo* [b]; e camminando in tal guisa sull' orme della Fede, e degli esempj de' loro maggiori vedranno rinascere fra il Sacerdozio, e l' Impero quel perfetto accordo, e quel felice concerto, che fa il più degno, ed il più caro aspetto dei nostri voti.

LXIII. La Chiesa sola giudica della Dottrina.

Or, MM. FF. CC., che il dritto di decidere sulla Dottrina unicamente appartenga alla potestà spirituale, è un principio tanto universalmente riconosciuto, che la sola Eresia può metterlo in dubbio. Se in tal materia alcuna cosa mancasse alla vostra istruzione, noi vi rimetterebbamo a quella folla di monumenti trasmessaci

[a] Parere de' Vescovi di Francia sopra l' utilità, Dottrina, condotta, e governo de' Gesuiti di Francia pag. 18. e 22.

[b] Gelas. Pap. Epist. 10. ad Anast. Imperat. Conc. Lab. Tom. 4. pag. 1182.

ſmeſſaci da tutti i ſecoli, e che noi già vi poſiamo ſotto degli occhi in un' altra occaſione (a). Noi ci contenteremo di preſentarvene come il preciſo nella ſolenne dichiarazione, e confeſſione dell' Auguſto Monarca, che ci governa. Uno de' primi atti emanati dalla ſua Reale Autorità fu un omaggio reſo all' autorità della Chieſa.

„ Noi ſiam lontani, *diceva ſua Maeſtà*, di volere „ ſtendere il noſtro potere ſulle materie della Dottri- „ na, il depoſito della quale è ſtato confidato ad un' „ altra Potenza. Noi ſappiamo, che a quella è riſer- „ bato il prenderne conoſcenza; e non potremmo en- „ trarvi ſenza eſporci al giuſto rimprovero di non a- „ ver ſoſtenuta la Verità; ſe non per mezzo d' una „ manifeſta intrapreſa ſulla Poteſtà ſpirituale, e d' aver „ fatto un gran male ſotto il preteſto del maggior „ bene (b). "

Il Clero di Francia dopo aver riferite queſte parole, oſſerva, che ſon elle degne de' Coſtantini, de' Teodosj, de' Carli Magni. Noi aggiunghiamo, che in eſſe contengonſi tutti i ſentimenti di venerazione, e riſpetto, de' quali erano penetrati que' Principi Religioſi per la Dottrina, e Autorità della Chieſa. „ Conſervano eſſe alla Potenza ſpirituale l' intiero, e li- „ bero poſſeſſo del depoſito a lei confidato, e non „ permettono d' invaderlo, neppur col preteſto di ſo- „ ſtenere la verità (c). "

Quanto mai ſpandon di lume, MM. FF. CC., queſti principj ſopra ciò, che noi ſiamo in obbligo di dirvi in propoſito delle Aſſerzioni! Gli Autori di queſta Compilazione due coſe affermano; 1. Che la Dottrina di queſte Aſſerzioni *è pericoloſa, e perniciosa*: 2. Che queſta in ogni tempo ha formato, e forma ancora al dì d' oggi l' inſegnamento pubblico de' Geſuiti, eziandio in queſto Regno. Tutto in queſt' Opera ſi aggira

(a) Mandamento e Iſtruzion Paſtorale del 19. Settembre 1756. 1. part.

(b) Dichiarazione de' 7. Ottobre 1727.

(c) Rimoſtranze del Clero di Francia adunato a Parigi nel 1755. fatte al Re, e preſentate a' 5. di Ottobre.

aggira sopra i dogmi della Fede Cattolica, e sulle regole della Morale Cristiana. Qual' era dunque la strada, che seguir dovevano i Magistrati in questa occasione? Era loro indicata non solamente dalla credenza, e pratica di tutti i secoli, e di tutte le Cattoliche nazioni, ma ancor dalle leggi del Regno, delle quali son' eglino stessi i Custodi. „ La cognizione, e giudizio „ della Dottrina in materia di Religione, *dice Luigi* „ *XIV. nell' Editto del* 1695., apparterrà agli Arcive- „ scovi, e Vescovi. Ordiniamo alle nostre Corti de' „ Parlamenti, e a tutti gli altri nostri Giudici di ri- „ metterla ai Prelati suddetti, e di lor porgere l' aju- „ to, di cui avranno bisogno, per l' Esecuzione delle „ Censure, che far ne potessero, e di procedere alla „ punizione de' Colpevoli (a). "

LXIV. Accordo legittimo delle Potēze per terminare le cōtroversie sulla Dottrina.

Osservate qui, MM. FF. CC., l' ordine e la funzione delle due Potenze: Ai Vescovi *la cognizione, e il giudizio della Dottrina*; Ai Magistrati *l ajuto, e il soccorso per l' esecuzione delle Censure, e la punizione de' colpevoli*: Oppure, come esprimevasi M. Bossuet, quel dotto, e zelante difensore delle prerogative del Sacerdozio, e de' dritti dell' Impero, alla *Chiesa*, e suoi Pastori *la decisione*, *al Principe*, e suoi Uffiziali *la Protezione*, *e difesa* (b). La Chiesa dunque era quella da cui giudicar si doveva, se tutti i punti di Dottrina compresi nell' *Estratto delle Asserzioni* erano veramente condannati, o degni di condanna. La Chiesa era quella, che dovea pronunziare, se l' attuale e pubblico insegnamento della Società, specialmente de' Gesuiti di Francia, fondavasi realmente sopra i principj *pericolosi e perniciosi*, che lor venivano attribuiti.

LXV. Obiezione presa dalle autorità riportate nell' Arresto del 6. Agosto del 1762.

Forse vi avran fatto credere, che la Chiesa s' era già dichiarata abbastanza sulla Dottrina perniciosa delle Asserzioni, e sull' attuale insegnamento de' Gesuiti. E non sarebbesi a tal' oggetto raccolta quella moltitudine di Decreti Apostolici, di Lettere Pastorali, di Censure Teologiche enunciate nell' Arresto del 6. di Agosto 1762.? Egli è almeno assai verisimile, che di questo artifizio si sia fatt' uso per sorprendere la giustizia

(a) Art. 30.

(b) Politica tolta dai Libri Santi lib. 7. artic. 5.

stizia de' Magistrati, e per loro far credere, che non altro ad essi più rimaneva, che di procedere all' esecuzione delle Censure, alla punizione de' rei, alla riparazione dello scandalo, e delle dissensioni occasionate dalla pubblicazione di questa Dottrina. Se mai vi foste lasciati abbagliare da questo vano discorso, sarebbe a noi facile l' aprirvi gli occhi, e dissipar l' impostura.

LXVI. Risposta a questa obiezione.

E come in fatti, MM. CC. FF., potreste voi riconoscere la voce della Chiesa in una Compilazione, che non altro vi presenta se non un ammasso confuso di condanne legittime, e di Censure irregolari? Dove le verità consecrate dalla Chiesa si trovano comprese in un con gli errori dalla Chiesa proscritti; ove del pari camminano sentimenti permessi, con opinioni perverse? Pochi esempj basteranno per determinare il giudizio, che far da voi se ne deve. Citasi un Mandamento di Monf. Vescovo di Bayeux de' 25. Gennaro 1722. (a); e non si avverte, che „ questo Mandamen„ to contiene una sentenza giuridica, per cui vengo„ no autorizzate opinioni solennemente condannate dal„ la Chiesa, e approvate proposizioni già censurate in „ Bajo e Quesnello (b). " Si allegano diversi scritti di M. Colbert Vescovo di Mompellier (c); Ma non si aggiunge, che fin dall' anno 1725. il Clero di Francia domandava al Re la permissione d' adunare un Concilio nella Provincia Ecclesiastica di Narbona „ per arre„ stare il male che nella Chiesa cagionavano le Istru„ zioni Pastorali, lettere, ed altri scritti " i quali pubblicavansi sotto il nome di questo Prelato (d). Si fa menzione d' una lettera scritta all' assemblea del 1730. da M. de Caylus Vescovo d' Auxerre (e); ma non si fa riflettere, che l' assemblea disapprovò questa lettera, e fece in oltre scrivere al Vescovo d' Auxerre per

T indi-

(a) Arresto de' 6. Agosto 1762. pag. 21. in 4.
(b) *Processo verbale dell' Assemblea del Clero di Francia nel* 1726 *pag.* 48?.
(c) Arresto de' 6. Agosto 1762. pag. 22.
(d) Processo verbale dell' Assemblea del 1725. p. 480.
(e) Arresto de' 6. Agosto 1762. pag. 22.

indicargli i giusti *motivi del suo dispiacere*, e per esortarlo all' Ubbidienza da lui dovuta ai giudizj della Chiesa [a].

Perchè inserire in quella lista di Censure Dottrinali un' Ordinanza [b], con cui il Cardinale di Noailles senza pronunziare sulla Dottrina, nè sul Governo della Società, si restringe in togliere a' Gesuiti le facoltà, che dopo qualch' anno lor rese [c]? Perchè ridurre a memoria il Parere d' Eustachio di Bellay sullo stabilimento della Società [d], e sopprimere l' attestazione di Enrico de' Gondy [e], il qual dichiara, che l' Ordine de' Gesuiti tanto per la *Dottrina*, che per la *sua buona vita*, e *costumi è grandemente utile alla Chiesa*, *e profittevole a questo Stato?* Perchè apporre ai Gesuiti [f] alcune lettere, nelle quali San Carlo Borromeo non parla nè di Dottrina, nè di Governo della Compagnia, e passare sotto silenzio, che „ questo gran Zelatore della Fede, e della Riforma de' „ Costumi, e disciplina fece conoscere ai Padri del „ Concilio di Trento la stima, che aveva per que„ sto Istituto [g]? " Perchè far valere contra l' intiera società alcuni atti del Clero di Francia [h], e dissimulare, che la Camera Ecclesiastica, e quella della Nobiltà negli Stati Generali del 1614. e 1615. chiedevano con tanta istanza il ritorno della Compagnia de' PP. Gesuiti per l' istruzione della Gioventù nella Città di Parigi, e l erezione d' altri nuovi Collegj nelle diverse Città del Reame, risguardando questo punto come

[a] Processo verbale dell' Assemblea del 1730. p. 342. e 343.

[b] Arresto de' 6. Agosto 1762. pag. 21.

[c] Vedasi la Raccolta de' Mandamenti del Cardinale impressa nel 1718. pag. 580.

[d] Arresto de' 6. Agosto 1762. pag. 19.

[e] Attestazione d' Enrico de' Gondy Vescovo di Parigi del 16. Giugno 1610.

[f] Arresto de' 6. Agosto 1762. pag. 19.

[g] Parere de' Vescovi sopra l' utilità de' Gesuiti pag. 6. in 12.

[h] Arresto de' 6. Agosto 1762. pag. 23.

come uno de' più essenziali delle loro istruzioni, e che doveva essere sollecitato con più calore? che supplicavano essi i deputati verso del Re „ di aver particolarmente raccomandato quest' Articolo, acciocchè „ quanto prima fosse accordata, ed eseguita una risposta favorevole all' effetto del medesimo articolo: Riconoscendo l' adunanza quanto l' Istituto, l' industria, e la *Dottrina* de' detti PP. ha servito, e servirà ancora colla grazia del Signore al mantenimento „ della *Fede*, e della Cattolica Religione, al ristoramento della pietà, e de' buoni costumi, all' estirpazione „ dell' Eresie? " E che finalmente l' Assemblea del Clero del 1617. proponeva le scuole de' Gesuiti come mezzo il più proprio a ristabilire la Religione, e la Fede negli animi de' popoli (*a*)? Perchè mentovare le Congregazioni *de Auxiliis*, e le Censure da quelle preparate (*b*), mentre è notorio, che Paolo V. terminò quella celebre controversia permettendo a' due partiti di sostenere le loro opinioni, e vietando agli uni di censurare il sentimento degli altri, o di provocarsi scambievolmente con odiose qualificazioni (*c*)? Che Innocenzo X. ha dichiarato non doversi prestare alcuna fede agli atti pretesi di queste Congregazioni, o manoscritti, o stampati, e che niuno potea prevalersene in vantaggio degli uni, e in pregiudizio degli altri (*d*)? Perchè affettare di porre i decreti d' Alessandro VII., e d Innocenzo XI. nel numero delle Censure emanate contra la Dottrina della Società (*e*), mentre è certo, che

(*a*) Parere de' Vescovi sull' utilità della Dottrina de' Gesuiti pag. 10. 11. 12. in 12.

(*b*) Arresto de' 6. Agosto 1762. pag. 18. e 24.

(*c*) August. Le Blanc. Hist. Congr. de auxiliis Lib. 4. cap. 18.

(*d*) Sanctitas sua declarat, ac decernit prædictis assertis Actis [Congregationum habitarum coram felic. Record. Clemente VIII. & Paulo V.] & Autographo exemplari..... nullam omnino esse fidem adhibendam, neque ab alterutra parte, seu a quoquam alio allegari posse, vel debere. *Decret. die* 23. *April.* 1654.

(*e*) Arresto de' 6. Agosto 1762. pag. 24.

che questi decreti non fanno alcuna menzione de' Gesuiti, e che un gran numero di proposizioni proscritte da questi due sommi Pontefici ugualmente si trovano nell' Opere di molti Casisti stranieri a questo capo Religioso?

LXVII. Ricapitolazione de' principj, i quali stabiliscono l'incompetēza de' Giudici secolari sopra la Dottrina contenuta nell' *Estratto delle Asserzioni*.

Non finirebbamo mai, MM. FF. CC., se volessimo scorrere tutti i passi, i quali rendono questa compilazione di censure essenzialmente difettosa, e per conseguenza incapace di manifestarvi il giudizio della Chiesa sopra ciascuno de' punti Dottrinali raccolti *nell' Estratto delle Asserzioni*. Noi vi abbiam fatto osservare delle Censure particolari di alcuni Vescovi del Regno solennemente riprovate dal Clero di Francia; de' tratti passaggieri d' una scontentezza legittima scancellati da un giusto ritorno di stima, e confidenza; degli Atti, i quali non risguardavano se non la condotta, o l' opere di alcuni particolari, senza pregiudizio nè della Dottrina del Corpo, nè del suo Governo.

Inoltrandoci in questo esame noi vi avremmo posti sotto gli occhi gli Elogj più grandi dati all' Istituto de' Gesuiti, alle virtù di questa società, a' suoi servizj da quelli stessi Prelati, e Pontefici, i quali avevano creduto di dover suggerire delle misure, o impiegar de' rimedj per prevenire certi abusi, o arrestare alcuni inconvenienti. Noi ve ne avremmo mostrato, che molti detti, i quali sonosi intrusi in questa pretesa testimonianza della Chiesa universale contra la Dottrina de' Gesuiti, non erano altro, se non Denunzie dispettose di alcuni particolari, o ancor di certi corpi, i quali con appelli scismatici turbavano la pace della Religione, e dello Stato: Denunzie, delle quali i Vescovi più Zelanti per la purità della Fede, e della Morale, non fecero altro uso, se non se quello di rigettarle, o disprezzarle [a]. Torniamo a dirlo, MM. FF. CC.; Una Raccolta di tal natura, Opera com-

[a] Le Denunzie di molti Curati, e facoltà Teologiche, e fra l' altre quelle di Nantes, di Rhems, di Caen &c. cadono negli anni 1717. 18. 19. 20. 21. e 22.: tempi di divisione, e discordia, ne' quali questi Corpi avevan' appellato al futuro Concilio.

compilata da Autori senza Carattere, senza missione, senza approvazione della Chiesa, era ben propria a provare d' una maniera autentica, che già ella avea condannata la Dottrina delle Asserzioni come *periglio-sa, e perniciosa* in ogni sua parte; che tutti i Gesuiti, e quei di Francia in particolare, aveano depravato il loro insegnamento, ed altro più non restava, che il procedere contro di loro, e il proscriverli.

Già v' abbiam detto, MM FF. CC., e non ci stanchiamo di ripetervelo: In questa immensa Raccolta *d' Asserzioni*, e di Censu e si trovano proposizioni, che son meritevolissime di riprensione, e vi si trovano altresì delle condanne fuor di dubbio legittime. Voi non potreste avere nè troppo orror per le prime, nè troppo rispetto per le seconde: Ma ciò non ostante voi non dovete fidarvi dell' Opera de' Compilatori, poichè è dimostrato, che da questi si sono confusi gli Errori, non solamente con le opinioni dalla Chiesa permesse nelle scuole, ma eziandio con alcune verità dalla medesima decise.

Così voi avete veduto la Chiesa fulminare colle sue censure la Dottrina, che insegna, esser peccaminose tutte le azioni degl' infedeli, e de' peccatori precedenti alla loro giustificazione; e i Compilatori tacciar di pericolosa, e perniciosa la Dottrina contraddittoria a quest' errore [a] Voi avete veduto la Santa Sede condannare il sentimento di Lutero, e di Giansenio sull' ignoranza invincibile del dritto naturale; e alcuni Autori Gesuiti comparir nel Libro delle Asserzioni come depravatori della Morale, per aver oppugnato questo sentimento erroneo di concerto con San Tommaso, e tutti i Teologi Cattolici.

Voi avete veduto Alessandro VIII. riprovare l' eccessivo rigorismo, che in concorrenza d' opinioni probabili vuol, che sieguasi sempre la più sicura, *senza poter mai seguire la più probabile fra le probabili*; e i Compilatori opporsi contra questa condanna, censurando un Autore, che la siegue, e la riporta [b].

Voi

[a] Vedasi la Questione 5.
[b] Vedasi di sopra alla pag.

Voi avete veduto un altro Teologo posto nel Catalogo degli Apologisti dell'Empietà, perchè ha rigettato gli eccessi proscritti dalla Chiesa in varie proposizioni di Bajo, e di Quesnello (*a*),

Noi non pretendiamo già, MM. FF. CC., di ridurvi qui a memoria tutti i tratti odiosi, che in questo genere caratterizzano l' Estratto delle Asserzioni, e lo mettono in opposizione colle decisioni de' primi Pastori, co' sentimenti delle Scuole Cattoliche. Molti ne abbiamo rilevati nel decorso di questa Istruzione, e un solo sarebbe bastato per convincervi, che nell' Opera de' Compilatori non può ravvisarsi in linguaggio della Chiesa; Non essendo permesso il contraddirla sopra un sol punto della sua Dottrina. No, non sarà mai la Chiesa, *colonna immobile di verità*, contraria a se medesima nelle sue decisioni (*b*). Uomini da lei non rivestiti della sua autorità non potranno mai farvi intendere la sua voce, se non ascoltando eglino stessi coloro, che Gesù Cristo ha incaricati della conservazione del deposito, e dell' istruzione de' Fedeli.

Al giudizio dunque Sacerdotale dovevasi ricorrere in un affare tanto strettamente connesso con gl' interessi, e i dritti della Religione. Tale era la strada dall' istesso Dio prescritta al suo popolo, ed a' suoi Giudici (*c*); strada battuta in tutti i secoli del Cristianesimo, e dalla quale non ha creduto potersi allontanare il Religioso Principe, che ci governa „ Piena sua Maestà „ di que' sentimenti di Religione, e di Fede, ne' quali „ i nostri Monarchi si sono sempre distinti fra tutti i „ Monarchi del Mondo, e seguendo l' orme de' suoi „ Augusti Predecessori, non ha voluto risolversi in un „ affare, in cui esaminar si dovevano punti di Dottri- „ na, e di Disciplina Ecclesiastica, senza prima udire „ il sentimento d' un gran numero di Vescovi del suo „ Regno (*d*). " E questi Vescovi vostri Pastori, e vostre

(*a*) Vedasi di sopra alla pag.

(*b*) Columna & firmamentum veritatis, 1. Tim. 3. 5.

(*c*) Deuter. 17. 8. 9. 10. 11.

(*d*) Parere de' Vescovi di Francia sull' utilità &c. de' Gesuiti p. 1.

ſtre guide, MM. FF. CC., voſtri Padri, e voſtri Maeſtri nella Fede, che penſano eglino dell' Iſtituto, e Governo della Società, dell' utilità, e del profitto de' ſuoi travagli, della Dottrina, e della condotta de' Geſuiti del Regno, de' giudizj i quali ſi ſpogliano del loro ſtato, e delle loro funzioni? Che penſano? L' hanno eſſi dichiarito ſolennemente nel lor Parere ſopra i diverſi punti, che furon loro propoſti; nelle lor Lettere in favore di queſti Religioſi; negli Atti dell' ultima Aſſemblea per domandare la loro conſervazione; nelle Reclamazioni, e rimoſtranze della Chieſa Gallicana contra le replicate intrapreſe de' Tribunali ſecolari ſu i diritti della Potenza ſpirituale [a].

Del reſto, MM. FF. CC., noi riconoſciamo, che nella Raccolta delle Aſſerzioni ve ne ſon molte fedelmente eſtratte, e di Dottrina deteſtabile, e ſcandaloſa. Noi vorremmo poterne eſtinguere la rimembranza, e ſcancellarne fino il minimo veſtigio. A queſto fine noi qui rinnoviamo tutte le condanne fattene dai Concilj generali, dalla Santa Sede Apoſtolica, dal Corpo de' Primi Paſtori, ed in particolare dal Clero di Francia.

O ſacerdoti del Dio vivente, noſtri Cooperatori nel Santo Miniſtero, noi ſiam perſuaſiſſimi, che il voſtro Zelo non ceſſerà di coſpirare col noſtro, per preſervare i Fedeli dal Contagio di queſte Maſſime deteſtabili, togliendo lor dalle mani una Compilazione, la di cui lettura altro non offre, che ſcogli alla virtù, e fomite al vizio.

PARTE

[a] Vedaſi 1. il Parere de' Veſcovi di Francia nel 1761. 2. le Rimoſtranze dell' Aſſemblea del 1762. ſull' Iſtituto, e i voti de' Geſuiti. 3. la lettera della medeſima Aſſemblea al Re in favore di queſti Religioſi.

PARTE QUARTA.

I. Principj sopra l' esercizio delle Funzioni Ecclesiastiche.

SOno più di due Secoli, MM. FF. CC., che la Compagnia di Gesù entrò nel mondo per impiegarsi nella Salute delle anime. Ella abbracciò ogni sorta di buone opere per questo fine: travagli nelle Missioni straniere e nazionali, assiduità al Tribunale della Penitenza, Predicazione della divina Parola nelle Città, nelle ville, esortazioni frequenti e metodiche ne' Ritiri Spirituali, Esercizj di pietà e di carità nelle Congregazioni, Istruzioni dogmatiche nelle Scuole. Tali sono gli oggetti principali che S. Ignazio si propose, che raccomandò a' suoi discepoli, e che hanno finora occupata costantemente la Compagnia di Gesù sparsa per tutti i paesi del mondo. Dopo questa esposizione, voi già concepite, MM. FF. CC., che le funzioni de' Gesuiti, essendo nell' ordine di quelle che costituiscono il Santo Ministero, non potevano esser loro confidate se non da' primi Pastori, e che solamente a' primi Pastori si apparteneva di giudicare con autorità se questi Religiosi le esercitassero degnamente.

Noi non pretendiamo qui nè di fare l' elogio di questa Società, nè di ripetere gli attestati di stima e di confidenza, che le hanno dati in particolare i Vescovi di questo Regno. Ci ristringiamo ad una sola osservazione di cui cerchiamo di poter sostenere la verità. Per quanto rigorosi siano i Giudicati, che si vanno moltiplicando contra i Gesuiti, per quanto pubbliche siano le invettive, da cui vengono oppressi; se si trattasse di consultare i cuori, e di raccogliere i voti, voi vedreste, MM FF. CC., che nella Nazione vi sono sentimenti del più vivo e sincero dolore sopra la proscrizione di questa Società. Vedreste che vi si conserva la memoria del suo zelo e delle sue imprese, che vi son nominati tuttora con affetto e con dolcezza quegli Uomini riguardevoli, ch' ella ha portati nel suo seno, de' quali erano comunemente apprezzati i consigli, seguiti gli avvisi, e le virtù rispettate.

Con

Con tutto ciò non è la perdita di questi operarj Evangelici quella che maggiormente ci affligge. Quello che più ci tocca ſul vivo, e a ſe richiama principalmente e merita la noſtra attenzione, è il pregiudizio intentato all' autorità della Chieſa con la proibizione fatta a' Geſuiti di annunziare la parola di Dio da' voſtri pulpiti. Noi non poſſiamo abbaſtanza eſclamare ſopra un' intrapreſa sì evidentemente contraria alla Scrittura, e a tutta la Tradizione, come altrove ve l'abbiamo moſtrato [a]: Sì ingiurioſa al noſtro miniſtero, e tale in fine da doverne temere le più funeſte conſeguenze. Sentite, MM. FF. CC., ed imparate qual è la natura e la Santità del depoſito, che ci è ſtato confidato.

II. Oggetto principale di queſta Quarta Parte.

III. La Predicazione della Parola di Dio funzione eſſenziale e principale de' Veſcovi. Prove di queſta verità.

Provvedere che la Parola divina ſia degnamente annunziata, ella è una funzione principale fra i doveri anneſſi all' Epiſcopato. Succeſſori degli Apoſtoli nel Miniſtero Evangelico [b] hanno i Veſcovi ereditata la lor Miſſione. A queſti non meno che a quelli parlava Gesù Criſto allor che, avendoli radunati, raccomandava loro di predicare il Regno di Dio.

IV. 1. dalla Scrittura.

Eterni ſono ugualmente e gli ordini, e i dritti emanati da queſta divina autorità: e quella forza medeſima, che ebbero per la formazione e ſtabilimento della Chieſa, l'hanno tuttavia per la ſua conſervazione e propagazione. I ſecoli, che traſcorrono, nulla poſſono contra queſta maraviglioſa armonia. Qualunque sforzo faccia l'Inferno per turbarla, il grido dell' Epiſcopato è un argine invincibile, che arreſta il torrente, e ſalva dal naufragio. Siccome la fede del Criſtianeſimo, così la giuriſdizione de' primi Paſtori. Guai ſolamente a quei criſtiani, che non ſi fiſſano ſopra queſt' argine immobile, e che ſi laſciano traſportare nel baratro, ove vanno a precipitarſi i figliuoli di perdizione.

Noi ſiamo quelli, dice S. Pietro, ai quali comanda Gesù Criſto di predicare ai Popoli, e d' annunziare il potere di cui Iddio ha riveſtito il ſuo Unigenito ſull' atto

Præcepit nobis prædicare populo, & teſtificari quia ipſe eſt

[a] Inſt. Paſt. de' 19. Settembre 1756. I. Part. pag. 9. 10. e ſeguenti, ediz. in 4

[b] Matt. XXVIII. 16. Joan. XX. 20. & 21. 2. Cor. V. 19. 20.

qui consti- tutus est a Deo Judex vivorum & mortuorum. Act. X. 42.

atto di constituirlo Giudice de' vivi, e de' morti. San Paolo altresì non altramente osa prendere il titolo, e la qualità di Predicatore e d'Apostolo, che in vigor d'una missione ugualmente divina: e come questa sua missione era straordinaria, glie ne attestava la verità con un giuramento, che non poteva cadere in sospetto di menzogna. *Veritatem dico, & non mentior.*

Andate. *Euntes.* Eccovi altresì, MM. FF. CC., la nostra Missione. L'universo intero (sempre però con la dipendenza e subordinazione stabilite dall'ordine divino, e dalle regole della Chiesa) [a] ne sarà il teatro: *In mundum universum*: Eccovene l'estensione. Predicate dunque da per tutto il Vangelo: *Prædicate Evangelium*: Eccovene il fine. Predicarlo a tutti gli uomini senza eccezione: *Omni creaturæ*: Eccovene l'oggetto. Sino alla fine de' secoli insegnerete loro la pratica di quella legge, della quale io vi ho raccomandata l'osservanza: *Docente eos servare omnia quæcunque mandavi vobis*: Eccovene il frutto. Non temete di niente: La mia assistenza non è mai per mancarvi. Io sono sempre con voi: *Et ecce ego vobiscum sum*: Eccovene la sicurezza. E con voi sempre sarò fino alla consumazione de' secoli: *Usque ad consummationem sæculi*: Eccovene la durata [b].

Non v'è dunque cosa più chiaramente stabilita nel testamento del nostro Salvatore, e negli scritti degli Apostoli, che il carattere che Gesù Cristo ci ha conferito, e l'obbligazione che ci ha imposta di predicare la sua dottrina, e governare la sua Chiesa. *Posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei* [c]. Secondo la forma, che Gesù Cristo ha data a questa Chiesa, noi non siamo semplicemente costituiti Custodi delle verità della salute, nè questa divina semenza deve restarsi oziosa e sterile nelle nostre mani. Ci è ordinato espressamente di spargerla, di coltivarla, di farla fruttificare nel cuore di tutti i Fedeli. Questa obbligazione è inseparabilmente unita al nostro carattere.

I Con-

[a] Lettera de' Card. Arciv. e Vesc. al Re nel 1728.
[b] Matth. XXVIII. 20.
[c] Act. XX. 28.

V. 2. da' Concilj, e da' Padri.

I Concilj ed i Padri ce lo ricordano continuamente [a]. Quello di Trento ci avverte, che la predicazione del Vangelo è il dovere principale de' Vescovi: Che se essi non ponno da se medemi adempire un tal ministero, devono in suo luogo deputare persona, di cui abbiano conosciuta l' abilità. In altri tempi, ogni qual volta il Cielo versava abbondanti benedizioni su le fatiche di questi cooperatori de' Vescovi, il loro felice incontro, la pubblica approvazione, sopra tutto il frutto della loro eloquenza, era considerato come una dichiarazione della scelta, che il cielo faceva nelle loro persone di soggetti destinati a perpetuare l' ordine Gerarchico. Tale fu, fra le altre, la vocazione al Vescovado di S. Giovanni Grisostomo in Oriente; Tale in Occidente quella di S. Agostino, e ne' tempi e luoghi a noi più vicini quella di S. Francesco di Sales. Alla Fedeltà usata da' primi Padri della Chiesa in adempire un dovere così importante, noi siamo debitori di quelle dotte Omilie, di quegli eccellenti Sermoni, e di quelle ammirabili istruzioni, che ci hanno lasciate i Cirilli, gli Atanasi, i Grisostomi, gli Agostini, i Gregorj, i Leoni ec. La raccolta di queste opere è nella Chiesa una sorgente benefica, da cui insieme con l' unzione della pietà più tenera, scorre l' oro della tradizione più pura.

VI. La Missione de' Vescovi necessaria agli altri Ministri della Religione per annunziare la parola di Dio.

Malgrado l' impossibilità, in cui sono stati sempre i primi Pastori di supplire di se soli ai bisogni di tutto il Gregge, non perciò è stato mai permesso a chi che sia d' ingerirsi senza dipendenza di loro nel Ministero evangelico. Per adempire questa Funzione vi è bisogno sempre il sigillo della Episcopale approvazione. Vicleffo, e Gio. Hus furono condannati nel Concilio di Costanza, per aver sostenuto, che si può predicare senza la missione de' Vescovi; che da essi non appartiene il dritto di deputare per queste funzioni; e che, senza il loro beneplacito, e la loro facoltà, l' esercizio del Ministero può benissimo esser valido e lecito. Tutti

[a] Concil. Trident. sess. V. cap. 2. de Refor. Concil. Tolet. XI. cap 3. Leter. sub. Innoc. III. cap. 10. Sant' Ignazio, S. Giustino, S. Cipriano &c.

gli Eretici hanno interesse in adottare su questa materia le massime de' suddetti due Novatori. Basta riflettere, che il mezzo più facile, più sicuro, e assolutamente necessario per istruire, fortificare, e riunire i Fedeli, è appunto l' inculcar loro l' obbligazione indispensabile, che loro corre, di tenersi inviolabilmente uniti al proprio Vescovo, quando il di lui insegnamento particolare si accorda col generale di tutto il corpo Episcopale unito al suo Capo.

Questa disciplina, MM. FF. CC., sempre religiosamente osservata nella Chiesa Cattolica, e nominatamente in quella di Francia, è assolutamente essenziale, non solo per la subordinazione Gerarchica; ma più ancora per la purità ed integrità dell' insegnamento [a].

VII. La medesima Verità riconosciuta da' nostri Re, e registrata 1. nelle Leggi del Regno.

In ogni tempo i nostri Re hanno conosciuta l' importanza e la necessità di questa medesima disciplina, e perciò se ne sono dichiarati Protettori e sostenitori. Quindi tante ordinanze, Editti, dichiarazioni, ed Arresti, che si leggono ne' nostri Annali, specialmente sotto i regni d' Enrico III., d' Enrico IV., di Luigi XIII., e XIV. L' Editto di Melun, all' art. VI., ordina a tutti i Giudici „ di lasciare agli Arcivescovi e „ Vescovi la libera ed *intiera* disposizione de' Predica- „ tori, ed ingiunge che ciò, che sarà da essi ordina- „ to, sia eseguito, non ostante qualunque opposizio- „ ne ed appello. "

L' Editto 1695. non è punto meno formale. „ Fac- „ ciamo proibizione a' nostri Giudici, ed a quelli de' „ Signori che tengono Giustizia, di deputare e auto- „ rizzare Predicatori; ingiungendo loro di lasciarne la „ libera ed intiera disposizione a' Prelati, volendo che „ ciò, che sarà da esser ordinato in questo particola- „ re, sia eseguito, non ostante ogni opposizione, o „ appellazione, e senza farvi pregiudizio. " Quest' E-

VIII. 2. Negli Arresti di differenti Tribunali.

ditto era stato preceduto da due Arresti del Consiglio,

[a] Memorie del Clero Tom. 3. tit. 4. cap. 1 p. 921. 922. e seg. Tom. 4. tit. 2 c. 1. p. 1234. Tom. 6. Tratt. della Giurisd. Eccl. 1. part. n. 24. p. 26. tit. 2. cap. 2. p. 1146. 1147. &c. Enrico III. Ed. di Febbr. 1580. art. 6. Enrico IV. Ed. di Dicembre 1606. 22. 11. &c.

glio, co' quali il Re proibiva al parlamento di Parigi, ed a quello di Bordò, e a tutti gli altri suoi Giudici: *Di prendere conoscenza delle materie di Dottrina, Missioni di Predicatori, Approvazioni di Confessori, e di qualunque materia puramente spirituale*. Questa disciplina medesima era generalmente riconosciuta nella nostra antica Giurisprudenza. Abbiamo due Arresti del Parlamento di Parigi, l'uno dei 3. Marzo 1542., l'altro de' 9. Aprile 1557., co' quali egli rimette al Vescovo diocesano due informazioni contra alcuni Predicatori accusati d'aver tenuto sul pulpito discorsi sediziosi e scismatici [a].

IX. 3. Negli scritti de' nostri più celebri Giurisconsulti e Canonisti.

I nostri Canonisti riguardano questa disciplina come inviolabile, e non saprebbero nè men sospettare, che possa esser messa in controversia. „ Siccome la predicazione, dice Ducasse, è il proprio impiego de' Vescovi, che sono i Successori degli Apostoli, e ch'essi devono esercitarne le funzioni o per se stessi, o per mezzo d'altri, così tra essi, o a' loro Vicarj Generali appartiene di dare questa Missione [b]. " Secondo Van Espen, in questa funzione il secondo Ordine non può far altro che *supplire ed ajutare* il primo. Egli tiene da lui la sua Missione, e la sua facoltà [c]. I soli Vescovi, dice Tomasino, ponno dare la facoltà di predicare. *Soli Episcopi concionandi potestatem largiantur*.

Queste Funzioni pubbliche non hanno, nè ponno avere che un solo oggetto, cioè la salute delle anime, delle quali i Vescovi devono rendere a Dio un terribil conto. La Chiesa, ch'essi governano, è la vigna, a cui li manda il Signore, ella è il campo, a cui il Padre di famiglia li chiama. Tocca ad essi di formare, consacrare, ed associarsi de' buoni Operarj. In fatti, quante terre restarebbero incolte, e diventarebbero sterili,

[a] Mem. del Clero T. II. p. 971.

[b] Pratica de' Giurispr. Eccl. 1. part. cap. 7. decr. 4. pag. 162.

[c] Inferiores tantum vices ejus suppleant, eique adjutores sint, & ab ipso missionem ac licentiam accipiant. Jur. Univ. par. I. tit. XVI. §. 13. p. 152.

sterili, se in ogni diocesi quel solo terreno prendesse frutto, che il Vescovo può di sua propria mano piantare, seminare, inaffiare, e coltivare! Ella è dunque per lui una necessità, ma è insieme un diritto lo scegliere i Cooperatori, de' quali ha bisogno, acciò la cultura sia felice, e la messe abbondante.

X. Pregiudizio fatto a questi principj dall'arresto de' 7. Settembre 1762.

Or questa Economia stabilita, come abbiamo veduto, da Gesù Cristo nella sua Chiesa, e mantenuta fino al presente dal religioso concerto delle due Potenze, viene in oggi rovesciata dagli arresti pubblicati contra quei Sacri Ministri, che sotto i nostri ordini si conservano con zelo alle funzioni Evangeliche, Voi, MM. FF. CC., stimarete i loro talenti. La premura con cui correvate a sentirli, il frutto che ritraerete dai loro sermoni, sono una bastante giustificazione della nostra scelta, e della Missione che da noi tenevano. Tra essi suscitava Iddio continuatamente alcuni di quegli Uomini rari, che sostenendo la dignità del ministero collo splendore del merito, fanno rispettare la Religione anche da quei Filosofi profani, che sono quasi altrettanto lontani dal crederne i dogmi, come dal praticarne i doveri.

Basta dunque considerare quali sono i Ministri Evangelici che ci son tolti, per concepire qual è l'abuso di quella autorità, che ce lo toglie. Noi siamo obbligati, MM. FF. CC., d'istruirvi sopra il rispetto, e la sommissione che si deve alla Magistratura nelle funzioni di sua competenza; ma questa obbligazione, che noi abbiamo sempre adempita, e che seguiteremo per sempre col più gran zelo ad adempire, sì per mezzo delle nostre lezioni, come de' nostri esempj, non deve impedirci di riclamare e vendicare i sacri dritti del nostro ministero, del quale non potressimo senza delitto dissimularne l'usurpazione, nè tampoco soffrirne il dipartimento. Giacchè in fine, non è ella una stravagante intrapresa voler ridurre al silenzio quei Ministri, che la Chiesa approva ed autorizza a parlare, e chiudere i pulpiti Cristiani a coloro ch'ella vi manda ad empirli? Se i soli Vescovi hanno il diritto di accordare o negare la facoltà d'annunziare la parola di Dio, non è ella una conseguenza ch'essi soli altresì abbiano il diritto di sospendere ed impedirne l'esercizio? Voi avete veduto, MM. FF. CC., che i nostri Re comandano ai Tribunali seco-

secolari di lasciare *agli Arcivescovi e Vescovi libera ed intiera la disposizione de' Predicatori*: Può forse questa disposizione essere *intiera*, e non comprendere ugualmente il potere di dare a chi vogliono la Missione, e quello di ritirargliela? Se la Magistratura è obbligata in vigor delle leggi lasciare ai Vescovi l'intiera disposizione de' Predicatori, è cosa evidente, ch' ella non ha maggior dritto di proibire l'esercizio della predicazione, che di permetterlo; e che arrogandosi o l'uno o l'altro di questi diritti, ella offende ugualmente le ragioni del Santuario, e l'autorità del Trono.

E' vero, MM. FF. CC., che in conseguenza de' Giudizi della Magistratura può succedere, che un Sacerdote si trovi fuori di stato di poter continuare la missione, che aveva ricevuta dal suo Vescovo. Ma osservate, che allora la sentenza del Tribunale laico non induce che indirettamente la cessazione della facoltà di quel Sacerdote. Per altro anche in questo caso l'autorità, che rivoca la facoltà, è la stessa, che l'avea conceduta. Se questo Prete, che ha meritato per i suoi misfatti le pene afflittive, alle quali il Tribunale secolare l'ha condannato, dal punto stesso della sua condanna cessa d'aver parte al Sacro Ministero, non è già che i Giudici laici glie ne tolgano il dritto; ma ciò avviene perchè avendo egli perduto per un giudizio di tal natura il suo onore, e la sua riputazione, i Canoni lo dichiarano nel punto stesso irregolare, e la Chiesa gli proibisce di esercitare le facoltà, ch' Ella gli aveva conferite. In somma non è il Magistrato che lo spogli di questo dritto, ma è la Chiesa che colle sue leggi ha annessa l'irregolarità all' infamia.

Applicate adesso, MM. FF. CC., ai Gesuiti ciò che abbiamo detto fin ora. Questi Religiosi erano approvati per la predicazione in tutto il Regno. Niun Vescovo ha rivocata la loro missione. Niuno d'essi ha perduta la sua riputazione. I Tribunali, che hanno proscritto il loro Istituto, non condannano a pene disonoranti alcuno di quelli che li professavano. Voi li vedete ne' sacri Tempj celebrare il santo Sacrificio della Messa, ed esercitare pubblicamente la più augusta e la più santa funzione del Ministero. Come dunque i Magistrati

gistrati li giudicano indegni di predicare, mentre i nostri li approvano come degni Ministri dell' Altare? Qui l' usurpazione de' nostri sacri diritti è troppo visibile, e il torto, che da' Tribunali si fa ad operarj irreprensibili, è una vera violenza.

Dirassi forse, che i Magistrati non hanno pronunziato l' interdetto contra i Gesuiti. Ma che? Basterà egli che si siano astenuti da una espressione per giustificare certi Arresti, che operano tutto quello che questa espressione significa? Se avessero formalmente annunziato l' interdetto, l' usurpazione sarebbe evidente. Ma lo sarà forse meno per la mancanza, o l' omissione di questo termine? avran dunque preteso le Leggi del Regno di fissare unicamente il modo di parlare, e non già di regolare la Giurisprudenza, quando in sequela de' Canoni della Chiesa ordinarono alle Corti secolari di *lasciare a' Vescovi la libera ed intiera disposizione de' Predicatori?* Non è egli, MM FF. CC., un contravvenire a tutte le regole del dritto Canonico e civile in questa materia, il voler escludere dalle funzioni pubbliche del santo Ministero una moltitudine di Sacerdoti, de' quali nè pur uno è stato accusato, nè intaccato, e molto meno convinto del minimo delitto personale?

1. Cor. 4. 1.
2. Cor. v. 19.

Se noi a nome di Gesù Cristo, di cui siamo i Ministri, e a nome della sua Chiesa, di cui siamo i Pastori, non reclamassimo, nè protestassimo contro di questi Arresti, che ne seguirebbe dalla nostra inazione, e dal nostro silenzio? Ne seguirebbe l' indebolimento, l' avvilimento, lo scadimento di tutto il sacro nostro Ministero. E per verità, averemo un bel mandare degli Operarj evangelici, averemo un bell' imprimere sul titolo della loro Missione il sigillo della nostra autorità, qualora possa a suo grado la Magistratura legar loro le mani, legar la lingua. Noi stessi ben presto non saremo più liberi, e se averemo ancora il coraggio di operare e parlare da Vescovi, saremo forse esposti alle medesime persecuzioni, e alle pene medesime de' nostri Cooperatori nel Santo Ministero. E allora per qual canale potrà la nostra voce arrivare alle vostre orecchie? Qual Organo potrem trovare per farsi intendere? Quanti ostacoli non dobbiamo fin d' ora sormontare per far passare nelle vostre

mani

mani le nostre istruzioni? Quali attacchi esse non provano per parte de' Tribunali? Quali oltraggi, quali ignominie non hanno spesso a sostenere? La parola di Dio resterà dunque miseramente legata, o soffocata per tema de' diritti? In vano dunque i fedeli affamati di questo Pane Spirituale ad alte grida lo chiederanno, nè vi sarà chi loro lo spezzi, come già lo deplorava il Profeta (a); ciò che sarebbe ancora il più deplorabile, in vece di questi azimi, che secondo l'Apostolo sono il Pane della Fede sincera e della pura Verità, sarà loro offerto quel pane, ch'egli ci vieta di mangiare, pane d'errore e di menzogna, che è impastato col lievito della malizia, e della iniquità (b)?

XI. Conseguenze funeste di questi attentati sopra l'autorità Ecclesiastica.

In tal caso, MM. FF. CC., il campo della Chiesa, ben lontano dall'essere un Campo di pace, più non sarebbe che una terra di confusione, dove l'Episcopato e la Magistratura sarebbero in un perpetuo conflitto; o più tosto la Chiesa di Francia (giacchè sopra di lei s'eccita il turbine) non sarebbe più che un Teatro, in cui la potenza laica trionfarebbe eternamente sopra l'Episcopato. Le facoltà che noi dispensiamo, non varrebbero punto più di quel che volessero i Magistrati. Essi ne regolarebbero l'esercizio, nè sarebbe più permesso di servirsene che a misura del loro beneplacito, e con quelle condizioni, che lor piacesse d'imporre. Non sarebbe più dunque lo spirito della Chiesa, ma quello della Magistratura, che presiederebbe all'insegnamento del dogma, e all'amministrazione de' Sacramenti. Nel seno de' Tribunali si trovarebbe aperto un asilo contra i nostri Anatemi, senza avervene alcuno nella Chiesa contra la severità degli arresti. I pulpiti de' nostri Tempj sarebbero ben presto sottoposi alla dominazione delle Corti secolari, e i Predicatori si trovarebbero costretti a rispettare le decisioni de' Magistrati assai più che quelle de' Padri, e de' Concilj.

X Tal

(a) Parvuli petierunt panem, & non erat qui frangeret eis. Thren. IV. 4.

(b) Epulemur, non in fermento veteri, neque in fermento malitiæ & nequitiæ, sed in azimis sinceritatis & veritatis. 1. Cor. v. 8.

Tal rivoluzione d'idee e di principj non può certamente consumarsi senza produrre orribili scandali nel Santuario. Quanti Sacerdoti allora, quanti Leviti, più gelosi della loro fortuna che della loro salute, ascoltarebbero più la cupidigia che la coscienza, o meno temerebbero una prevaricazione che una disgrazia? Che diventarebbe il ministero Ecclesiastico? I migliori Sacerdoti, colla facoltà ed approvazione de' Vescovi, restarebbero senza funzioni, senza travaglio, e tutta la stirpe di questi degni cooperatori rimarrebbe ben presto estinta. Non vi sarebbero più che Sacerdoti o troppo vili e timidi per esporsi, o troppo aridi e mercenarj per ispogliarsi, o troppo deboli, troppo politici, troppo ambiziosi per volersi sacrificare. L'Altare non sarebbe più attorniato, nè i Pulpiti occupati se non da Ministri indegni, i quali vi si accostarebbero più per partecipare alle oblazioni de' Fedeli, che a' travagli del Ministero, ed ambirebbero il servizio del Tempio più tosto per disonorarlo, che per adempirlo.

Quello almeno, MM. FF. CC., che deve rassicurarvi, e che noi possiamo ripromettercì dalla divina bontà, è, che una tal prevaricazione non sarà mai a temersi per parte de' primi Pastori. No, essi non lasceranno mai di guardare l' insegnamento della Fede, e l'amministrazione de' Sacramenti, come la porzione più essenziale del deposito loro confidato da Gesù Cristo. Non occorre, che i nemici della Chiesa se ne lusinghino. L' Episcopato non si vedrà mai abbandonare i suoi dritti a misura che si viene usurpando la sua giurisdizione. Mai non s' indurrà ad accomodare i suoi principj, il suo linguaggio, e nè meno il suo silenzio alle pretensioni de' suoi Avversarj. Mai non s' indurrà a comprare il riposo a forza di cessioni, e la pace a forza di sconfitte, nè mai a dissimulare gli affronti e le ingiurie fatte al carattere, per conservare le dolcezze e i comodi annessi al titolo. Se mai si venisse a questa estremità, tutto saria perduto per la Chiesa di Francia. In vederla così scaduta dal suo antico splendore, ognuno domandarebbe con Geremia: Come mai si è oscurato quell' oro sì puro, come si è perduto il lustro del suo colore? Le pietre di questo magnifico Santuario sono disperse, le sue rovine imba-

razza-

razzano l'entrata delle pubbliche piazze. Sopra l'altare spogliato de' suoi vasi d'oro, più non si vedono che vasi di terra, lavoro fragile d'un vil Vasajo (*a*), val a dire, secondo il linguaggio di Gesù Cristo, che in tal caso noi, che dobbiamo essere il sale della terra (*b*), diventaressimo un sale insipido non ad altro più buono che di esser gettato via, e calpestato come la polvere più dispregevole.

XII. Necessità in cui sono i Vescovi di reclamare contra questo attentato.

Noi, MM. FF. CC., non daremo mai al mondo profano la soddisfazione di tenere questo linguaggio. Sappiamo, che non ci è lecito di rilasciare un punto de' nostri sacri interessi, de' quali noi siamo unicamente Custodi, e non già proprietarj: che in luogo di soffrire la minima distrazione da questo deposito, dobbiamo esporre i nostri beni, la nostra libertà, e per fino la nostra vita: Che finalmente noi dobbiam render conto di questi dritti a Dio, alla Chiesa, ed alla nostra sapienza.

Non ci è dunque libero d'alienare, nè in tutto, nè in parte, il tesoro, che Gesù Cristo depositò nel seno della sua sposa. Non può spartirsi la sua Veste senza lacerarla. Qualunque accomodamento si faccia a spese della Chiesa è una specie di prevaricazione. Eccovi le regole, che Gesù Cristo ci ha dato, che noi non possiamo nè rompere nè piegare, per conciliarle cogli arresti de' Tribunali. L'insegnamento della Fede, e l'amministrazione de' Sacramenti, sono il deposito a noi confidato, per la conservazione del quale dobbiamo vivere, combattere, e morire. E pure questo sacro deposito è quello, che or si vorrebbe a noi togliere, o almen divider con noi, con una specie di attentato, che porta l'impronto d'una tal quale ingiustizia. Il silenzio imposto a' Gesuiti di Francia senza alcun loro delitto personale, ferisce evidentemente tutte le forme dell' ordine giudiziario. Nè meno si son degnati di prevenirne i Vescovi, il che annunzia un disprezzo della giurisdizione Ecclesiastica, tanto più notabile, quanto che le leggi del

V 2 Regno

(*a*) Quomodo obscuratum est aurum, mutatus est color optimus? Dispersi sunt lapides sanctuarii in capite omnium platearum... Reputati sunt in vasa testea, opus manuum figuli. Thren. VI. 1.

(*b*) Matth. V. 13.

Regno espressamente comandano di rimettere ad essi la conoscenza di queste materie (a), essendo la loro autorità la sola competente a poterne decidere.

Potremmo noi dunque accomodarci a queste innovazioni, le quali da alcuni anni in qua non hanno mai cessato d'essere il principale oggetto de' lamenti, delle rimostranze, delle reclamazioni del Clero di Francia? Potremmo noi dissimulare queste intraprese inaudite sopra la Dottrina, e i Sacramenti, senza abbandonare la traccia, che ci hanno segnata le Assemblee Generali della Chiesa Gallicana (b), senza tradire la causa di Gesù Cristo, senza rinunziare alla carità di Gesù Cristo? Se noi non siamo sicuri, come lo era S. Paolo, che nè tribolazione alcuna, nè alcuna traversia, nè pericolo, nè coltello, nè persecuzione potrà giammai separarcene: Voi, MM. FF. CC., unire, ve ne scongiuriamo, unite le vostre orazioni alle nostre per ottenercela quella carità ferma e perseverante, cui nè l'amor della vita nè il timor della morte ponno mai far crollare, cui le potenze, e le considerazioni umane sono incapaci d'indebolire, cui il peso de' mali presenti, e l'apprensione de' mali avvenire mai non giungono ad abbattere, cui finalmente la forza, e la violenza delle contraddizioni tentarebbero in vano di sovvertire.

Rom. VIII. 15. *& seq.*

Diraffi

(a) Ordinanza di Orleans 1560. art. XV. Editto del 1606. art. XII. Editto de' 7. Settembre del 1610. Editto del 1695. art. XXXIV. &c.

(b) Vedansi i processi verbali, e rimostranze delle Assemblee del 1755. 1760. &c. Quest' ultima ha solennemente dichiarato, che le sue proteste e reclamazioni contra le intraprese de' Tribunali secolari dovevano essere per tutti i *Fedeli un avvertimento di rispettare l' ordine immutabile della Gerarchia Ecclesiastica.... Per i Magistrati una esortazione pressante di rientrare nella strada, che l'esempio de' lor Padri, e le ordinanze del Regno hanno loro segnata... Per la Posterità e la Chiesa universale un monumento indelebile del nostro zelo a trasmettere a' nostri successori in tutta la sua integrità il deposito, che abbiamo ricevuto*. L'Assemblea generale tenuta nel 1762. ha rinnovata questa dichiarazione.

XIV. Objezione.

Diraffi forfe in contrario, che l' inibizione non riguarda che i foli Gefuiti, ed anche rifpetto a' medefimi Gefuiti ella non è affoluta, che ad effi fta il ricuperare quando vogliano l' efercizio delle loro funzioni, nè hanno che a fottofcrivere gli articoli, che loro fono propofti, che nel fegnarli non prenderanno altri impegni, fe non quelli di cui ogni Francefe deve farfi onore. Quefto è il mezzo, che loro fi lafcia per rientrare in tutti i diritti di Cittadini, da' quali fono decaduti.

Propofizione infidiofa, MM. FF. CC., ragionamento pieno di artificio. *Quefta inibizione non riguarda, che i foli Gefuiti*. Ma 1. fecondo le occorrenze, non potrà ella ftenderfi anche ad altri corpi Ecclefiaftici, o Religiofi? E perchè no? Troppo è contagiofo l' efempio in quefto genere.

XV. Rifpofta.

2. Nel proporre il nuovo Formulario a' Gefuiti, fe altro non fi voleva che afficurarfi della loro fedeltà al Re, ed alle maffime del Regno, non vi fi dovevano aggiunger altri articoli, che rivoltano la cofcienza e l' onore. I Gefuiti hanno già abbondantemente foddisfatto a tutto quello che devono al Re, ed al Clero di Francia, cogli atti che hanno rimeffi agli Archivj del Clero, alle Cancellerie degli Uffizj, e ad altri depofiti pubblici. Perchè dunque efiger da effi nuove dichiarazioni, che non potrebbero farfi fe non da uomini fenza probità, fenza fede, fenza pudore?

3. Da quando in qua i Magiftrati fon divenuti competenti a formare de' Formularj di Dottrina, ed efigerne la fegnatura? Nel 1733. il Parlamento di Parigi confefsò chiaramente la fua incompetenza fu quefto punto con un Arrefto de' 23. di Febbraio, del quale per altro non approviamo per verun modo le difpofizioni, perchè troppo contrarie ai dritti della Chiefa. Solamente le riduciamo qui a memoria, acciò fi vedano le inconfeguenze, e le contraddizioni, in cui cadono i Tribunali fecolari, quando vogliono pronunziare fu certi articoli, che non fono di loro giurifdizione.

4. Come fi efigono da' Gefuiti quefte fottofcrizioni? Per mezzo di Arrefti, ne' quali è dichiarato, che niun fondamento può farfi, nè fu la loro parola, nè fu la loro fegnatura, nè fu' loro medefimi giuramenti. Forfe

che

che allora solo potrà farvisi fondamento, quando saranno forzati d'aggiungervi un'abjura obbrobriosa, e incongruente? Dunque la fedeltà, che giurarono al Re con rinnovare il sentimento della loro nascita, non sarà bastantemente assicurata, se non quando ne diamo per pegno una infedeltà agli obblighi con Dio contratti ne' voti appiè degli altari?

No, MM. FF. CC., questo espediente, che s'offre a' Gesuiti, non può rilevare le loro speranze. La strada che loro si apre per rientrare nelle loro funzioni, non potrebbe condurli che al delitto, al disonore, all'infamia. Altro non resta loro, che di camminare con passo fermo nella via delle tribolazioni, e portare con rassegnazione e con gioja il peso enorme delle loro disgrazie. Se la patria ricusa i loro servigj, se loro non permette di partecipare de' suoi benefizj, nè tampoco di annoverarsi nel numero de' suoi Cittadini, essi non di meno a' piedi degli altari, e nell'oblazione del Santo Sacrificio le rendano continuamente il tributo d'un amor tenero e generoso. Preghino ad essa tutto quel bene, che Figliuoli ben nati sanno desiderare alla loro Madre, comunque ella li tratti, comunque pensi di loro.

XVI. Recapitolazione di questa IV. Parte.

Del resto, MM. FF. CC., se essi non hanno più la soddisfazione di annunziarvi le verità della salute, se voi non avrete più la consolazione di sentirle dalla loro bocca, non crediate perciò che i Giudizj, che gli hanno esclusi dalle funzioni pubbliche abbiano potuto estinguere nelle loro mani le facoltà, che noi abbiamo lor conferite. Noi gl'invitaressimo eziandio a continuare un servizio, che non si è interrotto senza cagionare una mancanza molto sensibile, e un giustissimo dispiacere, se potessimo sottrarli alle molestie, che avrebbero da temere e rivoltare sopra noi soli quei colpi, di cui sarebbero minacciati. E qui, MM. FF. CC., *una tristezza profonda* viene ad assalire il nostro spirito, e un dolore amaro lacera le nostre viscere. Ci rappresentiamo alla mente questa gran moltitudine di degni Ministri, esposti alla vessazione de' decreti e delle procedure, dispersi, proscritti, oppressi dal rigore de' Giudizj e delle sentenze, e perchè? Per aver seguito nella dispensazione delle cose Sante le Leggi del Ministero Ecclesiastico, e

Rom. IX. 2.

gli

ordini del primo Pastore. Non è dunque sopra di loro, ma sopra di noi, che doveva scaricarsi la tempesta. E non di meno essi sono percossi, noi siamo risparmiati. Essi sono le vittime delle sante regole, noi non siamo che testimonj del loro Sacrifizio. Se la lor sorte è per noi un oggetto di tenero compatimento, molto più ancora è per noi un oggetto d'invidia. Ed a qual prezzo non si comprerebbero da noi le loro disgrazie, pigliandole tutte sopra noi stessi, per liberarneli? Mosè desiderava d'essere anatema per un popolo ingrato, ed indocile: S. Paolo per Fratelli ciechi e ribelli: Quanto più dobbiamo noi desiderare di esserlo per tali cooperatori, così zelanti, così fedeli! Qual felicità per noi, MM. FF. CC., se vuotando noi soli il calice delle presenti tribolazioni, avessimo potuto involare la più cara e la più preziosa porzione del nostro Clero a queste dispersioni violente, a queste rigide proscrizioni, per cui tanti degni Ministri di Dio sono costretti ad andarsi a cercare un asilo in terre straniere. Benediciamo non di meno il Signore, che in mezzo a tanto guasto fatto nel campo d'Israele, non è ancora estinta la stirpe de' veri figli d'Aronne, tuttavia produce de' Sacerdoti fedeli al lor ministero, pronti ad abbandonare più tosto se stessi al rigore delle giudiziarie persecuzioni, che l'Arca Santa agli orrori della profanazione.

Che non averemmo qui da aggiungere, MM. FF. CC., per far conoscere le nostre disposizioni a riguardo di una Società Religiosa, che prova attualmente tante contraddizioni? Noi siamo convinti, che il suo Istituto è *pio*, come l'ha dichiarato il Concilio di Trento; che è *Venerabile*, come ne pensò l'illustre Bossuet. Noi teniamo per sommamente validi, legittimi, e meritorj i voti, che si son fatti nel di lei seno, ed esortiamo tutti i soggetti di questa Compagnia a fedelmente osservarli. Sappiamo, che la Dottrina di questo corpo non è stata mai una Dottrina corrotta, e siamo lontanissimi dal riguardare *la Raccolta delle Asserzioni* come il preciso e il risultato dell'insegnamento proprio de' Gesuiti. In fine, torniamo a dirlo, MM. FF. CC., nello stato di sofferenza, ed umiliazione a cui sono stati ridotti questi Religiosi, noi consideriamo come felicissima

ſima la loro ſorte, poichè agli occhi della Religione ella è coſa infinitamente preziosa non avere niente a rimproverarſi fra le tribolazioni, che ſi ſoſtengono.

In queſta Iſtruzione, MM. FF. CC., il noſtro principale oggetto è ſtato quello di adempire l' indiſpensabile obbligazione, che ci corre, di reclamare i Sacri diritti del noſtro miniſtero. Sappiamo beniſſimo, che nella difeſa della verità non deve tanto ſcaldarſi il zelo Epiſcopale, che non riſpetti all' iſteſſo tempo le regole della moderazione, e i diritti della Carità. Iddio ci è teſtimonio, che ſarebbe eſtremo il noſtro cordoglio, ſe aveſſimo dato luogo a qualche ragionevole diſpiacere. Ma la teſtimonianza, che qui ci rende la noſtra coſcienza, è il fondamento di quella pace e di quella tranquillità che godiamo, e ſperiamo coll' ajuto del Signore, che niuna coſa ſarà capace di alterarla. Dal Signore ſteſſo abbiamo imparato a temere più Dio che gli uomini, e diremo ſempre dietro la ſcorta del grande Apoſtolo, che ſiamo pronti a ſacrificarci di tutto buon cuore per i Fedeli alla noſtra cura affidati: che giammai faremo più caſo della noſtra vita che di noi ſteſſi, cioè a dire dell' anima noſtra, e della noſtra eterna ſalute: Che finalmente queſta pure noi anteponiamo ad ogni ſorta di bene terreno: pace ineffabile, e che ſupera ogni ſenſo, pace che ſi gode anche in mezzo alle croci, alle traverſie, e raddolciſce ogni genere di patimenti.

Dato a Conflans li 28. Ottobre 1763.

(Criſtoforo Arciveſcovo di Parigi.

I L F I N E.